

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCIX**

n. **1**

R E L A Z I O N E

SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(Anno 2007)

(Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2008

PAGINA BIANCA

INDICE

	<i>Pag.</i>	
1. Introduzione	7	
La base normativa e le finalità della relazione del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze	» 7	
2. Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	» 8	
2.1. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109	» 9	
2.2. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	» 10	
2.3. La definizione di riciclaggio nel sistema di prevenzione	» 12	
2.4. Le limitazioni dell'uso del contante ed alla circolazione degli assegni	» 13	
3. L'analisi della segnalazione delle operazioni sospette nel 2007	» 14	
3.1. I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari	» 15	
3.2. I flussi delle segnalazioni degli operatori non finanziari e dei professionisti	» 17	
3.3. L'analisi delle segnalazioni	» 18	
3.4. I risultati dell'analisi	» 19	
3.5. Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette: il ruolo della Direzione investigativa antimafia e del Nucleo speciale polizia valutaria	» 21	
3.5.1. L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia (DIA)	» 22	
3.5.2. L'attività investigativa della Guardia di finanza	» 24	
3.6. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo	» 27	
4. L'attività di vigilanza	» 29	
4.1. Le responsabilità di vigilanza	» 29	
4.1.1. Gli interventi ispettivi	» 30	
4.1.2. Gli esiti delle verifiche ispettive	» 31	
4.1.3. Gli esiti delle verifiche ispettive della Guardia di finanza	» 32	

5. Le misure di prevenzione del finanziamento del terrorismo	Pag.	35
5.1. Le designazioni	»	36
5.1.1. Le procedure per dare attuazione alle risoluzioni delle Nazioni unite	»	39
5.2. I congelamenti	»	40
5.2.1. Il congelamento dei beni non finanziari ..	»	41
5.2.2. Misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa .	»	42
5.2.2.1. Le <i>advisories</i> al sistema bancario .	»	43
5.2.2.2. Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah	»	44
5.3. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento	»	45
6. L'attività sanzionatoria del Mef	»	45
6.1. Le sanzioni amministrative	»	45
6.2. Le modifiche organizzative e normative per migliorare l'efficacia dell'attività sanzionatoria	»	46
7. La normativa sui controlli del denaro in entrata e in uscita dalle frontiere esterne della Comunità Europea. Il Regolamento CE 1889/2005	»	47
8. La normativa sui dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il Regolamento CE 1781/2006	»	49
9. L'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale	»	50
9.1. Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e i gruppi regionali di tipo GAFI	»	50
9.1.1. Gli altri gruppi regionali (Moneyval e Euroasian Group)	»	53
9.2. Le attività svolte in ambito comunitario – La direttiva 2005/60/CE – La lista Paesi terzi equivalenti	»	53
9.3. L'attività di cooperazione in ambito internazionale ed europee della Unità di informazione finanziaria con gli enti omologhi	»	54

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1</i>	Ripartizione SOS per categoria di soggetti segnalanti (valori percentuali)
<i>Tabella 2</i>	Ripartizione SOS per regione di provenienza (valori percentuali)
<i>Tabella 3</i>	Operazioni segnalate
<i>Tabella 4</i>	Ripartizione per categoria di segnalanti (numero di SOS)
<i>Tabella 5</i>	Attività illecite ricollegabili alle operazioni segnalate
<i>Tabella 6</i>	Segnalazioni per regione
<i>Tabella 7</i>	Organizzazioni criminali di stampo mafioso
<i>Tabella 8</i>	Segnalazioni di operazioni sospette 2005 - 2007
<i>Tabella 9</i>	Accertamenti eseguiti
<i>Tabella 10</i>	Ripartizione delle SOS di terrorismo per le diverse categorie di soggetti segnalanti (valori percentuali)
<i>Tabella 11</i>	Verifiche ispettive GDF
<i>Tabella 12</i>	Interventi ispettivi
<i>Tabella 13/14</i>	Ispezioni nei confronti di agenzie di Money transfer
<i>Tabella 15</i>	Procedimenti penali per delitti commessi ex art. 270-bis c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - Anno di riferimento 2006
<i>Tabella 16</i>	Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)
<i>Tabella 17</i>	Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002 - 2007
<i>Tabella 18</i>	Tipologia infrazione
<i>Tabella 19</i>	Scambio informativo con FIU estere
<i>Tabella 20</i>	Provvedimenti di sospensione adottati in collaborazione con FIU estere

PAGINA BIANCA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Comitato di sicurezza finanziaria

1. INTRODUZIONE

La base normativa e le finalità della relazione del Comitato di sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze

La relazione, presentata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 settembre 2007, n. 231 al Ministro dell'economia e delle finanze, contiene la valutazione delle politiche e dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché proposte e suggerimenti per migliorarne l'efficacia.

La relazione riflette i contributi che l'Unità di informazione finanziaria, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia hanno predisposto sull'attività svolta nell'espletamento delle rispettive funzioni di vigilanza e controllo. I contributi delle diverse amministrazioni sono allegati.

La relazione del 2008 ha per oggetto le attività svolte nel 2007, in un quadro normativo diverso rispetto a quello introdotto con il decreto legislativo 231/2007.

In particolare alcuni dei compiti delle autorità di vigilanza non erano ancora accuratamente definiti e vi era una minore attenzione alla collaborazione tra le diverse autorità. L'Unità di informazione finanziaria ha iniziato ad operare il 1 gennaio 2008 per cui la relazione dà conto dell'attività svolta nel 2007 dal Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio italiano dei cambi. Mancano, infine, dati sull'attività degli Ordini professionali, anche loro di fatto operativi solo dal 2008.¹

¹ Nel testo della relazione si fa riferimento sia all'Ufficio italiano dei cambi, per ciò che riguarda l'attività del 2007, sia all'Unità di informazione finanziaria nelle parti in cui si illustrano le competenze stabilite dal D.Lgs 231/2007.

2. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

Con l'emanazione dei decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 109 e 21 novembre 2007, n. 231 il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria 2005 per il recepimento della terza direttiva comunitaria antiriciclaggio,² adeguando, nel contempo, la legislazione italiana agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare alle 40 + 9 Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale – GAFI.³

I due provvedimenti innovano in maniera significativa in più punti il sistema di prevenzione esistente. La riforma della legislazione potrà essere completata, nel corso del 2008, dall'emanazione del testo unico antiriciclaggio e antiterrorismo nel quale saranno riunite e armonizzate tra loro le norme vigenti in materia. La commissione coordinata dal procuratore onorario della Corte di Cassazione Pierluigi Vigna ha terminato i lavori il 28 maggio 2008 e la bozza di Testo unico può essere portata all'esame del Consiglio dei ministri e, quindi, al Parlamento, per il parere delle Commissioni competenti.

Sin dal 1991 l'Italia si era dotata di una normativa sistematica per prevenire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e salvaguardare l'integrità del sistema finanziario⁴. L'esperienza maturata negli anni antecedenti aveva, infatti, messo in evidenza la necessità di costruire, accanto agli strumenti finalizzati a interventi di carattere repressivo, una rete di protezione per impedire che il sistema finanziario fosse utilizzato per fini illeciti.

² I due provvedimenti sono stati predisposti in attuazione della delega contenuta nell'articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005" La direttiva è la 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Con il D. Lgs. 231/2007 si recepisce anche la direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda la definizione di "persone politicamente esposte" e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di una attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

³ Il GAFI è stato costituito nel 1989, su iniziativa dei ministri finanziari del Gruppo dei sette, con lo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale per la prevenzione del riciclaggio del denaro. Sono compiti del GAFI l'analisi del fenomeno del riciclaggio, la redazione e l'aggiornamento degli standard internazionali in materia, la verifica dello stato di attuazione delle normative e delle procedure di prevenzione e di contrasto nei paesi aderenti. Dall'ottobre 2001 le competenze del GAFI sono state estese alla lotta del finanziamento del terrorismo. Le 40 raccomandazioni antiriciclaggio e le 9 raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo sono oggi riconosciute come gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Nella preparazione dei decreti legislativi 109/2007 e 231/2007 si è tenuto conto dei rilievi formulati dal Fondo monetario internazionale nella valutazione del sistema italiano antiriciclaggio e antiterrorismo effettuata nel 2005.

⁴ Legge 5 luglio 1991 n. 197, cd. Legge antiriciclaggio.

Negli anni seguenti, anche in risposta all'evoluzione degli standard internazionali,⁵ la normativa di prevenzione è stata più volte emendata. Successivi provvedimenti normativi hanno rafforzato e reso più completo il sistema italiano antiriciclaggio affinando gli obblighi di identificazione del cliente, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché le misure che limitano l'utilizzo del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento.

A seguito del mutato quadro di sicurezza internazionale determinatosi dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, l'azione di prevenzione è stata estesa al finanziamento del terrorismo.

2.1 Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE "

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 contiene misure per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, e in particolare:

- sistematizza la normativa già esistente in materia, soprattutto con riferimento alle competenze del Comitato di sicurezza finanziaria⁶ in materia di designazione agli organi competenti delle Nazioni unite e dell'Unione europea di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure di congelamento, ovvero di gestione delle connesse procedure di esenzione e *de-listing*;
- introduce la possibilità di dare diretta attuazione in Italia alle misure di congelamento stabilite dalle Nazioni unite, nelle more dell'adozione delle deliberazioni comunitarie, attraverso l'adozione di un decreto ministeriale.
- completa il quadro normativo nazionale in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, esplicitando nel nostro ordinamento l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di finanziamento di terrorismo, già introdotto dal

⁵ La prima versione delle 40 Raccomandazioni del GAFI è stata pubblicata nel 1990. Le Raccomandazioni sono state riviste e aggiornate nel 1996 e nel 2003. Nel 2001 sono state pubblicate le 9 Raccomandazioni Speciali contro il finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni sono state concepite per avere applicabilità generale e costituiscono un corpus di riferimento per le legislazioni nazionali dei paesi membri. Esse sono state riconosciute e ratificate, oltre che dai paesi membri, anche da numerosi organismi internazionali.

⁶ Il Comitato di sicurezza finanziaria è stato istituito, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, dal decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 recante "*Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*", convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431.

decreto legge 369/2001, convertito nella legge 431/2001, e sistematizzando gli obblighi di comunicazione in capo agli intermediari circa soggetti sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche;

- disciplina le modalità attuative delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche definendo, in particolare, le modalità di gestione ed amministrazione delle risorse economiche possedute dai soggetti (persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni) specificamente individuati nei regolamenti comunitari emanati nell'ambito della lotta al finanziamento del terrorismo e per il contrasto dell'attività di quei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2.2 Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 rivisita l'intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro sia perché la direttiva 2005/60/CE contiene importanti novità (e sopprime e sostituisce le direttive precedenti), sia perché la struttura della legge 197/1991 era stata nel corso degli anni interessata da numerose e importanti modifiche che ne rendevano ormai complessa la lettura.

Il decreto introduce numerose modifiche della normativa esistente riguardanti sia i compiti e il coordinamento delle diverse autorità interessate, sia gli obblighi a carico di enti e privati nella prospettiva di migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni economiche e finanziarie.

❖ Sul primo aspetto:

- il Ministro dell'economia e delle finanze ha la responsabilità delle politiche nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e l'attività di promozione della più ampia collaborazione attiva tra le autorità e le amministrazioni coinvolte in tale ambito.
- il Ministro si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria. Ferme restando le competenze specifiche in materia di finanziamento al terrorismo, il Comitato:
 - ◆ ha funzioni di analisi e coordinamento;
 - ◆ fornisce consulenza al Ministro;

- ◆ cura la redazione della presente relazione;
- ◆ esprime il parere su diversi provvedimenti di competenza delle autorità. Tra questi gli indici per le segnalazioni di operazione sospetta.
- Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio italiano dei cambi è soppresso., Le funzioni precedentemente svolte dall'UIC sono state trasferite alla Banca d'Italia, nel cui ambito è stata istituita l'Unità di informazione finanziaria con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo⁷.
- Le Autorità di vigilanza di settore promuovono e verificano l'osservanza degli obblighi stabiliti dal decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati. A tali Autorità spettano anche poteri normativi e poteri sanzionatori per le violazioni rilevate nel corso della loro attività di controllo.
- ❖ Sul secondo aspetto:
 - sono fissati obblighi più pervasivi per l'identificazione del cliente, in particolare prevedendo l'obbligo di individuare anche l'eventuale titolare effettivo dell'operazione o rapporto.
 - i soggetti obbligati dovranno graduare gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio sull'adeguata verifica della clientela in base al rischio effettivo insito nel rapporto d'affari, prestazione professionale od operazione, definendo le conseguenti procedure di gestione⁸.
 - il procedimento per la segnalazione delle operazioni sospette, confermato nelle grandi linee, vede tuttavia alcune importanti novità:
 - ◆ modalità della segnalazione: diversificate tenendo in considerazione le specifiche attività e operatività del soggetto obbligato;
 - ◆ tutela della riservatezza del segnalante: la UIF e le autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni sull'operazione sospetta attraverso l'intermediario finanziario o l'ordine professionale. L'identità della persona fisica segnalante

⁷ Cfr. l'art. 62 del d.lgs. 231/2007.

⁸ L'elemento rischio deve quindi essere preso in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette ma anche per l'applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata identificazione e verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un più esteso dovere da parte dei destinatari di *customer due diligence* da espletarsi per mezzo di più ampie informazioni e di un monitoraggio continuo sul rapporto con i clienti. Le nuove procedure richiedono ai soggetti obbligati l'esercizio di un certo grado di discrezionalità nella scelta dei mezzi e delle procedure che assicurino una adeguata conoscenza della clientela da parte di tutti i soggetti destinatari degli obblighi.

potrà essere resa nota solamente con un provvedimento motivato del magistrato;

- ◆ indici di anomalia: sono proposti dalla UIF ed emanati dalla Banca d'Italia (per i soggetti operanti in campo finanziario), dal Ministero di giustizia, sentiti gli Ordini professionali (per i professionisti) e dal Ministero dell'interno (per gli altri soggetti);
- l'impianto sanzionatorio è stato adeguato ai nuovi obblighi; tra le modifiche:
 - ◆ abolita la sanzione penale per l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico (nuova sanzione pecuniaria amministrativa);
 - ◆ introdotta la responsabilità solidale dell'ente anche quando l'autore della violazione non è identificabile o perseguibile;
 - ◆ introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di formazione del personale o la mancata adozione di idonee procedure di controllo interno.
- È stato inoltre aggiunto il riciclaggio nel novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

2.3 La definizione di riciclaggio nel sistema di prevenzione

Con l'entrata in vigore del decreto 231/2007 è stata adottata, ai soli fini applicativi del decreto, una definizione di riciclaggio che recepisce quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, della direttiva 2005/60/CE.

La definizione adottata, in linea con quanto previsto in materia dagli standard internazionali, è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli articoli 648 bis e 648 ter.⁹

Per il sistema penale il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi sono considerati come *post factum non punibile*

⁹ L'articolo 648 bis prevede il reato di riciclaggio compiuto da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'articolo 648 ter prevede il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, compiuto da chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

Tale impostazione non è stata condivisa dal Fondo monetario internazionale che, individuando un vuoto di tutela, ha rilevato l'opportunità di prevedere il cd. reato di autoriciclaggio.¹⁰

Anche se la raccomandazione del Fondo non ha ancora trovato un riconoscimento nel sistema penale italiano, il concetto di autoriciclaggio è adesso ricompreso nella definizione contenuta nell'articolo 2 del decreto 231/2007-

Occorre, tuttavia, sottolineare che la definizione di riciclaggio contenuta nell'articolo suddetto, così come la definizione di finanziamento del terrorismo,¹¹ valgono *“ai soli fini del presente decreto”*: lo scopo delle definizioni è, quindi, diretto all'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi posti dal decreto e delle misure preventive individuate dal provvedimento.

2.4 Le limitazioni all'uso del contante ed alla circolazione degli assegni

Il decreto legislativo 231/07 è intervenuto anche sulla disciplina riguardante l'utilizzo del contante e dei mezzi di pagamento al portatore confermando le misure restrittive previste dalla normativa e introducendo alcune novità.

Sulla base dell'esperienza e del fatto che l'utilizzo del denaro contante continua a rappresentare, in Italia, una quota elevata dei mezzi di pagamento, al fine di rendere maggiormente efficace il sistema preventivo è stata abbassata a 5.000 euro la soglia di liceità di utilizzo.

Le banche e Poste Italiane S.p.A. rilasciano carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno, salva la possibilità per il cliente di richiederne il rilascio in forma libera. In questi anni si sono verificati numerosi casi di circolazione impropria di assegni al portatore, spesso affiancati a forma di truffe e frodi. Le previste restrizioni all'uso di assegni liberi sono quindi poste innanzitutto a tutela del risparmiatore e, più in generale, a protezione dell'integrità del sistema finanziario. Alla stessa logica risponde l'innovazione che riguarda il trasferimento dei libretti di deposito al portatore. La norma prevede, infatti, la comunicazione, da parte del cedente, alla banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario e della data del trasferimento.

¹⁰ A sostegno della sua raccomandazione il Fondo ha sottolineato che altri paesi, con un sistema giuridico simile a quello italiano, stanno progressivamente introducendo il reato di autoriciclaggio. La Francia ha già deciso di inserire tale reato nel proprio ordinamento, ritenendo che il bene leso dal riciclaggio, identificato nell'integrità del sistema economico-finanziario legale, sia sempre diverso dal bene leso dal reato presupposto e che, pertanto le due condotte siano entrambe meritevoli di autonomo rilievo penale.

¹¹ Per tale definizione l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 231/2007 rinvia alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 109/2007.

Tale soluzione, pur senza modificare la natura del documento in questione, consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi ai fini della prevenzione del riciclaggio.

Infine sono state introdotte disposizioni più stringenti riguardo ai trasferimenti in contanti attraverso i *money transfer* limitati, dalla nuova normativa, a un massimo di 2.000 euro (5.000 se è prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione).

3. L'ANALISI DELLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2007

I dati del 2007 confermano che vi è un trend crescente del numero delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati: l'UIC ha ricevuto complessivamente 12.503 segnalazioni, con un aumento del 21 per cento rispetto al 2006.

Questo incremento non sembra essere conseguenza dell'ampliamento dei soggetti obbligati, a seguito dell'entrata in vigore dei DD.MM. 141 e 143 e dei successivi provvedimenti dell'UIC contenenti le relative istruzioni applicative.¹² Le segnalazioni effettuate dai nuovi soggetti obbligati, sia operatori non finanziari sia professionisti, rappresentano, infatti, solo l'1,4 per cento del totale delle segnalazioni pervenute all'UIC. È invece verosimile che dipenda dalla crescente attenzione dimostrata dagli operatori bancari e finanziari al rischio di riciclaggio, anche in ragione di una più chiara coscienza dei danni che il fenomeno criminale può causare agli stessi intermediari. Gli istituti di credito si confermano come la categoria più attiva nel processo di collaborazione.

La maggior parte delle segnalazioni di operazione sospetta effettuate è riferibile a possibili fenomeni di riciclaggio, mentre è notevolmente minore il numero delle segnalazioni ascrivibili a presunte operazioni di finanziamento del terrorismo. Infatti su un totale di 12.503 segnalazioni, 12.169 riguardano attività di sospetto riciclaggio e solo 334 ipotesi di finanziamento del terrorismo.

¹² Si tratta dei decreti ministeriali 141 e 143 del 3 febbraio 2006, che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, e degli operatori non finanziari e dei tre provvedimenti dell'UIC del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette. Tali provvedimenti hanno dato attuazione alle norme del decreto legislativo 56/2004 e resteranno in vigore, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 231/2007.

3.1 I flussi delle segnalazioni degli intermediari finanziari

Oltre l'80 per cento delle segnalazioni degli intermediari proviene dagli intermediari bancari, con Poste Italiane s.p.a. che conferma il progressivo, costante, aumento delle segnalazioni effettuate. Le altre categorie di intermediari hanno, invece, mantenuto pressoché invariata, rispetto al 2006, la loro operatività segnaletica (tabella 1).

Tab. 1 - Ripartizione delle SOS per categoria di soggetti segnalanti (valori percentuali)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80	82,8	81,5
Società finanziarie (artt.106 e 107TUB)	3,4	3,5	7	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2
Poste Italiane spa.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100	100

Riguardo alla **distribuzione regionale** delle segnalazioni non si registrano variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente: Lombardia, Lazio e Campania sono state le regioni italiane che hanno trasmesso all'UIC il maggior numero di segnalazioni, anche se il dato riferito a queste tre regioni risulta leggermente inferiore rispetto al 2006 (tabella 2).

Tab. 2 - Ripartizione delle SOS per regione di provenienza (valori percentuali)

	2006	2007
Abruzzo	1,3	1,7
Basilicata	0,4	0,4
Calabria	2,5	2
Campania	9,6	9,5
Emilia Romagna	6,3	6,4
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,9
Lazio	16,9	15,6
Liguria	2	2,1
Lombardia	29,4	27,8
Marche	1,1	1,8
Molise	0,4	0,5
Piemonte	7,1	6,4
Puglia	3,9	3,9
Sardegna	0,6	1
Sicilia	3,8	4,1
Toscana	5,4	6,2
Trentino Alto Adige	0,9	0,8
Umbria	0,5	0,9
Valle d'Aosta	0	0,1
Veneto	6,6	6,9
TOTALE	100	100

(fonte UIC)

Quanto alla **tipologia** delle operazioni segnalate, il 42,7 per cento del numero di operazioni segnalate (e il 20,1 per cento dell'importo) riguarda i trasferimenti di denaro contante. Forse più rilevante è il dato sui bonifici, nazionali e esteri, che costituiscono il 42,7 per cento del valore e il 16,7 per cento del numero delle operazioni segnalate.

La tabella 3 contiene gli **importi dei flussi finanziari segnalati**.

L'attuale procedura di segnalazione consente al segnalante di indicare al massimo tre operazioni anomale e poiché queste non necessariamente esauriscono l'intera operatività anomala riferita al soggetto che l'ha posta in essere, il valore dei flussi finanziari evidenziati nella tabella deve considerarsi approssimato per difetto. Inoltre non sono compresi gli importi delle operazioni che, segnalate in quanto anomale, non sono eseguite dall'intermediario, né di quelle relative a possibili fenomeni di finanziamento del terrorismo. In questo caso, le operazioni poste all'attenzione dell'UIC non assumono particolari connotazioni oggettive, correlate a

un'accertata finalità di finanziamento dell'attività terroristica, ma sono segnalate esclusivamente in base al profilo soggettivo di chi ha effettuato tali operazioni .

Tab. 3 - Operazioni segnalate

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valore totale (milioni di euro)	471,34	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14
Numero di operazioni	6.307	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942
Valore medio (milioni di euro)	0,07	0,09	0,08	0,1	0,18	0,13	0,14	0,11

(fonte UIC)

All'aumento del numero di segnalazioni effettuate nel 2007 si contrappone una diminuzione del loro valore con conseguente riduzione dell'importo medio delle operazioni oggetto di segnalazione.

3.2 I flussi delle segnalazioni degli operatori non finanziari e professionisti.

Il dato che riguarda le segnalazioni degli operatori non finanziari e dei professionisti (tabella 4) è modesto e addirittura inferiore al dato registrato nel 2006 (174 segnalazioni ricevute nel 2007, contro le 237 segnalazioni ricevute nel 2006). Il dato conferma che gli operatori non finanziari e i professionisti hanno ancora grosse difficoltà nell'applicazione degli obblighi antiriciclaggio e, per certi aspetti, anche di comprensione e accettazione di tali obblighi. Non deve sfuggire, peraltro, un miglioramento della qualità delle segnalazioni effettuate e una riduzione sensibile del numero delle segnalazioni archiviate (pari circa al 45 per cento delle segnalazioni ricevute), anche grazie all'attività di informazione e orientamento svolta dall'UIC e dalle diverse autorità a favore delle nuove categorie dei segnalanti. In ogni caso il dato relativo alle archiviazioni resta piuttosto elevato, anche in ragione della limitata esperienza dei segnalanti nell'analisi dell'operazione. Importanti miglioramenti possono essere ottenuti con la prossima elaborazione di indicatori di anomalia specifici per ogni categoria, tali da consentire una più agevole individuazione e valutazione dell'anomalia.

La categoria cui si deve il contributo segnaletico più rilevante è quella dei notai (circa il 67 per cento delle segnalazioni trasmesse all'UIC). Peraltro il 45 per cento delle loro segnalazioni riguarda operazioni immobiliari. Tale indicatore mostra una difficoltà, da parte dei segnalanti, a valutare operatività complesse all'interno delle quali individuare anomalie tali da giustificare una segnalazione di operazione sospetta.

Tab. 4 - Ripartizione per categoria di segnalanti (numero di SOS)

	2006	2007
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	6
Avvocato	3	8
Commercio di cose antiche	0	1
Consulente del lavoro	4	1
Dottore commercialista	24	31
Fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane	2	0
Fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi	2	0
Mediazione creditizia	0	1
Notaio	170	105
Ragioniere o perito commerciale	15	16
Revisore contabile	2	3
Società di revisione	9	2
TOTALE	237	174

(fonte UIC)

3.3 L'analisi delle segnalazioni

L'Unità di informazione finanziaria riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne approfondisce gli aspetti finanziari, utilizzando le informazioni già presenti nei suoi archivi, dati e informazioni richiesti al soggetto segnalante, nonché ottenuti grazie alla collaborazione con le autorità di vigilanza, con le Unità di informazione finanziaria di altri paesi, con le autorità inquirenti, nei casi previsti dalla legge. Il decreto legislativo 231/2007 ha, inoltre, attribuito alla UIF la possibilità di accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe dei conti e depositi.

L'UIC ha inoltrato agli organi investigativi 11.724 segnalazioni, di cui 211 riferite a fenomeni di presunto finanziamento del terrorismo.

L'analisi della segnalazione inizia con la valutazione dell'opportunità di adottare un provvedimento di sospensione.¹³ Nel 2007, sentiti gli organi investigativi e l'Autorità giudiziaria, sono stati adottati 13 provvedimenti di

¹³ I provvedimenti di sospensione adottati nel corso del 2007, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 197/91 potevano prevedere una sospensione massima di 48 ore. Ai sensi del decreto legislativo 231/2007, l'operazione segnalata può attualmente essere sospesa, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA o dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

sospensione, per un importo complessivo di 12,1 milioni di euro (contro i 7,3 milioni congelati a seguito di analoghi provvedimenti nel 2006).

I provvedimenti di archiviazione, a seguito di una valutazione che ha portato a ritenere infondati i motivi di sospetto indicati nelle segnalazioni, sono stati 941. È interessante sottolineare che, dopo anni in cui il potere di archiviazione era stato raramente esercitato, nel 2006 era stato registrato un picco di archiviazioni (1722). Il più modesto, ma sempre significativo, dato del 2007 è da attribuire in parte ad un fisiologico rimbalzo, in parte al miglioramento della qualità delle segnalazioni, anche grazie al progressivo recepimento, da parte dei segnalanti, delle indicazioni fornite dall'UIC con le istruzioni applicative del febbraio 2006.¹⁴

3.4 I risultati dell'analisi

Si rileva con soddisfazione l'intensa e tempestiva collaborazione da parte del sistema dei segnalanti e delle banche in particolare, che utilizzano sempre più spesso lo strumento della segnalazione di operazioni sospette per porre all'attenzione dell'autorità antiriciclaggio singole operazioni ovvero operatività finanziarie complesse, le quali, a seguito dell'approfondimento svolto presso l'UIC, si sono rivelate di particolare rilievo ai fini delle indagini in corso. Ciò avviene ovviamente non solo in collegamento con le vicende finanziarie più note, ma anche con riferimento a fatti caratterizzati da una dimensione territoriale o finanziaria più circoscritta, ma aventi comunque una rilevanza giudiziaria.

Guardando alla casistica di comportamenti illeciti e di attività a rischio a cui risultano riconducibili, con maggiore frequenza, le operazioni segnalate (tabella 5), nel corso del 2007 l'evasione fiscale si è confermata la violazione più frequente, seppure in lieve flessione rispetto al 2006. Si tratta di un fenomeno che nel corso degli anni ha subito un continuo trend ascendente

In aumento, rispetto al dato del 2006, è il cd. *phishing*, il fenomeno collegato alle frodi informatiche finalizzate a catturare dati personali per l'accesso informatico a conti e depositi.

Sono state inoltre individuate nuove tipologie: si tratta di attività illecite connesse a fenomeni di smaltimento dei rifiuti (l'attività illecita è stata però collegata ad un fenomeno circoscritto) nonché all'utilizzo anomalo di carte prepagate per trasferimento di fondi anziché come mezzo di pagamento.

¹⁴ Si tratta dei provvedimenti dell'UIC del 24 febbraio 2006, diretti agli operatori non finanziari e ai professionisti e contenenti le istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

Quest'ultima tipologia non appare, peraltro, particolarmente significativa, almeno in relazione all'importo di denaro movimentato, trattandosi di strumenti finanziari di importo unitario limitato.

Esaminando i seguiti investigativi di singole segnalazioni, appare evidente l'importanza del sistema di segnalazione delle operazioni sospette. I principali casi trattati nel corso del 2007 hanno riguardato:

- ✦ truffe e ricettazione tramite l'attività di credito su pegno svolta da una banca;
- ✦ frodi in connessione al percepimento di fondi comunitari;
- ✦ operatività bancaria in capo a società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
- ✦ *layering* di disponibilità sottratte alla *'ndrangheta*;
- ✦ sequestro di beni disposto da un ufficio locale della Direzione nazionale antimafia;
- ✦ segnalazioni attinenti a soggetti coinvolti nella vicenda *oil for food*;
- ✦ fittizi conferimenti a titolo di capitale in società beneficiarie di finanziamenti pubblici;
- ✦ corruzione di amministratori di aziende sanitarie locali;
- ✦ coinvolgimento di un promotore finanziario in un'organizzazione criminale calabrese;
- ✦ giro di usura a Roma;
- ✦ truffe connesse alla fittizia messa all'asta di beni confiscati alla mafia;
- ✦ coinvolgimento di società operanti nel settore delle telecomunicazioni collegate ad organizzazioni criminali.

In relazione ad alcune di tali fattispecie si è potuti pervenire al blocco di parte delle disponibilità sospette per un totale complessivo di alcune decine di milioni di euro.

Tab. 5 - Attività illecite ricollegabili alle operazioni segnalate

	2006		2007	
	numero sos	importo (milioni di euro)	numero sos	importo (milioni di euro)
Abusivismo finanziario	94	11,73	54	1,03
Illecita attività d'investimento finanziario	11	1,02	19	1,14
Utilizzo improprio di carte prepagate			160	0,52
Distrazione fondi	89	11,86	68	0,42
Evasione fiscale	1588	173,16	1517	128,98
Settore della lavorazione di materiali ferrosi	81	13,38	127	14,12
Evasione IVA intracomunitaria	200	50,58	133	29,46
False fatturazioni	109	20,58	122	11,05
Frodi informatiche (<i>phishing</i>)	376	1,23	413	1,14
Finanziamenti pubblici	77	16,66	34	1,38
Giri di fondi	173	69,26	191	41,65
Imprese Edili	188	16,96	218	14,57
Operazioni connesse ad indagini presso l'Autorità giudiziaria	824	329,85	840	327,74
Attività illecita posta in essere da cittadini cinesi	345	10,55	336	13,7
Improprio impiego di polizze assicurative	124	9,2	84	11,3
Improprio utilizzo di polizze pegno	63	0,21	46	0,22
Uso improprio di ricevute bancarie	48	2,21	48	2,48
Irregolarità nel trasferimento di rimesse di emigrati	205	3,52	301	3,2
Smaltimento rifiuti			12	3,08
Truffe	97	32,16	228	17,07
Usura	270	6,68	261	6,07
Ipotesi di riciclaggio non riconducibile a specifici schemi tipologici	204	373,07	105	197,1
TOTALE	5.166	1.153,87	5.317	827,42

(fonte UIC)

Nel corso del 2007 l'UIC ha ulteriormente sviluppato il sistema di monitoraggio periodico di natura statistico-descrittiva dei dati aggregati ricevuti dagli intermediari finanziari e, al fine di arricchire l'attività di analisi delle operazioni sospette, si è focalizzata l'attenzione sullo studio dei dati relativi alle aree geografiche dove si ritiene che possano transitare capitali di origine sospetta.

3.5 Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette: il ruolo della Direzione investigativa antimafia e del Nucleo speciale polizia valutaria.

Una volta effettuata l'analisi della segnalazione, e qualora non decida di archivarla ritenendola infondata, la UIF la trasmette alla DIA e al NSPV,

completata da una relazione tecnica contenente le informazioni relative all'operazione segnalata.¹⁵

I due organi di polizia prendono in carico la segnalazione secondo le rispettive competenze e svolgono i necessari approfondimenti.¹⁶ Nel caso in cui l'indagine porti alla luce eventuali reati, ne viene data comunicazione alla Procura della Repubblica; qualora invece la segnalazione sia infondata, e non si ritengono necessarie ulteriori indagini, la si archivia e si informa la UIF che, a sua volta, ne dà comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione. Qualora emergano elementi di connessione con organizzazioni criminali, l'organo investigativo ne dà comunicazione alla Direzione nazionale antimafia (DNA).

3.5.1 L'attività investigativa della Direzione investigativa antimafia (DIA)

L'attività della Direzione investigativa antimafia è organizzata secondo una procedura consolidata che prevede:

- la gestione informatica delle segnalazioni pervenute dalla UIF, attraverso il programma GE.S.O.S che consente un'analisi accentrata delle segnalazioni.
- l'individuazione delle segnalazioni attinenti la criminalità organizzata e l'inoltro, in caso positivo, alla Direzione nazionale antimafia
- l'approfondimento investigativo delle segnalazioni anche con l'ausilio di archivi e banche dati.

Dallo screening preliminare sono emerse 273 segnalazioni per le quali si è ritenuta necessaria l'esecuzione di ulteriore approfondimento, finalizzato all'eventuale avvio di indagini di polizia giudiziaria o di procedimenti di carattere preventivo. Di queste:

- 49 segnalazioni non sono sfociate in attività di natura giudiziaria o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti della DIA e sono state rimesse al Nucleo speciale polizia valutaria della guardia di finanza
- 114 segnalazioni sono state inoltrate all'autorità giudiziaria in quanto collegate a procedimenti penali già in corso
- 7 segnalazioni sono state oggetto di analisi investigativa con esito positivo e hanno dato origine ad altrettanti procedimenti penali.
- 103 segnalazioni sono in corso di investigazione.

¹⁵ Nell'attuale normativa articolo 47 del decreto legislativo 231/2007.

¹⁶ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 231/2007

La maggior parte delle segnalazioni oggetto di investigazione proviene dalle regioni meridionali e insulari. Tale andamento è spiegabile con la presenza, in tale area territoriale, di organizzazioni criminali di tipo mafioso e fa ritenere particolarmente significativa la qualità intrinseca delle segnalazioni.

La tabella 6 contiene i dati disaggregati per regione, indicando per ciascuna di esse l'incidenza percentuale tra le segnalazioni pervenute e quelle trattenute.

Tab. 6 - Segnalazioni per regione

<i>REGIONE</i>	<i>Segnalazioni pervenute</i>	<i>Segnalazioni investigate</i>	<i>Incidenza percentuale</i>
LOMBARDIA	3363	57	1,70%
LAZIO	1761	25	1,42%
CAMPANIA	1035	39	3,77%
PIEMONTE	825	9	1,10%
VENETO	808	4	0,50%
EMILIA ROMAGNA	775	3	0,39%
TOSCANA	727	17	2,34%
SICILIA	478	35	7,32%
PUGLIA	467	49	10,50%
LIGURIA	258	2	0,77%
CALABRIA	257	25	9,72%
ABRUZZO	209	2	0,96%
FRIULI VENEZIA GIULIA	204	3	1,47%
MARCHE	183	/	0
SARDEGNA	116	/	0
UMBRIA	109	/	0
TRENTINO ALTO ADIGE	92	/	0
MOLISE	55	/	0
BASILICATA	42	3	7,14%
VALLE D'AOSTA	6	/	0
TOTALE	11770	273	2,32%

(fonte DIA)

Le 273 segnalazioni investigate nel 2007 sono riconducibili alle seguenti organizzazioni criminali di stampo mafioso (tabella 7):

Tab. 7 - Organizzazioni criminali di stampo mafioso	
	2007
mafia "cosa nostra"	49
camorra	60
ndrangheta	51
criminalità pugliese	48
altre organizzazioni italiane	59
criminalità cinese	3
criminalità russa	3
Totale	273

Nel 2007 l'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette ha portato i seguenti risultati:

- tre proposte per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali con conseguenti provvedimenti di sequestro per un totale di 15,5 milioni di euro;
- sequestro preventivo di beni per un valore di 20 milioni di euro e di contanti per 500.000 euro nei confronti di un'organizzazione criminale di etnia cinese;
- sequestro preventivo di una polizza vita e di libretti di risparmio, per un valore di 150.000 euro nei confronti di un soggetto affiliato alla *camorra*, seguito da una proposta di misure di prevenzione personale e patrimoniale sfociata nel sequestro di beni per un valore di 150 milioni di euro;
- informativa all'autorità giudiziaria nei confronti di 51 persone per vari reati tra cui associazione a delinquere, aggravante mafiosa ed usura.;
- informativa all'autorità giudiziaria nei confronti di 20 persone per associazione mafiosa, usura, estorsione, infiltrazione negli appalti pubblici e riciclaggio con proposta di provvedimenti ablativi dei beni.

3.5.2 L'attività investigativa della Guardia di finanza.

Con la sua attività di polizia economica e finanziaria preposta alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, nonché al contrasto delle illecite movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali e esteri, la Guardia di finanza ha un

ruolo di primo piano nell'attività di prevenzione del sistema economico dall'illecito utilizzo per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,¹⁷ referente istituzionale dell'Unità di informazione finanziaria, delle autorità di vigilanza e degli intermediari.

Complessivamente, l'impegno dei Reparti del Corpo a contrasto del riciclaggio ha portato alla denuncia all'Autorità giudiziaria di 912 persone, 158 delle quali tratte in arresto su ordinanza dell'Autorità giudiziaria, con sequestri patrimoniali di beni per 370 milioni di Euro (+ 150% rispetto al consuntivo del 2006).

Con riferimento all'attività di approfondimento delle attività sospette, il Nucleo polizia valutaria della Guardia di finanza, nel 2007, ha analizzato 12.997 segnalazioni (con un incremento del 25 per cento rispetto al 2006). Ha innanzitutto effettuato uno *screening preinvestigativo* delle singole segnalazioni, con una metodologia standardizzata di monitoraggio e di analisi criminale che è frutto dall'esperienza maturata negli anni. Tale attività ha portato all'archiviazione di 4347 segnalazioni (circa il 33 per cento delle segnalazioni trattate), mentre per le rimanenti 8650 si è proceduto all'approfondimento da parte del NSPV e dei Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia.

Tabella 8 – Segnalazioni di operazioni sospette 2005 – 2007

	2005	2006	2007
Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.	7.739	11.404	11.723
Segnalazioni archiviate dall'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria	2.116	3.621	4.347
Segnalazioni delegate nell'anno ¹⁸	6.766	7.460	6.786
Segnalazioni approfondite dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dai Nuclei PT	5.709	6.153	8.650
Totale segnalazioni evase	7.825	9.774	12.997

¹⁷ I decreti legislativi 109/2007 e 231/2007 hanno consolidato le competenze specialistiche della Guardia di finanza, assegnandole funzioni specifiche in materia di:

- sviluppo investigativo delle segnalazioni di operazione sospetta;
- ispezioni presso intermediari, professionisti e operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;
- attuazione delle sanzioni a carico di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- congelamento dei fondi e delle risorse economiche per finalità di terrorismo;
- accertamenti su richiesta del Comitato di sicurezza finanziaria.

¹⁸ Si tratta delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti al termine dell'analisi preinvestigativa, e pertanto delegate con gli speciali poteri di polizia valutaria dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai Gruppi di Sezioni dipendenti ed ai Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia.

Gli accertamenti eseguiti hanno fatto emergere (tabella 9):

- 31 casi di riciclaggio e reimpiego di capitali con la denuncia di 76 persone (dato in crescita rispetto all'analogo dato del 2006)
- 1413 violazioni amministrative alla legge 197/1991, di cui 1290 casi riconducibili al trasferimento di oltre 319 milioni di euro di denaro contante o di libretti deposito o titoli al portatore per importi superiori al limite di legge avvenuti senza il tramite degli intermediari abilitati, con un incremento di quasi il 40 per cento rispetto al 2006;
- 480 fattispecie penali alla normativa antiriciclaggio.

Tab. 9 - ACCERTAMENTI ESEGUITI	2007
<i>Casi di riciclaggio e reimpiego di capitali :</i>	31
1) <i>soggetti denunciati</i>	76
2) <i>riciclaggio accertato (in milioni di euro)</i>	7
<i>Casi di usura:</i>	11
1) <i>soggetti denunciati</i>	12
2) <i>valori (in milioni di euro)</i>	0,2
<i>Casi di abusivismo finanziario:</i>	86
1) <i>soggetti denunciati</i>	54
2) <i>valori (in milioni di euro)</i>	9,1
<i>Altre violazioni al Codice Penale</i>	98
<i>Violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio</i>	1.413
<i>Violazioni penali alla normativa antiriciclaggio di cui:</i>	480
1) <i>casi di operazioni non registrate e/o di clienti non identificati (art. 2 c. 1, L. 197/91)</i>	411
2) <i>casi di omessa istituzione dell'archivio unico informatico e/o registro cartaceo (artt. 2, c.1, p.5 e 5, c.4 L. 197/91)</i>	21
3) <i>altre violazioni penali</i>	48

Le segnalazioni anomale più rilevanti, ai fini dell'individuazione di fattispecie ricollegabili al riciclaggio, sono state effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari: di queste, 1460 segnalazioni sono state acquisite dall'Autorità Giudiziaria o sono confluite in procedimenti penali esistenti, 764 hanno fatto emergere violazioni amministrative o penali alla legge antiriciclaggio. L'approfondimento di 70 segnalazioni ha confermato i sospetti degli istituti di credito e/o di altri intermediari finanziari su fatti di riciclaggio.

A seguito degli accertamenti eseguiti sulle segnalazioni investigate, sono state effettuate alcune indagini particolarmente interessanti che hanno portato alla luce:

- nei confronti del gruppo societario di un noto immobiliare romano, indizi di responsabilità per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta ed abuso d'informazioni privilegiate nei confronti di 10 persone, di cui 8 tratte in arresto, con sequestri patrimoniali di beni, titoli e disponibilità finanziarie per 128 milioni di euro;
- nell'ambito dell'operazione "*Coffee break*", che ha interessato diverse località del centro Italia, l'esistenza di un'organizzazione criminale che rilasciava prestiti a tassi usurari ad imprese e soggetti in difficoltà economiche, per complessivi 16 milioni di euro, riciclando i proventi di tali attività in due società immobiliari;
- un'associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta ed al riciclaggio, per il tramite di società finanziarie di Reggio Calabria iscritte nell'elenco ex art. 106 del T.U.B. ed utilizzate per il rilascio di polizze fideiussorie ad enti pubblici e privati; tali società finanziarie venivano progressivamente svuotate del patrimonio e poste in liquidazione, mentre i premi riscossi venivano riciclati sui conti dei gestori in Italia ed in Svizzera;
- a seguito dell'operazione "*Eight wonder*", una rete di società "*cartiere*" e prestanome utilizzati da un consulente fiscale milanese per architettare un giro di fatture per operazioni inesistenti in Italia ed all'estero per 1,5 miliardi di euro, ricorrendo anche a triangolazioni con Paesi a fiscalità privilegiata;
- un caso di riciclaggio di capitali illeciti in attività alberghiere della provincia di Udine, posto in essere in danno di un imprenditore in crisi di liquidità finanziaria, caso che è stato agevolato dal mancato rispetto della normativa di prevenzione da parte di alcuni funzionari bancari.

3.6 Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo

Il decreto 109/2007 ha esplicitato l'obbligo di segnalazione alla UIF¹⁹ delle operazioni e dei rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attività di finanziamento del terrorismo. L'obbligo era stato già introdotto nel sistema normativo italiano dal decreto legge n. 369 del 2001,

¹⁹ Articolo 8 del decreto legislativo 109/2007. Tale obbligo è ribadito nell'articolo 41 del decreto legislativo 231/2007.

convertito nella legge n. 431 del 2001, laddove il legislatore aveva esteso al finanziamento del terrorismo le competenze che l'Ufficio italiano dei cambi ed il Nucleo speciale di polizia valutaria già svolgevano in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

Nel 2007 è diminuito il flusso di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIC, sulla base delle varie liste di soggetti sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo internazionale. Sono state ricevute 334 segnalazioni, dato inferiore alla media (circa 500) registrata negli anni precedenti.

Le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo hanno delle caratteristiche diverse rispetto alle sospette di riciclaggio, quali ad esempio l'origine dei fondi (spesso - ma non sempre - lecita, mentre è illecita la destinazione), l'ammontare (anche operazioni di piccolo importo). Conseguentemente, si tratta di operazioni spesso difficili da individuare e per le quali assumono rilievo le indicazioni provenienti dall'UIF, ora sulla base di categorie di operazioni più a rischio, anche alla luce di quanto prescritto negli standard internazionali del GAFI, ora sulla base di nominativi sensibili. Si tratta di individui o entità inseriti di *partners* internazionali, ovvero di soggetti in corso di designazione trasmessi dalla UIF agli intermediari, su indicazione del Comitato di sicurezza finanziaria.

Nella tabella 10 è indicata la distribuzione delle segnalazioni tra le varie classi di intermediari

Tab. 10 - Ripartizione delle SOS di terrorismo per le diverse categorie di soggetti segnalanti (valori percentuali)							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Banche	77,4	64,4	68,4	66,6	74,1	81,0	76,9
Intermediari finanziari (artt.106 e 107TUB)	9,2	13,2	14,0	7,5	12,1	7,0	11,7
Imprese ed enti assicurativi	12,1	18,5	7,8	22,8	2,1	2,3	3,3
Poste Italiane spa.	1,3	2,6	8,7	3,1	11,3	9,7	7,5
Altri	0,0	1,3	0,9	0,0	0,4	0,0	0,6
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100

(fonte UIC)

Dalla tabella si rileva un aumento, rispetto al dato del 2006, delle segnalazioni provenienti da intermediari finanziari iscritti ex articoli 106 e 107 TUB e, tra questi, un aumento delle segnalazioni effettuate dai *money transfer*.

4. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

4.1 Le responsabilità di vigilanza

Il sistema di vigilanza e controllo è stato ampiamente modificato dal decreto legislativo 231/2007 che ha individuato con più precisione le autorità responsabili della vigilanza sulle diverse categorie, oggi tenute agli adempimenti antiriciclaggio, e ne ha definito i poteri.

In proposito, è previsto che le Autorità di vigilanza verifichino l'osservanza degli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e assicurino che i soggetti vigilati mantengano livelli di integrità adeguati.

Fino al 22 aprile 2006 l'attività di monitoraggio, diretta a prevenire i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha riguardato il solo sistema finanziario. Infatti, la normativa antiriciclaggio in vigore imponeva solo agli intermediari (enti creditizi e finanziari) una serie di adempimenti finalizzati a far emergere flussi finanziari anomali e a consentire il tempestivo intervento delle autorità competenti.²⁰ Successivamente al 22 aprile 2006, l'attività di monitoraggio ha riguardato anche gli altri soggetti obbligati.

La verifica dell'osservanza degli obblighi di identificazione, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette costituisce uno degli aspetti più significativi dell'attività di vigilanza che, nel regime previgente al decreto legislativo 231/2007, era affidata all'UIC, d'intesa con le Autorità di vigilanza di settore, nonché in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e il Nucleo speciale polizia valutaria. (NSPV).²¹

²⁰ Con l'entrata in vigore dei DD.MM 141 e 143 del 2006 gli obblighi sono stati estesi ai professionisti e agli operatori non finanziari.

²¹ In dettaglio, in base alle disposizioni della l. 197/91, alle citate autorità erano attribuite le seguenti competenze:

- l'UIC con una competenza di carattere generale in materia di antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo estesa all'intero comparto degli intermediari abilitati, con possibilità di intervento, in via surrogatoria, nei settori di cui sopra.
- la Banca d'Italia ha verificato l'osservanza delle norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel quadro dei compiti di vigilanza prudenziale ad essa attribuiti nel settore creditizio e finanziario;
- la Consob, con responsabilità di vigilanza nel settore dei servizi di investimento;
- l'Isvap con funzioni di controllo nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina delle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione;
- il Ministero dello sviluppo economico con attribuzioni di vigilanza nei confronti delle società fiduciarie autorizzate ex legge 1966/39;
- il NSPV della Guardia di finanza con la competenza sul controllo dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nei confronti di alcuni intermediari e, dal 22 aprile 2006, di altri soggetti. [Le rispettive attribuzioni andrebbero meglio chiarite]

Le verifiche, in particolare, sono volte a riscontrare l'osservanza degli obblighi in materia di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni nell'archivio unico informatico attraverso opportune campionature dell'operatività tipica dei soggetti obbligati. Costituiscono oggetto di esame, inoltre, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi organizzativi adottati dal soggetto sottoposto a vigilanza, delle procedure automatizzate di rilevazione, del controllo interno e dell'addestramento dei dipendenti.

Sono, altresì, oggetto di verifica le procedure per l'individuazione e la valutazione delle operazioni che presentano profili di anomalia, suscettibili di approfondimento, nonché dei presidi predisposti dai soggetti obbligati, per adempiere le misure emanate per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

4.1.1 Gli interventi ispettivi.

I controlli effettuati nello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle diverse autorità, risultano così ripartiti:

- l'UIC ha effettuato interventi ispettivi in 20 intermediari bancari e 16 intermediari non bancari (3 società fiduciarie "statiche", 4 società di intermediazione mobiliare (SIM), 1 società di gestione del risparmio (SGR), 7 compagnie assicurative e un cambiavalute abilitato a operare in contanti con sede a Campione d'Italia)
- la Banca d'Italia ha condotto 178 verifiche ispettive che hanno riguardato 144 banche, 6 società di intermediazione mobiliare, 16 società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB e 12 società di gestione del risparmio;
- l'Isvap ha svolto accertamenti ispettivi presso 8 direzioni generali di società assicuratrici operanti nei rami vita e danni nonché presso 11 intermediari assicurativi di due società di assicurazione verificate;
- la Consob nel corso dei 2007 ha svolto 12 verifiche ispettive di cui 4 nei confronti di banche, 5 nei confronti di società di intermediazione mobiliare (SIM) e 3 nei confronti di società di gestione del risparmio (SGR);
- la Guardia di finanza ha condotto direttamente 341 ispezioni antiriciclaggio e 1225 ispezioni finalizzate al contrasto del finanziamento del terrorismo.

4.1.2 Gli esiti delle verifiche ispettive.

L'azione di vigilanza sugli intermediari creditizi e finanziari ha evidenziato un sostanziale rispetto degli adempimenti indicati dalla normativa primaria e secondaria e un'attenzione del sistema creditizio e finanziario alle problematiche della lotta al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nel settore degli intermediari non bancari sono stati rilevati alcuni ambiti di criticità, in particolare sotto l'aspetto della conoscenza del cliente, impegno spesso apertamente delegato alla collegata banca in quanto propositiva del rapporto, ovvero trascurato nei casi di reti di vendita a distanza. Tale ambito di criticità distoglie palesemente il soggetto obbligato dal cd. approccio basato sul rischio, con evidente distacco da quella responsabilità di valutazione complessiva del cliente che il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha reso ancor più essenziale.

L'*Ufficio italiano dei cambi* ha effettuato 7 segnalazioni all'Autorità giudiziaria per omesse registrazioni di rapporti ed operazioni negli archivi unici informatici aziendali; ha elevato 13 processi verbali di accertamento per omesse segnalazioni di operazioni sospette e 12 processi verbali di accertamento per omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze di irregolarità in tema di circolazione di assegni.

L'*Isvap* ha, inoltre, evidenziato che, a fronte di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate dalle Direzioni generali di società assicuratrici, è stato riscontrato un ritardo pressoché generalizzato nella trasmissione dei dati da parte della rete distributiva e un non corretto utilizzo degli applicativi informatici.

Sono stati, inoltre, rilevati dai vari organi di vigilanza:

- casi di inadempienza, riguardanti soprattutto errate o incomplete registrazioni delle causali delle transazioni, perlopiù attribuibili a disfunzioni procedurali
- carenze nelle procedure organizzative e di controllo interno degli intermediari soggetti a vigilanza, nonché disfunzioni nell'applicazione delle procedure informatiche, soprattutto in relazione agli obblighi di registrazione nell'archivio unico informatico di operazioni (anche a causa della tendenza a esternalizzare tale attività).
- carenze riguardanti la formazione e la sensibilizzazione del personale non sempre svolta con la necessaria sistematicità e continuità, con riflessi negativi

sulla corretta applicazione degli adempimenti inerenti l'identificazione della clientela e la rilevazione delle operazioni anomale;

- casi di insufficiente consapevolezza, da parte del personale, dell'importanza della collaborazione attiva, dovuta talvolta alla non piena comprensione dei rischi operativi, economici e reputazionali connessi a un eventuale coinvolgimento dell'intermediario in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

Quanto alle segnalazioni di operazioni sospette, è stato rilevato che i soggetti obbligati tendono a concentrare la loro attenzione sull'esame delle singole transazioni/operazioni, in particolare alle operazioni in contanti, effettuando analisi insufficienti nei confronti di operatività più complesse poste in essere dal cliente.

La Consob ha effettuato 4 verifiche ispettive nei confronti di SIM che hanno comportato specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa tra la Consob e l'U.I.C.

4.1.3 Gli esiti delle verifiche ispettive della Guardia di finanza

Nel 2007, la Guardia di finanza ha svolto 341 ispezioni antiriciclaggio, con un incremento del numero dei controlli del 13,5 per cento rispetto al 2006.²²

I risultati conseguiti sono indicati nella tabella 11:

Tab. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE GDF	
	2007
Ispezioni antiriciclaggio	341
- Violazioni amministrative	47
- Violazioni penali	362
Denunciati	618
Verbalizzati	76

(fonte GDF)²³

La maggior parte degli interventi ispettivi ha riguardato la categoria degli agenti in attività finanziaria e degli intermediari finanziari, in quanto tali categorie risultano connotate dal più alto indice di rischio di irregolarità, nonché anche altri soggetti destinatari della normativa (tabella 12).

²² Nel 2007, le attività ispettive sono state sviluppate dal Nucleo speciale di polizia valutarie sia direttamente sia delegando i Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia.

²³ Il dato relativo alle violazioni penali (tabella 11), si riferisce principalmente a omessa identificazione, omessa istituzione AUI e abusivo esercizio di attività finanziaria.

Tab. 12 - INTERVENTI ISPETTIVI Categoria	Ispezioni concluse	Violazioni
Agenzia attività finanziaria	251	259
Agenzia attività finanziaria - Mediatore creditizio	2	4
Agenzia di mediazione immobiliare	13	14
Antiquario	1	2
Attività di corrieri diversi dalle PP.TT.	2	2
Avvocato	2	2
Broker assicurazioni	2	2
Cambiavalute	1	3
Galleria d'arte e case d'asta	1	1
Intermediario finanziario ex art. 106	21	60
Intermediario finanziario ex art. 113	4	3
Mediatore creditizio	14	26
Notaio	10	14
Promotore e mediatore finanziario	3	3
Servizi contabili e fiscali	12	14
Intermediario finanziario ex art. 155 c. 4	1	
Consulente del lavoro	1	
TOTALE	341	409

(fonte Guardia di Finanza)

Delle 251 ispezioni concluse nei confronti delle agenzie di attività finanziaria, 41 hanno riguardato agenti in attività finanziaria per la gestione di *money transfer* da parte di soggetti di etnia cinese che si sono concluse con:

- l'accertamento d'irregolarità per 32 operatori (pari al 78,05 per cento del totale);
- la denuncia all'Autorità Giudiziaria di 66 soggetti;
- l'individuazione di 5 violazioni amministrative e 49 violazioni penali, di cui:
 - 16 per omessa iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo. n. 374/1999;
 - 12 per violazioni agli obblighi d'identificazione e registrazione della clientela;
 - 20 per omessa istituzione dell'archivio unico informatico.

Le verifiche sull'osservanza della disciplina antiriciclaggio e della regolarità delle operazioni di trasferimento dei fondi nel settore del *money transfer*²⁴ hanno dunque avuto una particolare attenzione da parte della Guardia di finanza. L'azione di monitoraggio e verifica ispettiva è stata finalizzata anche al contrasto del fenomeno del terrorismo sotto il profilo finanziario. A tal fine, sono state effettuate 1225 ispezioni nei confronti di agenzie di *money transfer*, allo scopo di intercettare i flussi, spesso di origine lecita e di piccola dimensione, che potrebbero essere destinati a finanziare il terrorismo e veicolati tramite circuiti paralleli al mondo bancario.

Tabella 13 – ISPEZIONI NEI CONFRONTI DI AGENZIA DI MONEY TRANSFER	2007
<i>Ispezioni nei confronti di "Money transfer"</i>	1225
<i>Persone denunciate per abusiva attività finanziaria</i>	866
Tabella 14 - ISPEZIONI NEI CONFRONTI DI AGENZIA DI MONEY TRANSFER	2007
<i>Persone coinvolte/indagate (art. 270 bis-270 quinquies c.p.)</i>	78
<i>Persone trattate in arresto</i>	14

(fonte GdF)

I dati rilevati dalle tabelle 13 e 14, evidenziano che le ispezioni nei confronti dei *money transfer* sono quasi raddoppiate rispetto al 2006 (nel 2006 le ispezioni eseguite furono 630), così come risulta aumentato il numero delle persone trattate in arresto per fatti di terrorismo.

Tra le operazioni condotte, di particolare rilievo è l'operazione "*Easy money*", condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Ancona e dal Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, che ha portato alla scoperta di 410 subagenzie abusive di servizi di pagamento e alla denuncia di oltre 400 responsabili.

Nel corso delle suddette indagini sono emerse tracce di rimesse a favore di soggetti affiliati a organizzazioni terroristiche inseriti nelle black list delle Nazioni unite.

²⁴ Questo sistema di trasferimento fondi, utilizzato dalla maggior parte degli immigrati per inviare nei vari paesi di origine i soldi guadagnati, è caratterizzato da tempi brevissimi di invio-ricezione, non richiede la titolarità di un conto corrente o di carta di credito e può arrivare in tutto il mondo, anche in piccoli centri dove spesso manca uno sportello bancario o postale. L'organizzazione è articolata in grandi agenti nazionali che a loro volta stipulano a catena contratti di mandato con sub-agenti. L'elevata velocità del servizio offerto, i vantaggi in termini di maggior anonimato e la diffusione capillare di agenzie preposte a tali attività rendono il sistema vulnerabile al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale.

5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Gli adempimenti e i controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio sono funzionali anche all'azione contro il finanziamento del terrorismo. Gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione dei relativi dati e di segnalazione di operazioni sospette impediscono difatti che il sistema finanziario possa essere utilizzato per il finanziamento del terrorismo.

Disposizioni specifiche sono state emanate per rendere applicabili in Italia le misure contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo decise dalla comunità internazionale. Si tratta delle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo di New York dell'8 dicembre 1999, dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dalle raccomandazioni del GAFI. Le disposizioni nazionali integrano e completano la normativa europea in materia di congelamento di beni dei sospetti terroristi.²⁵

All'indomani degli attacchi dell'11 settembre l'Italia ha adottato, basandosi sull'esperienza maturata nella lotta al terrorismo interno e alla mafia, un ampio ed articolato quadro normativo ed istituzionale di prevenzione e contrasto del terrorismo e del finanziamento del terrorismo.²⁶

Da ultimo, il decreto legislativo 109/2007, di cui si sono già delineati gli elementi principali, ha sistematizzato e completato il quadro normativo di riferimento.

²⁵ La normativa europea in tema di congelamenti è stata adottata, per la gran parte, con regolamenti. È pertanto direttamente applicabile nei paesi membri.

²⁶ Il decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 convertito nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, ha istituito il Comitato di sicurezza finanziaria, esteso le competenze dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza in materia di anti-riciclaggio alla lotta del finanziamento del terrorismo, introdotto sanzioni per la violazione delle misure di congelamento disposte dai regolamenti comunitari.

Il decreto legge del 18 ottobre 2001, n. 374 convertito nella legge 15 dicembre 2001, n. 438, ha introdotto il reato di finanziamento del terrorismo (articolo 270-bis c.p.); esteso la condotta terroristica anche ad atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, disposto l'applicazione delle misure preventive anti-mafia alla lotta al terrorismo ed ampliato i poteri investigativi in questo ambito.

Il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ha previsto la facoltà del Ministro dell'interno, o per sua delega del Prefetto, di disporre l'espulsione dello straniero nei cui confronti vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; ha ulteriormente ampliato l'applicazione delle misure antimafia per il contrasto del terrorismo; ha introdotto tre nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo: l'articolo 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); l'articolo 270-quinques (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e l'articolo 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo).

In materia di lotta al finanziamento del terrorismo si segnala altresì l'attività condotta dalle Procure della Repubblica presso le quali sono stati registrati procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo i cui dati sono stati segnalati al Comitato di sicurezza finanziaria tramite il Ministero di giustizia (tabella 15).

Tab. 15 - Procedimenti penali per delitti commessi ex art. 270-bis c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Anno di riferimento: 2006.

DISTRETTI	NUMERO PERSONE		
	c/o UFFICI GIUDICANTI	c/o PROCURE DISTRETTUALI C/ noti ed ignoti (*)	
		ISCRITTI	PENDENTI (**)
NORD	51	185	588
CENTRO	56	19	91
SUD	28	91	196
ISOLE	3	131	348

(*) al 78,9 per cento delle persone coinvolte è stato contestato il delitto ex art 270-bis.

(**) i procedimenti pendenti sono tutti quei procedimenti per i quali il PM non ha ancora effettuato una richiesta di tipo definitivo (richiesta archiviazione, richiesta rinvio a giudizio) o non ha deciso altra disposizione definitiva (incompetenza, riunione, ...).

Fonte: Ministero Giustizia.

5.1 Le designazioni

Nella strategia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per combattere il terrorismo, un ruolo importante gioca il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche.²⁷

Due sono le direttrici seguite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite:

- la prima direttrice, basata sulla risoluzione 1267 (1999),²⁸ impone l'adozione di misure di congelamento nei confronti di individui ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda ed ai Talebani. La lista dei destinatari di queste misure è decisa dal Comitato sanzioni istituito dalla risoluzione 1267 (1999), organo sussidiario del Consiglio di sicurezza, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri;
- la seconda direttrice, basata sulla risoluzione 1373 (2001), richiama la responsabilità dei singoli Stati per l'adozione di misure di contrasto al terrorismo, tra cui il congelamento, a prescindere dalla matrice ideologica o

²⁷ Le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite hanno assunto la forma di risoluzioni adottate in virtù del capitolo VII della Carta e dunque vincolanti per gli Stati membri.

²⁸ E le seguenti 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617(2005).

dall'ambito territoriale dell'azione terroristica. A differenza dell'azione contro Al Qaeda, in questo ambito le Nazioni unite non hanno elaborato una lista di soggetti, ma hanno posto le basi di un impianto generale di lotta al terrorismo, rimettendo ai singoli Stati membri il potere/dovere di individuare autonomamente soggetti/entità da sottoporre a congelamento.

Queste risoluzioni sono state recepite dall'Unione europea. In particolare:

- la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002 hanno dato attuazione alla risoluzione 1267 (Osama Bin Laden, Al Qaeda e Talebani) recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni unite. Tutti i paesi membri dell'Unione hanno l'obbligo di congelare fondi e risorse economiche dei soggetti inclusi in tali liste;
- la posizione comune 931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, hanno dato attuazione alla risoluzione 1373. I soggetti ai quali dovranno essere applicate le misure di congelamento sono decisi dall'Unione europea, sulla base di proposte presentate da ciascuno Stato membro - alla luce delle investigazioni condotte dalle rispettive forze di polizia e delle decisioni di autorità competenti - e su cui è stata raggiunta l'unanimità del Consiglio dell'Unione europea.

In Italia spetta al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)²⁹ monitorare l'attuazione delle misure di congelamento e designare agli organi competenti delle Nazioni unite e dell'Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai

²⁹ Il Comitato di sicurezza finanziaria è presieduto dal Direttore Generale del Tesoro. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, della giustizia, degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dalla Unità di informazione finanziaria. Fanno, inoltre, parte del Comitato, con l'integrazione di un rappresentante dell'Agenzia del demanio per lo svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento, un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il decreto 231/2007 ha previsto, altresì, la partecipazione al Comitato di un rappresentante dell'ISVAP (art. 63, comma 6). Tali istituzioni comunicano al Comitato, in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alle sue materie di competenza.

Il Comitato delinea la strategia del nostro paese nella lotta al finanziamento del terrorismo, monitora il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo ed assicura il necessario coordinamento con le attività degli altri paesi, soprattutto del gruppo G7, promuovendo il dialogo e la collaborazione allo scopo di massimizzare lo scambio di informazioni. A tal fine, il Comitato ha attivato canali di comunicazione con la magistratura ed, in particolare, con le Procure della Repubblica ed ha rapporti con il Dipartimento per le informazioni di sicurezza.

In particolare, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- definisce le politiche di lotta al finanziamento del terrorismo, coordinando l'azione delle autorità coinvolte nella lotta contro il suddetto fenomeno; segue ed indirizza l'attività internazionale in ambito GAFI e Unione europea;
- è interfaccia istituzionale degli omologhi organismi degli altri Paesi nonché degli organismi internazionali competenti in materia;
- analizza le problematiche riscontrate nella lotta al finanziamento del terrorismo ed individua le misure da adottare;
- è autorità competente in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti/entità sospettati di terrorismo.

fini dell'applicazione delle misure di congelamento.

Il meccanismo di designazione si apre con la proposta iniziale di uno dei membri del CSF, in genere di una forza di polizia, prevede la preparazione di un dossier contenente tutte le informazioni necessarie per l'inserimento nelle liste dei terroristi e si conclude con la decisione del CSF e l'elaborazione della proposta di designazione da sottoporre, per il tramite delle autorità diplomatiche, al Consiglio dell'Unione europea o al Comitato sanzioni delle Nazioni unite.

Nell'espletamento di tale attività, il CSF tiene conto in particolare:

- dello stato del procedimento penale e, qualora esso si trovi nella fase delle indagini preliminari, dell'adozione di provvedimenti di natura giurisdizionale;
- dell'idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, l'identificazione certa dei soggetti indicati, evitando il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili.

Durante la preparazione della designazione il CSF si può avvalere dell'UIF per assicurare la diffusione tra gli intermediari finanziari, con modalità che assicurino la necessaria segretezza, dei dati identificativi dei soggetti e può richiedere informazioni relative ai loro rapporti e alle operazioni a loro riferibili.

Su proposta italiana, sono stati inseriti nelle liste dell'Unione europea 1 organizzazione terroristica e 17 individui ad essa appartenenti. Inoltre il Comitato per le sanzioni 1267 ha deciso l'inclusione nelle liste delle Nazioni unite di 70 individui e 15 entità (il dettaglio nella tabella 16) designati dall'Italia, in alcuni casi assieme ad altri Paesi.

Tab. 16 - Designazioni proposte dall'Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999)

<i>Designazioni</i>	<i>Data inserimento liste</i>	<i>Individui</i>	<i>Entità</i>
1	24-apr-02	9	1
2	03-set-02	11	14
3	25-giu-03	16	
4	12-nov-03	15	
5	17-mar-04	10	
6	23-giu-04	6	
7	29-lug-05	3	
8	02-ago-06	3	
<i>Totale</i>		<i>73</i>	<i>15</i>

5.1.1 La procedure per dare attuazione alle risoluzioni delle Nazioni unite.

A complemento di questo quadro generale, l'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007 ha previsto delle procedure per poter dare diretta attuazione, nelle more dell'adozione delle deliberazioni dell'Unione europea, a misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia per il contrasto del finanziamento del terrorismo sia nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

In via generale, le risoluzioni delle Nazioni Unite sono recepite tramite deliberazioni dell'Unione europea: posizioni comuni, emanate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e regolamenti adottati ai sensi degli art. 60, 301 ed, in alcuni casi, 308 del Trattato CE. Tali regolamenti, com'è noto, rendono direttamente applicabili negli Stati membri le misure di congelamento senza necessità di alcun atto di recepimento, salvo le opportuna modalità operative decise a livello nazionale.

Le tipologie di regolamento richiamate rispondono a due differenti finalità, essendo i primi strumento di contrasto del terrorismo, i secondi di politica estera. Alla diversa finalità, si contrappone la condivisione dello strumento, cioè il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti in Italia dai soggetti (persone fisiche, giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni) specificamente individuati nei regolamenti medesimi.

Il ritardo - in alcuni casi l'impossibilità - dell'Unione Europea, nel dare attuazione alle risoluzioni, rendono l'Italia, in assenza di una legislazione nazionale a supporto, inadempiente rispetto a quanto deciso dal Consiglio di sicurezza. In tal modo è reso disatteso l'obbligo di congelamento disposto dalle Nazioni unite. Ciò, oltre a costituire una grave inadempienza a livello internazionale, rischia di produrre la fuga di fondi o l'occultamento di risorse economiche, con l'inevitabile effetto di rendere poco efficaci le misure sanzionatorie una volta entrata in vigore la relativa normativa comunitaria.

Con il nuovo meccanismo, si prevede che le risoluzioni vengano implementate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto

con il Ministro degli esteri, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria. Tale decreto, che diventa efficace il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recepisce l'elenco dei soggetti, persone fisiche ed entità, designati dal Consiglio di sicurezza o da un suo Comitato nonché, sulla base delle medesime risoluzioni, le ipotesi di esenzioni dal congelamento.

5.2 I congelamenti.

Il congelamento dei beni e delle risorse economiche³⁰ di un determinato soggetto è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007.

L'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento è comunicata all'UIC entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie.³¹

L'UIC cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Nel corso del 2007, l'UIC ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio di soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

³⁰ Il congelamento è una misura di tipo amministrativo che comporta il divieto di compiere atti dispositivi degli *assets* congelati, sia come divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti (persone fisiche, giuridiche, gruppi, entità o organizzazioni). Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche. Il congelamento produce effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati dal Ministro dell'economia di concerto al ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 109 del 2007, contenenti le liste dei soggetti o entità designati sino a quando i soggetti permangono nelle suddette liste allegate ovvero sino a quando non siano autorizzate esenzioni dal congelamento.

³¹ In particolare, secondo quanto disposto da combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n.109 del 2007 e dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007, i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo 231 del 2007 devono:

- comunicare alla UIF entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- comunicare alla UIF le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- comunicare alla UIF, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

Tab. 17 - Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002-2007

<i>Anno</i>	<i>Soggetti con conti congelati</i>	<i>Conti congelati</i>	<i>Valore dei conti congelati (Euro)</i>
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900

(Fonte: UIC)

La flessione dei congelamenti dall'anno 2006 all'anno 2007 è dovuta alla revoca di alcune misure di congelamento disposta nel corso del 2007, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato sanzioni 1267 (tabella 17).

Sia nell'ambito della disciplina del regolamento (CE) 881/2002 sia in quello del regolamento (CE) 2580/2001 sono previste delle procedure per autorizzare la liberazione di parte dei fondi congelati per motivi umanitari.

5.2.1 Il congelamento dei beni non finanziari

Mentre con riferimento al congelamento dei fondi non si pongono problematiche di rilievo, nel caso delle risorse economiche (quali aziende, beni mobili e immobili) si rilevano criticità legate alla necessità di inibire l'utilizzo di tali risorse per finalità di finanziamento del terrorismo ed, al contempo, di impedirne il deterioramento e di tutelare i diritti e gli interessi dei terzi in buona fede (quali i dipendenti dell'azienda congelata o i creditori). Da qui, l'esigenza di dettare una disciplina che definisca puntualmente le modalità applicative del congelamento, completando le disposizioni già contenute nella normativa comunitaria di riferimento. Il decreto legislativo 109/2007 individua nell'Agenzia del demanio il soggetto responsabile della gestione e della conservazione dei beni oggetto di congelamento, disegnando al contempo un articolato sistema di coordinamento tra le autorità competenti in materia e segnatamente con il Nucleo

speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Sono fatte salve, ad ogni modo, alla luce delle relative peculiarità, le discipline di settore previste per gli intermediari vigilati dal TUB e dal TUF.

Precedentemente all'adozione della nuova normativa, il Comitato di sicurezza finanziaria ha dovuto confrontarsi con il congelamento di un hotel, scongelato poi nel corso del 2007 a seguito delle decisioni adottate dal Comitato sanzioni 1267. A tal fine, il Comitato si è avvalso del supporto operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Al fine di impedire che la risorsa economica potesse essere utilizzata quale strumento di finanziamento del terrorismo e garantendo al contempo i diritti dei terzi in buona fede, il Comitato di sicurezza finanziaria nel 2005 aveva autorizzato l'esercizio dell'attività alberghiera a condizioni particolarmente restrittive, con obbligo di rendicontazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita. Il Nucleo speciale di polizia valutaria su delega del CSF ha proceduto periodicamente, con cadenza trimestrale, al controllo dell'andamento gestionale - mediante ispezione documentale della contabilità - finalizzato al riscontro del rispetto delle prescrizioni imposte dal Comitato. La procedura si è conclusa nel mese di novembre 2007 per effetto dell'avvenuta cancellazione dalle liste antiterrorismo dei soggetti interessati.

5.2.2 Le misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nel corso dell'anno 2007, il lavoro del Comitato di sicurezza finanziaria inerente al contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ha avuto un peso rilevante. In particolare, ciò con riferimento a quei paesi che si sono impegnati in programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e che, conseguentemente, sono stati sanzionati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite: segnatamente la Corea del Nord e l'Iran. Tali sanzioni sono state recepite dall'Unione europea.

La maggiore vigilanza del Consiglio di sicurezza su queste tematiche ed il corrente quadro internazionale hanno indotto anche il GAFI ad occuparsi dei profili finanziari connessi alla lotta alla proliferazione e dell'applicazione delle sanzioni decise dalle Nazioni unite.

Circa le misure sanzionatorie nei confronti dell'Iran, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1737 (2006) ha introdotto il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti,

posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità iraniane indicate dallo stesso Consiglio di sicurezza, nonché l'obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica vada a beneficio di dette persone o entità.

La risoluzione 1747 del 24 marzo 2007 ha inserito *Bank Sepah* nella lista dei soggetti destinatari della suddetta misura di congelamento. La banca iraniana ha una propria succursale in Italia, con sede in Roma.

Al fine di gestire tali misure restrittive, il Comitato di sicurezza finanziaria ha dettato specifiche linee d'intervento.

In tale quadro, la Banca d'Italia ha assunto iniziative sia per allertare gli intermediari finanziari sui flussi finanziari che alimentano i programmi di proliferazione, con specifico riguardo a rapporti intrattenuti con controparti iraniane, sia per gestire la posizione della filiale italiana di *Bank Sepah*.

5.2.2.1 Le *advisories* al sistema bancario italiano.

Il 14 dicembre 2006, la Banca d'Italia, nel richiamare le iniziative assunte dalla comunità internazionale per contrastare i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (risoluzione 1540(2004) e, con riferimento alla specifica situazione della Corea del Nord, risoluzione 1718 (2006), ha invitato gli intermediari vigilati a considerare gli effetti negativi sulla stabilità ed i rischi reputazionali e operativi insiti nell'instaurare, anche inconsapevolmente, rapporti con soggetti inseriti in liste internazionali o colpiti da iniziative di singoli Stati in relazione al coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nei citati programmi di proliferazione. In tale contesto è stata segnalata la circostanza che l'eventuale violazione delle misure di embargo nei confronti dei specifici soggetti disposte, in particolare, dagli Stati Uniti poteva pregiudicare l'attività degli intermediari che operano nel territorio statunitense tramite filiali o in prestazione di servizi senza stabilimento.

Alla luce della successiva citata risoluzione 1737 (2006) nei confronti dell'Iran, nonché delle misure restrittive adottate dagli Stati Uniti ai sensi dell'*Executive Order* n. 13382,³² il 14 febbraio 2007 la Banca d'Italia, ad integrazione della precedente comunicazione, ha diramato al sistema un nuovo

³² In particolare, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista allegata all'*Executive Order* 13382 *Bank Sepah* – Iran, la filiazione londinese, *Bank Sepah International* – Londra e Mr. Ahmad Derakhsgandeh, Presidente di *Bank Sepah* – Iran.

avviso, segnalando in particolare le nuove misure di embargo assunte in sede internazionale.

Infine, successivamente all'adozione della Risoluzione 1747(2007), con la quale le Nazioni unite hanno imposto agli Stati il congelamento di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche riconducibili ai soggetti indicati nella lista allegata, tra i quali figura la stessa Bank Sepah, la Banca d'Italia, in data 26 marzo 2007, ha diramato agli intermediari una nuova comunicazione segnalando, tra l'altro, la presenza di Bank Sepah nella richiamata lista.

5.2.2.2 Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah.

La Banca d'Italia ha effettuato accertamenti ispettivi di vigilanza nei confronti di *Bank Sepah* nel corso del 2006. Le risultanze ispettive hanno messo in luce significative inosservanze normative e disfunzioni nei controlli interni, con specifico riferimento all'applicazione della disciplina in materia di antiriciclaggio.

In relazione a ciò è stata avviata la procedura sanzionatoria nei confronti del legale rappresentante della filiale. Contestualmente, considerato che le risultanze ispettive assumevano rilievo per l'attività del Comitato, la Banca d'Italia ha provveduto a trasmettere al Presidente del Comitato³³ le parti del rapporto di ispezione di possibile interesse, riguardanti, in particolare, l'operatività della succursale italiana.

In relazione alla situazione di grave irregolarità in cui versava la filiale italiana della banca iraniana, anche alla luce del congelamento disposto dalla risoluzione 1747(2007), la Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2007 ha disposto, ai sensi degli artt. 76 e 77 del TUB, la gestione provvisoria della succursale, con contestuale nomina dei commissari. Successivamente, è stato disposto, sino al 26 maggio 2008, l'assoggettamento della filiale alla procedura di amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia.

La procedura di amministrazione straordinaria è stata accompagnata dall'autorizzazione a potere effettuare specifiche tipologie di pagamenti. Ciò, al fine di poter consentire a *Bank Sepah*, sotto il controllo delle Autorità, di effettuare alcuni pagamenti per far fronte ai costi di gestione ed ai debiti derivanti da impegni contrattuali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del congelamento. Tale

³³ A norma dell'articolo 1, comma 2 bis del decreto legge 369/2001, convertito con modificazione nella legge 431/2001.

autorizzazione è stata rilasciata, previo il parere positivo del competente organismo delle Nazioni unite, dal Comitato di sicurezza finanziaria.

5.3 Le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento

Le risorse economiche congelate non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, di utilizzo. Gli atti compiuti in violazione di questo obbligo sono nulli.

La violazione del congelamento e la violazione degli obblighi di comunicazione in capo agli intermediari finanziari sono sanzionabili. Per l'accertamento delle violazioni indicate si applicano le disposizioni del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, senza però necessità di acquisire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 32 del predetto Testo Unico. Gli illeciti riferiti a dette violazioni non sono obblabili.

Nel 2007 non sono state inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle misure di congelamento.

6 L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL MEF

6.1 Le sanzioni amministrative

Il Ministero dell'economia e delle finanze irroga le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcune violazioni della normativa antiriciclaggio. Nel 2007 sono stati definiti con provvedimento 1676 procedimenti amministrativi e irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per l'importo complessivo di 16,4 milioni di euro³⁴. Nella tabella 18 i procedimenti amministrativi sono suddivisi per tipologia di infrazione.

Tab. 18 - Tipologia infrazione	N. Proced. Amm. vi
Trasferimenti di contante e di titoli al portatore	1089
Assegni privi della clausola di non trasferibilità e/o dell'indicazione del beneficiario	486
Obbligo di ridurre a 12.500 euro il saldo dei libretti di deposito al portatore	7
Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette	23
Mancata comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all'articolo 1 legge 197/91	71
Totale decreti sanzionatori	1106
Decreti di proscioglimento	173

³⁴ Altri 200 procedimenti circa sono stati definiti dalle Direzioni territoriali economia e finanze.

Provvedimenti di archiviazione	342
<i>Totale provvedimenti emessi</i>	1676
<i>Totale sanzioni irrogate (000 euro)</i>	16.384

Le segnalazioni di ipotesi di infrazione e le contestazioni pervenute al MEF sono state circa 8.000; di queste circa 3600 sono stati definite mediante il pagamento in forma ridotta (oblazione) per un totale di circa 9,4 milioni di euro.

Dall'entrata in vigore della legge antiriciclaggio sono stati definiti circa 27.800 procedimenti amministrativi per un totale di sanzioni irrogate pari a circa 98 milioni di euro.

6.2 Le modifiche organizzative e normative per migliorare l'efficacia dell'attività sanzionatoria.

Continua il progetto di razionalizzazione del procedimento sanzionatorio, finalizzato a ottenere guadagni di efficacia ed efficienza. I risultati conseguiti confermano la positività delle scelte effettuate mediante l'introduzione della possibilità di definire il procedimento attraverso l'istituto dell'oblazione e, in particolare, attraverso il decentramento amministrativo del procedimento stesso.³⁵

Nel corso del 2007 è proseguito il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e lo sviluppo dei sistemi informatici. In particolare, la diffusione del sistema SIGIWEB, le procedure di digitalizzazione dei documenti amministrativi e la predisposizione di modulistica *on-line*, hanno migliorato l'efficienza e l'efficacia della fase procedimentale e consentito una proficua interazione tra l'Amministrazione centrale e le Direzioni territoriali, permettendo la condivisione, tra l'altro, anche delle scelte interpretative della normativa ai fini della definizione dei procedimenti.

L'applicazione del decreto legislativo 231/2007 consentirà, inoltre, di ridurre sensibilmente il numero delle infrazioni maggiormente contestate e attribuibili, nella maggior parte dei casi, a negligenza o distrazione. Il riferimento è alla violazione, già prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 197/1991, della mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni di importo superiore al limite di legge, tale infrazione è oggi contemplata dall'articolo 49, comma 5, del decreto 231/2007. La previsione, contenuta nel comma 4, che le

³⁵ La possibilità di definire il procedimento mediante oblazione è ammessa soltanto per la violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Nella previgente normativa articolo 1, commi 1 e 2). Per le stesse violazioni la competenza sanzionatoria è stata delegata a 9 Direzioni provinciali del tesoro (dal 1 gennaio 2008 Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze).

banche e Poste Italiane S.p.A. rilascino carnet di assegni con apposta la clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo di assegno (a meno che non vi sia richiesta scritta del cliente di rilascio di carnet di assegni in forma libera), pur se finalizzata principalmente a limitare la circolazione impropria di assegni al portatore, spesso affiancati a forme di truffe e frodi e, quindi, posta innanzitutto a tutela del risparmiatore e a protezione dell'integrità del sistema finanziario, avrà inevitabilmente come conseguenza una riduzione delle infrazioni di cui all'articolo 49, comma 5, dovute a semplice negligenza o distrazione da parte del soggetto che compila l'assegno, piuttosto che a intenti illeciti finalizzati al riciclaggio.

7 LA NORMATIVA SUI CONTROLLI DEL DENARO IN ENTRATA E IN USCITA DALLE FRONTIERE ESTERNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA. IL REGOLAMENTO CE 1889/2005.

Il 15 dicembre 2005 è entrato in vigore il regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 26 ottobre 2005 e relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

La sua applicazione è stata differita al 15 giugno 2007, per consentire agli Stati membri di armonizzare le legislazioni nazionali.

L'emanazione del regolamento ha avuto come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata, a sua volta, dalla direttiva 2001/97/CE. La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari ed attraverso taluni tipi di professioni.

Poiché si è prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti, si è voluto creare a livello comunitario un sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce. Alcuni paesi, tra cui l'Italia, erano già dotati di un siffatto sistema di sorveglianza se pur per altri fini, come evidenzia nelle premesse lo stesso regolamento, sostenendo, nel contempo, la necessità di un'armonizzazione almeno degli elementi fondamentali del sistema, pena il non corretto funzionamento del mercato interno per le disparità legislative.

Il regolamento CE n. 1889/2005 prevede:

- l'obbligo di dichiarazione, fornita in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, a carico di ogni persona fisica

che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, intendendosi per denaro contante anche strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni), compresi strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheques e strumenti incompleti firmati ma privi del nome del beneficiario;

- la specifica indicazione delle informazioni che la dichiarazione deve contenere, di fatto fornendo un modulo alle autorità competenti;
- l'attribuzione alle autorità competenti a ricevere la dichiarazione (per l'Italia sarà l'Agenzia delle dogane) di poteri di controllo delle persone fisiche, dei loro bagagli e mezzi di trasporto, nonché di trattenere il denaro contante mediante decisione amministrativa;
- la registrazione ed il trattamento delle informazioni, di fatto la creazione di un archivio, e la messa a disposizione delle informazioni alle autorità indicate nell'art. 22 della direttiva 2005/60/CE (per l'Italia la UIF), concretizzandosi così la finalità del regolamento;
- lo scambio delle informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e, a particolari condizioni, con la Commissione e con paesi terzi;
- la sanzionabilità delle violazioni all'obbligo di dichiarazione, lasciando, però, ai singoli Stati membri il compito di stabilire le sanzioni.

Per l'ordinamento italiano le maggiori novità sono state:

- la soglia a 10.000 euro da cui scatta l'obbligo di dichiarazione per i movimenti extra-comunitari di contante. La soglia prevista dalla normativa nazionale era di 12.500 euro (art. 3 del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167) e restava tale per i movimenti intra-comunitari;
- la specificazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dal modulo utilizzato in Italia, quali l'indicazione del destinatario del denaro contante, dell'origine e della destinazione del denaro contante, dell'itinerario seguito e del mezzo di trasporto utilizzato;
- la previsione di forme di coordinamento e scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del regolamento 1889/2005 e le autorità di cui all'art. 22 della direttiva 2005/60/CE, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un paese terzo e/o la Commissione, al fine di integrare l'obbligo di controllare le operazioni effettuate tramite intermediari, di cui alla direttiva 2005/60/CE, con l'obbligo di monitorare movimenti di denaro contante da e verso la Comunità.

Riguardo al primo punto, con decreto ministeriale del 15 giugno 2007 è stata adottata la soglia di 10.000 euro anche per i trasferimenti intra-comunitari.

Relativamente al secondo punto, dopo la dovuta consultazione con l'Ufficio italiano dei cambi, ora soppresso, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, è stato predisposto un decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 ed attualmente alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del commercio internazionale, al fine di integrare il modello di dichiarazione attualmente esistente con i nuovi dati richiesti dalla normativa comunitaria.

Riguardo al terzo punto, nella legge 25 febbraio 2008, n. 34, (comunitaria 2007) è stato inserito l'art. 15, che opportunamente delega il Governo ad adottare con uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle disposizioni normative introdotte dal regolamento 1889/2005.

È attualmente in preparazione uno schema di decreto legislativo delegato.

8 LA NORMATIVA SUI DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ORDINANTE CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI. IL REGOLAMENTO CE N. 1781/2006 .

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno emanato il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del 15 novembre 2006 che pone nei confronti delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nell'Unione europea (c.d. prestatori di servizi di pagamenti – PSP) obblighi riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che devono accompagnare i trasferimenti di fondi.

Il Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, si inserisce nel contesto delle iniziative finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del

finanziamento del terrorismo ed è volto a consentire una più rapida tracciabilità dei flussi trasferiti.

Un regime semplificato è previsto per i pagamenti intra-UE che vengono considerati alla stregua di pagamenti domestici; per tali operazioni - anche allo scopo di garantire il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento europei - è infatti previsto l'inserimento di informazioni semplificate (e cioè il solo numero di conto ovvero un codice identificativo unico) in luogo delle "complete informazioni" (nome, cognome, indirizzo, numero di conto) necessarie per i pagamenti extra-UE.

Il regolamento pone una serie diversificata di obblighi in capo ai diversi PSP coinvolti nel trasferimento di fondi. In particolare, per il PSP dell'ordinante si tratta di obblighi di completezza delle informazioni inviate, di loro verifica e conservazione. Per il PSP del beneficiario tali obblighi si sostanziano nella verifica di completezza delle informazioni ricevute e nell'adozione di comportamenti attivi in caso di loro incompletezza (ad es. rifiuto della transazione, richiesta delle compete informazioni) nonché nella conservazione delle informazioni ricevute.

9 L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

9.1 Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e i gruppi regionali di tipo GAFI³⁶.

Nel corso del 2007 l'attività del GAFI si è svolta come di consueto attraverso i sottogruppi tematici, quali:

- WGEI (*Working Group on Evaluations and Implementation*) che si è occupato dell'interpretazione dei criteri fissati nelle raccomandazioni;
- WGTYP (*Working Group on Typologies*) che si è occupato delle nuove tipologie di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo;
- WGTM (*Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering*) che si è occupato di definire linee guida in materia di finanziamento del terrorismo e dell'applicazione della Risoluzione ONU 1737;

³⁶ Nell'esercizio delle proprie funzioni, il GAFI, collabora con vari gruppi regionali, costituiti sul suo stesso modello: APG (*Asia/Pacific Group*); CFATF (*Caribbean Financial Action Task Force*); Moneyval (*The Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Money Laundering Measures*); GAFISUD (*FATF for South America*); MENAFATF (*FATF for Middle East and North Africa*); FATF Style Regional Bodies (FSRBs), cioè EAG (*Eurasian Group*), ESAAMLG (*Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group*) e GIABA (*Intergovernmental Action Group against Money-laundering in Africa*). Altre organizzazioni partecipano alle attività GAFI, e tra le più importanti ricordiamo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale (WB), il Gruppo Egmont, La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Centrale Europea (ECB), l'OCSE.

- ICRG (*International Cooperation Review Group*) che si è occupato di sviluppo della cooperazione internazionale concretizzatosi in un *Public Statement*.

Sono proseguite le *mutual evaluations*³⁷ dei paesi membri tra i quali si citano la Cina (che è stata ammessa come Paese membro), la Finlandia, il Regno Unito, la Grecia e la Turchia. È continuato il processo di inserimento in qualità di paesi membri di Corea e India che attualmente, pur con condizioni diverse, sono ammessi in qualità di osservatori.

Sono inoltre stati pubblicati sei rapporti di tipologie: “*New payment methods*”, “*Misuse of corporate vehicles*”, “*Money laundering associated with (value added tax) VAT carousel fraud*”, “*Complex money laundering techniques: a regional view*”, “*ML/TF through the real estate sector*” e “*Laundering proceeds of illegal narcotics trafficking*”.

Nel 2007 la Presidenza è stata assunta dal Regno Unito, che ha proseguito lo studio delle possibili interferenze tra corruzione e riciclaggio inserendo nella metodologia di valutazione del GAFI anche alcuni strumenti propri del contrasto alla corruzione.

Inoltre, nell'ambito della Plenaria del giugno del 2007, il GAFI ha emanato una *Guidance* che ha fissato un quadro generale nell'ambito del quale trova collocazione ogni iniziativa sul piano finanziario che darà implementazione alle varie risoluzioni dell'ONU emanate per contrastare i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa: in allegato alla stessa vengono previste sanzioni nei confronti delle istituzioni finanziarie designate dalla risoluzione dell'ONU 1747 del 2007. Nel corso della Plenaria del successivo ottobre è stata approvata una seconda *Guidance* specificatamente rivolta all'implementazione delle misure da adottare verso i soggetti che pongono in essere attività di finanziamento in favore dell'Iran contravvenendo ai divieti posti dalle risoluzioni ONU 1737 e 1747, che invita altresì il sistema finanziario ad adottare ogni cautela e attenzione verso la clientela che, per le attività svolte, è più esposta a detto tipo di rischio.

Tra le altre attività intraprese si segnala il rilancio del dibattito con il settore privato per la individuazione di forme di riciclaggio e di idonei strumenti di

³⁷ Il GAFI, inoltre, attraverso un sistema di *mutual evaluations*, controlla il rispetto degli standard fissati dalle 40+9 Raccomandazioni da parte degli Stati membri, valutando di conseguenza i progressi da essi realizzati nella adozione di misure di contrasto agli illeciti finanziari del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'esercizio del GAFI si apre nel mese di luglio e si conclude nel mese di giugno dell'anno successivo. Ogni anno la Sessione Plenaria si riunisce tre volte, una volta nella capitale del paese di provenienza del Presidente e le altre due presso la sede dell'OCSE a Parigi. Nell'arco della settimana di lavoro si tengono anche le riunioni degli esperti dei vari sottogruppi tematici.

contrasto, da inserire in apposite *guidelines* e la pubblicazione di un *Public Statement* nel quale sono state stigmatizzate le elevate condizioni di rischio sussistenti nella Repubblica islamica dell'Iran per quanto riguarda il sistema antiriciclaggio. È stata lanciata la proposta per la realizzazione nel 2008 di un sistema globale di valutazione della minaccia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che sottolinei questi due fenomeni criminali. Una riunione tenutasi a Bangkok tra GAFI e APG (*Asia Pacific Group*) ha favorito il coordinamento di esperti in tipologie.

Per quanto riguarda l'Italia nel corso della Plenaria di ottobre si è avuto il primo *follow-up* di valutazione, facente seguito al rapporto relativo alla situazione 2005, anno in cui un gruppo di esperti del FMI ha effettuato per conto del GAFI la valutazione del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È stato possibile rappresentare i notevoli passi avanti fatti nel biennio 2005-2007, sia a livello giuridico che a livello di allargamento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a tutti i soggetti interessati.

La competenza in materia GAFI è assegnata al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai lavori del GAFI partecipano rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate: il Ministero dell'economia e delle finanze con il Dipartimento delle politiche fiscali e l'Agenzia delle dogane; il Ministero affari esteri; il Ministero della giustizia; la Direzione investigativa antimafia; la Guardia di finanza; la Banca d'Italia; l'Unità di informazione finanziaria; l'ISVAP; la CONSOB.

L'Italia svolge un ruolo assai attivo nella vita del GAFI. Nel 2007, oltre alla consueta attività di istituto, ha infatti organizzato ed ospitato, presso la sede del MEF, alcune riunioni internazionali. La prima di esse, a gennaio 2007, ha dato il via ufficiale alla costituzione dell'International Cooperation Review Group, presieduto da USA e Italia. Questo gruppo di lavoro si occupa precipuamente di individuare i paesi scarsamente collaborativi rispetto all'osservanza delle Raccomandazioni GAFI.

A settembre 2007, sempre presso il palazzo del MEF, sono state organizzate le riunioni intersessionali dell' *Ad Hoc group on membership*, del *Working Group on Typologies* e del *Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering*.

Dal 2007 l'Italia fa inoltre parte dello *Steering Group* del GAFI, gruppo composto da sette Paesi, e con il compito di supportare la presidenza di turno. Ne

fa sempre parte il Paese che ha ricoperto la presidenza precedente e quello designato alla presidenza successiva.

9.1.1 Gli altri gruppi regionali (Moneyval e Eurasian Group)

In ambito *Moneyval* nel corso del 2007 è stata in particolare effettuata la *mutual evaluation* del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di San Marino, alla quale ha partecipato come esperto legale un funzionario del MEF.

In ambito *Eurasian Group* i lavori del 2007 sono stati seguiti dall'ufficiale di collegamento della Guardia di finanza di stanza presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca.

9.2 Le attività svolte in ambito comunitario – La direttiva 2005/60/CE – La lista Paesi terzi equivalenti

In seno al Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che si riunisce periodicamente a Bruxelles, oggetto della discussione tra gli Stati membri e la Commissione è stata l'individuazione di criteri comuni sulla cui base valutare l'equivalenza dei Paesi extracomunitari, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Ne è scaturita la decisione di redigere una *white list* comune di paesi extracomunitari,³⁸ che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. In base alla bozza di lista redatta dalla Commissione, oltre ai membri del GAFI, sono considerati paesi terzi equivalenti anche i seguenti paesi non comunitari: Aruba, Antille olandesi (Territori d'oltremare olandesi), Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint Pierre e Michelon, Wallis e Futuna (territori d'oltremare francesi).

Quanto alle tre *Crown Dependencies* inglesi (Jersey, Guernsey e Isola di Man), Austria, Germania, Italia, Slovenia e Spagna, hanno presentato alla Commissione un documento nel quale chiedono il differimento dell'inserimento dei tre territori di cui sopra nella lista comune, per motivi prudenziali oltre che di credibilità dell'azione comunitaria in materia di prevenzione del riciclaggio e del

³⁸ Si tratta di paesi terzi che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. L'inclusione nella lista comune di paesi equivalenti comporterà principalmente due effetti:

- gli enti creditizi e finanziari situati in paesi terzi ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione;
- le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio potranno avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. In pratica, potranno fare affidamento sulle procedure di *customer due diligence* già compiute dall'intermediario extracomunitario per un determinato cliente ed evitare di ripetere tali procedure in Italia.

finanziamento del terrorismo. In considerazione della diversa posizione inglese, una soluzione di compromesso potrebbe essere costituita dalla previsione di una lista provvisoria ristretta (che escluda le tre *crown dependencies*), con l'aggiunta di una nota che consenta a quegli Stati membri che, come il Regno Unito e l'Irlanda, abbiano già adottato liste nazionali di equivalenza, di confermare l'inserimento nel loro ambito delle tre *crown dependencies*, in attesa della nuova imminente valutazione dei sistemi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in vigore nei tre territori, che il FMI ha in programma per il 2008.³⁹

La lista dovrebbe essere definita nel corso delle riunioni del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che si terranno nel 2008.

9.3 L'attività di cooperazione in ambito internazionale ed europeo della Unità di informazione finanziaria con gli enti omologhi

Nel corso del 2007 sono proseguiti i contatti con le FIU estere, sia per lo scambio di informazioni relative alla ricognizione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento a cambiavalute, professionisti e intermediari non finanziari, sia per la definizione di accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni su operazioni sospette.

Gli accordi sottoscritti con FIU estere sinora sono ventiquattro. Sono stati avviati ulteriori negoziati con le FIU dei seguenti paesi: Argentina, Svizzera, Liechtenstein, Giappone, Honduras, Tailandia, Venezuela, Malta, Cipro, Malesia, Slovacchia, Andorra, Estonia, Messico, Israele, Antille Olandesi.

Nell'ambito del Gruppo Egmont si è definito il processo di trasformazione avviato per far fronte all'accresciuto numero di FIU aderenti ed alla questione del finanziamento dell'organismo, finalizzato a superare l'attuale stato informale, attraverso l'istituzionalizzazione dello stesso in organizzazione internazionale. Nella Plenaria di giugno sono state approvate, pertanto, la Carta e il futuro meccanismo di finanziamento dell'organizzazione. La sede del Segretariato Egmont è stata stabilita a Toronto, in Canada.

³⁹ La formulazione della nota prevista da questa opzione potrebbe avere il seguente tenore:

“For the purpose of equivalence under the 3rd Anti-Money Laundering Directive the UK Crown Dependencies continue to be recognized as equivalent third countries by those Member States having granted equivalent status to the UK Crown Dependencies according to Art. 3 (9) of Directive 91/208/EEC amended by Directive 2001/97/EC. The UK Crown Dependencies' status on the common European list of equivalent third countries will be reviewed once the results of the upcoming AML/CFT assessment by the IMF are available”.

Infine, nell'ambito del Progetto Fiunet,⁴⁰ è da registrare che attualmente l'accesso al sistema è stato esteso a 16 paesi membri dell'Unione. A novembre 2007 è stata approvata l'estensione al futuro biennio del finanziamento del progetto da parte dell'Unione europea. È stata avviata la definizione di un protocollo operativo che regoli lo scambio informativo tra le FIU partecipanti e sono state realizzate numerose iniziative di aggiornamento del sistema e di formazione del personale dedicato, al fine di potenziare l'efficienza dello scambio informativo.

È proseguita, a livello di Unione europea, l'attività della "Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria", volta a coordinare e ad armonizzare l'azione delle strutture adottate per tali organismi nei diversi ordinamenti nazionali. Nell'ambito dei lavori della Piattaforma, è proseguita l'attività dei gruppi di lavoro, già costituiti in materia di cooperazione internazionale, ritorni informativi e riservatezza dei dati. Sono in via di definizione i rapporti conclusivi redatti da ciascun gruppo, sulla base dei riscontri ottenuti dai questionari fatti precedentemente circolare tra le delegazioni dei paesi membri. I rapporti si propongono di esaminare le criticità incontrate in ogni paese e suggerire alcune possibili soluzioni (soprattutto nella forma di procedure ottimali), in armonia con la nuova regolamentazione comunitaria.

Nel 2007 sono pervenute all'UIC, da autorità omologhe di altri paesi, 448 richieste di informazioni, riferite a 990 soggetti, come indicato nella tabella 19.

Anno	RICHIESTE	Nominativi
1997-1999	60	230
2000	88	424
2001	124	444
2002	236	765
2003	317	893
2004	393	960
2005	369	923
2006	452	899
2007	448	990
TOTALE	2.487	6.528

⁴⁰ Si tratta di una rete informatica che consente lo scambio di informazioni tra le FIU degli stati membri dell'Unione Europea (in prospettiva dovrebbero utilizzarla tutti gli stati membri). Il Progetto è in parte finanziato dalla Commissione dell'Unione Europea ed in parte dalle FIU partecipanti.

Tale scambio informativo si è svolto attraverso la rete Fiunet, per i paesi dell'Unione europea che vi aderiscono (attualmente 16), e tramite il canale telematico riservato predisposto dal Gruppo Egmont per gli altri.

L'attività di collaborazione con le FIU di altri paesi ha reso possibile, inoltre, l'adozione di 5 provvedimenti di congelamento (adottati dalle autorità straniere su indicazione dell'UIC), per l'importo complessivo di oltre 55 milioni di euro. La tabella 20 riassume i provvedimenti assunti dal 2004.

Tabella 20: Provvedimenti di sospensione adottati in collaborazione con FIU estere		
<i>Anno</i>	<i>Provvedimenti</i>	<i>importi bloccati (milioni di euro)</i>
2004	4	19,5
2005	7	132,3
2006	6	144,9
2007	5	55,3
TOTALE	22	352

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

RISERVATA

- 1 -

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (SAG)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (01)

N° 465307 Roma 23-04-2008 MM

(da usare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

[casella W]

Sottoscrivente VR0001 PQ11645


Pagine C.S.E. Invio relazione.

Al Comitato di Sicurezza
Finanziaria
Alla c.a. del dott. Giuseppe Maresca
Capo Dir. Prev. Reati Finanziari
Ministero dell'Economia - Dip.
Tesoro
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Al sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231, si trasmette l'acclusa relazione,
contenente i dati e le informazioni sull'attività
anticiclaggio svolta dalla Banca d'Italia nell'ambito
delle funzioni istituzionali di vigilanza.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO



A.M. Tommola

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIRETTORIO DEL TESORO DIREZIONE RELAZIONI
24 APR 2008
47192

PAGINA BIANCA

**Relazione della Banca d'Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria
sull'attività di vigilanza e controllo antiriciclaggio ai sensi dell'art. 5,
comma 3, lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa	-----
1. Il ruolo della Banca d'Italia nella nuova struttura istituzionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	-----
2. L'Unità di Informazione Finanziaria	-----
3. L'attività di vigilanza e controllo	-----
3.1 L'attività internazionale	-----
3.2 L'attività svolta dalla Banca d'Italia a livello nazionale	-----
3.2.1 Le ispezioni di vigilanza	-----
3.2.2 Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa	-----
3.2.3 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti	-----
3.3 L'attività della Banca d'Italia di lotta al finanziamento del terrorismo	-----
3.3.1 Il contrasto dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	-----
3.3.2 L'azione di sensibilizzazione svolta dalla Banca d'Italia sulle manchevolezze segnalate dal GAFI riguardo all'Iran	-----
4. Arce di attività in attuazione del d.lgs. 231/2007	-----
4.1 Attività regolamentare	-----
4.2 Attività ispettiva	-----

PAGINA BIANCA

Premessa

Con il presente documento la Banca d'Italia adempie agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nei confronti del Comitato di Sicurezza Finanziaria, illustrando l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell'anno 2007 sulle banche e sugli intermediari non bancari nell'ambito dell'attività di vigilanza prudenziale disciplinata dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza). Il presente documento dà anche conto del contributo all'attività di contrasto dei reati in questione che la Banca d'Italia presta nell'esercizio della funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico bancario.

L'anno 2007 si è caratterizzato per la riforma dell'assetto istituzionale deputato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo operata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La revisione è stata determinata anzitutto dai numerosi e rilevanti interventi in campo regolamentare sia a livello internazionale sia a livello comunitario: la revisione nel 2003 delle 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l'emanazione di 9 Raccomandazioni Speciali a fini di contrasto del finanziamento del terrorismo e l'approvazione della direttiva 2005/60/CE sono il segno evidente di un quadro in mutamento. Il secondo motivo ispiratore del riordino può essere individuato nella necessità di fare fronte alla rapida diffusione ed evoluzione delle tecniche criminali di riciclaggio, anche al di fuori dell'ambito strettamente finanziario. A seguito poi dei tragici eventi del 2001, il raggio d'azione dell'attività di prevenzione svolta dalle Autorità è stato ampliato alla lotta al finanziamento del terrorismo. Conseguentemente, al fine di evitare che il sistema finanziario venga inconsapevolmente utilizzato per azioni di sostegno del terrorismo, è divenuto essenziale non solo intercettare i flussi finanziari di origine criminale ma anche quelli, spesso di origine lecita e di piccola dimensione, che potrebbero essere destinati a finanziare il terrorismo.

La riforma dell'assetto istituzionale è stata, infine, operata per tener conto delle osservazioni formulate nel 2005 dal Fondo monetario internazionale (FMI) a seguito di una valutazione del vigente sistema italiano in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In tale occasione, il Fondo, pur formulando un giudizio complessivo favorevole, pose in luce aree di possibile miglioramento del sistema di prevenzione del riciclaggio del nostro paese, tra cui:

- l'elevato grado di complessità e frammentarietà della disciplina;
- la necessità di adottare le nuove misure di verifica della clientela previste dagli standard internazionali del GAFI del 2003;
- l'opportunità di rafforzare l'attività di analisi delle operazioni sospette e l'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- l'ampio utilizzo del contante come mezzo di pagamento;
- la scarsa coerenza e chiarezza del sistema sanzionatorio.

Sulla base dei criteri di delega fissati dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, il legislatore delegato ha definito un testo normativo che non solo riordina la disciplina esistente, ma che introduce importanti novità con riguardo sia al quadro istituzionale di riferimento sia al contenuto degli obblighi posti a carico dei soggetti coinvolti nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Di seguito verrà offerta, in primo luogo, una sintetica descrizione delle nuove competenze della Banca d'Italia e dell'Unità di Informazione Finanziaria all'interno del nuovo quadro istituzionale.

Seguirà un'illustrazione dettagliata dei risultati dell'attività di vigilanza prudenziale e sorveglianza dei sistemi di pagamento svolta dalla Banca d'Italia con riferimento sia al settore dell'antiriciclaggio sia della lotta al finanziamento del terrorismo. In particolare, si darà conto delle risultanze emerse nel quadro delle attività ispettiva e amministrativa-cartolare.

Verranno poi indicate le iniziative intraprese dalla Banca d'Italia sulla base delle nuove competenze attribuite dal d.lgs. 231/2007, con specifico riferimento alla pianificazione dell'attività regolamentare necessaria per dare attuazione alle disposizioni del decreto e alla programmazione dell'attività ispettiva.

Si segnala, infine, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. b) del citato decreto, l'Unità di Informazione Finanziaria presenta una propria relazione i cui contenuti devono considerarsi come complementari a quelli del presente contributo.

1. Il ruolo della Banca d'Italia nella nuova struttura istituzionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Il d.lgs. 231/2007 detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema finanziario e del sistema economico e a prevenire il loro utilizzo per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'efficacia di dette misure trae forza sia dalla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni previste dal decreto sia dallo stretto coordinamento tra gli attori istituzionali che, a vario titolo, sono chiamati a dare il proprio contributo nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni criminali.

In tale quadro, le **Autorità di vigilanza** del settore finanziario (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) sono chiamate a sovrintendere al rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati e, in particolare, a verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali rispetto agli adempimenti antiriciclaggio quali delineati a livello di normativa primaria e secondaria. E' previsto anche che le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanino disposizioni in tema di modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, di organizzazione, di registrazione, di procedure e di controlli interni. E' inoltre previsto che le Autorità di vigilanza possano effettuare ispezioni presso i soggetti vigilati e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. Infine, sono stati attribuiti specifici poteri sanzionatori in caso vengano rilevate violazioni delle citate disposizioni.

La Banca d'Italia, in quanto Autorità di vigilanza del settore finanziario, viene ad assumere nuove e più estese competenze in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con riferimento ai soggetti vigilati, alla Banca d'Italia competono — oltre ai cennati compiti di regolamentazione - attività di verifica, mediante controlli di natura cartolare e ispettiva, dell'adeguatezza delle iniziative assunte dagli intermediari per assicurare una adeguata conoscenza della clientela, idonei controlli interni, la formazione del personale, la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informativo e il rispetto della procedura di segnalazione delle operazioni sospette. E' previsto che la Banca d'Italia eserciti i propri poteri regolamentari volti a disciplinare le modalità di attuazione degli obblighi derivanti dal decreto anche nei confronti delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (cd. fiduciarie statiche).

Il decreto legislativo 231/2007 inoltre affida alla Banca d'Italia il compito di emanare, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico nei confronti dei soggetti obbligati alla relativa istituzione. A norma del decreto, la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione per la Cassa Depositi e Prestiti, i confidi e i cambiavalute.

E' poi previsto che la Banca d'Italia, su proposta della UIF, emani un provvedimento contenente indicatori di anomalia destinati ad agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di tutti gli intermediari finanziari previsti dal decreto, gli altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché le società di revisione e le società di gestione dei mercati regolamentati e dei sistemi di compensazione e garanzia.

Il decreto legislativo 231/2007 prevede inoltre che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'applicazione del Regolamento 1781/2006 relativo alle informazioni sull'ordinante da inserire nei messaggi di pagamento. Tale regolamento recepisce nella UE la Raccomandazione Speciale VII del GAFI e tende a conciliare le esigenze di prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo

con quella di assicurare il fluido operare dei sistemi di pagamento, particolarmente rilevante nella prospettiva di realizzare un'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA).

Infine, specifiche attribuzioni riguardano l'ambito relativo all'irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle disposizioni primarie e di quelle secondarie emanate in materia di antiriciclaggio dalle Autorità di settore. Alla Banca d'Italia è demandata la gestione delle procedure sanzionatorie, secondo quanto disposto dall'articolo 145 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti di tutti gli intermediari del settore finanziario, fatta eccezione per le compagnie assicurative e le società di revisione.

2. L'Unità di Informazione Finanziaria

Il trasferimento alla Banca d'Italia dei poteri e delle competenze prima facenti capo all'Ufficio Italiano dei Cambi e l'istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia sono tra le novità di maggior rilievo tra quelle introdotte dal decreto legislativo 231/2007.

Alla Unità di Informazione Finanziaria sono stati specificatamente attribuiti compiti relativi all'analisi dei flussi finanziari e delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, dispone le opportune verifiche sulle singole fattispecie nonché elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo⁽¹⁾.

Riguardo al funzionamento e all'organizzazione interna della UIF, il decreto legislativo 231/2007 ha disposto che l'Unità eserciti le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti del Governo e della Banca d'Italia. Inoltre, è stato previsto che la Banca d'Italia debba attribuire alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

In attuazione di tali principi la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal decreto stesso, ha emanato un apposito regolamento in cui sono stati disciplinati i menzionati aspetti⁽²⁾. Il regolamento prevede altresì che, per facilitare lo scambio d'informazioni e il coordinamento delle comunicazioni all'esterno su questione di comune interesse, la UIF e la Banca d'Italia concludano uno specifico Protocollo d'intesa – allo stato in fase di avanzata elaborazione – volto a definire le modalità di collaborazione.

¹ Per un'approfondita disamina del ruolo e delle competenze della UIF, si fa rinvio alla relazione presentata dall'Unità al Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 231/2007.

² Provvedimento del Governatore del 21.12.2007, Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in G.U. Serie generale n. 7 del 9.01.2008.

3. L'attività di vigilanza e controllo

3.1 L'attività internazionale

Nel corso del 2007, la Banca d'Italia ha partecipato, in quanto parte della delegazione italiana presso il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, ai lavori delle Assemblee plenarie dell'organismo tenutesi nell'anno. Particolare rilievo ha assunto il contributo della Banca d'Italia nella redazione delle linee guida per l'attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio nell'adempimento degli obblighi fissati dalle Raccomandazioni GAFI, pubblicate dall'organizzazione nel giugno del 2007. Tale documento contiene indicazioni, destinate rispettivamente alle autorità pubbliche e al settore privato, in merito alle modalità con cui dovranno essere definiti le procedure di *Customer Due Diligence*, il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette, i presidi organizzativi e controlli interni adottati dai soggetti obbligati.

La Banca d'Italia ha anche partecipato all'elaborazione delle iniziative del GAFI per il contrasto delle attività di sostegno finanziario alla proliferazione di armi di distruzione di massa, sulla base delle misure elaborate nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Al riguardo, a giugno del 2007, l'Assemblea plenaria ha fissato, in un documento di *Guidance*, il quadro generale per le iniziative volte ad attuare le Risoluzioni dell'ONU in materia; in allegato allo stesso vengono previste sanzioni nei confronti delle istituzioni finanziarie designate dalla Risoluzione dell'ONU 1747(2007). Nel corso della Plenaria del successivo ottobre è stato anche approvato un documento specificamente rivolto all'attuazione delle misure verso i soggetti che, contravvenendo ai divieti posti dalle Risoluzioni ONU 1737(2006) e 1747(2007), pongono in essere attività di finanziamento in favore dell'Iran; in tale documento è altresì contenuto un invito al sistema finanziario ad adottare ogni cautela e attenzione verso la clientela che, per le attività svolte, è più esposta a detto tipo di rischio.

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'*AML/CFT Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea. L'AMLEG ha il compito di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per ciò che concerne la collaborazione con il GAFI e il settore privato sulle materie di comune interesse nonché la valutazione d'impatto dei principi elaborati dal GAFI nel settore bancario in vista dell'elaborazione di proposte per facilitare l'applicazione di detti principi nelle regolamentazioni prudenziali nazionali. In tal senso, a seguito dell'iniziativa lanciata da SWIFT volta a modificare il set informativo contenuto nei messaggi interbancari definiti *cover payments*, l'AMLEG è attualmente impegnato nella definizione di linee guida che hanno l'obiettivo di assicurare un approccio prudenziale comune per la gestione dei rischi reputazionali e legali insiti nella nuova disciplina dei *cover payments*. Stante la rilevanza di tale tematica in relazione all'esigenza di garantire il fluido operare delle operazioni di pagamento e il loro trattamento automatizzato, le tematiche relative ai *cover payments* sono seguite in collaborazione con la funzione di Sorveglianza e sono oggetto di attenzione da parte delle competenti sedi di coordinamento internazionale (presso la Banca Centrale europea e la Banca dei Regolamenti Internazionali).

Infine, la Banca d'Italia è membro dell'*Anti-Money Laundering Task Force* dei comitati europei di 3° livello (CEBS; CESR; CEIOPS). La *Task Force* è stata creata per offrire agli organismi comunitari il contributo tecnico delle Autorità di vigilanza nella trasposizione a livello nazionale della normativa comunitaria antiriciclaggio. In particolare, la *Task Force* è attualmente impegnata nella definizione di prassi applicative comuni relative all'approccio basato sul rischio nelle

procedure di identificazione e verifica della clientela. Ulteriori attività, svolte in collaborazione con la funzione di Sorveglianza, riguardano la predisposizione di linee guida sull'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 relativo alle informazioni sul soggetto ordinante che devono accompagnare i trasferimenti di fondi.

3.2 L'attività svolta dalla Banca d'Italia a livello nazionale

L'azione di controllo della Banca d'Italia nel settore della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stata svolta nel quadro delle attività di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) e dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della finanza). Tale azione si è sostanziata, tra l'altro, in controlli ispettivi e verifiche cartolari-amministrative.

3.2.1 Le ispezioni di vigilanza

Nel periodo compreso tra il gennaio e il dicembre 2007, sono state esaminate le risultanze delle visite ispettive di vigilanza condotte, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico bancario), presso 178 intermediari, così ripartiti per tipologia:

- 144 banche;
- 6 società di intermediazione mobiliare;
- 16 società finanziarie iscritte nell'"Elenco speciale" ex art. 107 T.U.B.;
- 12 società di gestione del risparmio.

L'esame è stato finalizzato alla verifica dell'osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni ora previsti dall'art. 36 del d.lgs. 231/2007³⁾.

Nel periodo in esame sono state riscontrate anomalie presso 13 intermediari, pari al 7,3% del campione analizzato (11,9% nel 2006 e 15,5% nel 2005). Il dato evidenzia la significativa diminuzione dei profili di irregolarità e conferma la sostanziale affidabilità dei presidi organizzativi adottati e la crescente attenzione al rispetto della normativa in esame.

Le anomalie più ricorrenti hanno riguardato improprie o errate registrazioni delle causali delle transazioni, per lo più attribuibili a disfunzioni procedurali e, in qualche caso, all'omissione della registrazione di talune operazioni.

A livello territoriale, come indicato nella tabella n. 1, le aziende interessate dalle menzionate anomalie sono così ripartite:

- al Nord, 7 società su 103 revisionate (pari al 6,8%);
- al Centro, 3 società su 34 revisionate (pari all'8,8%);
- al Sud, 3 società su 41 revisionate (pari al 7,3%).

³⁾ Nel precedente quadro normativo gli obblighi in parola erano contenuti nell'art. 2, co. 1 della L. 197/91.




Tabella n.1

3.2.2 Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa

Gli organi di controllo degli intermediari vigilati hanno trasmesso comunicazioni di irregolarità riscontrate ai sensi della legge n. 197 del 1991. Nell'ambito dei poteri di vigilanza degli intermediari sono stati invitati a fornire giustificazione dei comportamenti adottati e a rimuovere le cause di tali disfunzioni.

Nell'attività di vigilanza cartolare sono, in particolare, emerse irregolarità con riferimento a due intermediari bancari; di tali anomalie, attinenti a profili di corretta alimentazione dell'archivio unico informatico, corrette segnalazioni dei collegamenti anagrafici dei soggetti registrati nonché anomale movimentazioni di conti, è stato tempestivamente informato l'UIC.

3.2.3 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori coordinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze volti a fornire al sistema finanziario e all'utenza finale chiarimenti interpretativi delle norme in tema di assegni, la cui entrata in vigore è stata fissata dal d. lgs 231/2007 al 30 aprile 2008.

Un profilo ulteriore ha riguardato le attività svolte per la verifica della correttezza e adeguatezza delle indicazioni rese al sistema da parte dell'Associazione Bancaria Italiana sull'applicazione del regolamento CE 1781/2006.

3.3 L'attività della Banca d'Italia di lotta al finanziamento del terrorismo

È proseguita l'attività di analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo e di scambio di informazioni tra le istituzioni rappresentate nel Comitato di sicurezza finanziaria. La Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo tecnico, svolgendo anche un ruolo di interlocutore del sistema bancario e finanziario. Nel corso del 2007, si sono svolte tre riunioni del Comitato a cui hanno preso parte rappresentanti della Banca d'Italia.

Nell'ambito dei lavori del Comitato, particolare attenzione è stata dedicata alle decisioni assunte dalle Nazioni Unite in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, rispetto alle quali sono state dettate dal CFS specifiche linee d'intervento. Coerentemente con tali posizioni, la Banca d'Italia ha partecipato attivamente alle iniziative volte a contrastare i citati programmi.

3.3.1 Il contrasto dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

In relazione ai riflessi sul piano finanziario delle iniziative assunte in sede internazionale nei confronti dell'Iran con le Risoluzioni ONU 1737(2006) e 1747(2007) e del conseguente inserimento di Bank Sepah nella lista dei soggetti sottoposti a sanzione, particolare attenzione è stata dedicata da parte della Banca d'Italia alle misure di contrasto ai flussi finanziari che alimentano programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, con specifico riguardo ai rapporti intrattenuti dagli intermediari finanziari italiani con controparti iraniane e alla posizione della filiale italiana della Bank Sepah.

- a) **Interventi nei confronti del sistema bancario italiano per segnalare la necessità di assumere in via cautelativa un approccio restrittivo nei confronti dei rapporti finanziari con l'Iran.**

In data 14.12.2006, la Banca d'Italia, nel richiamare le iniziative assunte dalla comunità internazionale per contrastare i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1540 del 28.04.2004 e n. 1718 del 14.10.2006 sulla Corea del Nord), ha invitato gli intermediari vigilati a considerare gli effetti negativi sulla stabilità e i rischi reputazionali e operativi insiti nell'instaurare, anche inconsapevolmente, rapporti con soggetti inseriti in liste internazionali o colpiti da iniziative di singoli Stati in relazione al coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nei citati programmi di proliferazione. In tale contesto è stata segnalata la circostanza che l'eventuale violazione delle misure di embargo nei confronti di specifici soggetti disposte, in particolare, dagli Stati Uniti poteva pregiudicare l'attività degli intermediari che operano nel territorio statunitense tramite filiali o in prestazione di servizi senza stabilimento.

Alla luce della successiva Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle NU 1737(2006) con la quale, per contrastare i programmi di proliferazione nucleare intrapresi dall'Iran, sono state disposte sanzioni e restrizioni, anche di natura finanziaria, nei confronti dei nominativi e degli enti inseriti nella lista allegata alla risoluzione e dell'*Additional Iran Designations Under Executive Order* n.

13382 adottato dagli Stati Uniti⁴, la Banca d'Italia, a integrazione della precedente comunicazione, ha diramato al sistema, in data 14.2.2007, un nuovo avviso, segnalando in particolare le nuove misure di embargo assunte in sede internazionale.

Infine, successivamente all'adozione della Risoluzione 1747(2007), con la quale l'ONU ha imposto agli Stati il congelamento di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche riconducibili ai soggetti indicati nella lista allegata tra i quali figura la stessa Bank Sepah, la Banca d'Italia, in data 26.03.2007, ha diramato agli intermediari una nuova raccomandazione segnalando, tra l'altro, la presenza nella lista allegata alla cennata Risoluzione della Bank Sepah.

b) iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah sulla base delle risultanze degli accertamenti ispettivi.

La Banca d'Italia ha effettuato accertamenti ispettivi di vigilanza nei confronti di Bank Sepah dal 16.08.2006 al 14.09.2006. Le risultanze ispettive hanno messo in luce significative inosservanze normative e disfunzioni nei controlli interni, con specifico riferimento all'applicazione della disciplina in materia di antiriciclaggio. In relazione a ciò è stata avviata la procedura sanzionatoria nei confronti del legale rappresentante della filiale, signor Seyed Hassan Mohammadi.

Contestualmente, considerato che le risultanze ispettive assumevano rilievo per l'attività del Comitato di Sicurezza Finanziaria, si è provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, del d.l. 369/01, convertito con legge n. 431/01, a trasmettere al Presidente del Comitato, con lettera del 26 ottobre 2006, le parti del rapporto di possibile interesse riguardanti, in particolare, l'operatività della succursale italiana.

Considerato che la Risoluzione NU 1747(2007) ha incluso tra i diretti destinatari del congelamento la stessa Bank Sepah, creando una situazione di grave irregolarità per la filiale italiana, la banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2007 ha disposto, ai sensi degli artt. 76 e 77 TUB, la gestione provvisoria della succursale, con contestuale nomina dei commissari.

Fratanto, l'approvazione dei Regolamenti CE 423/2007 e 441/2007 del Consiglio ha reso direttamente operante nel territorio della Comunità il congelamento disposto dalle Nazioni Unite. Tali Regolamenti hanno disciplinato anche il regime delle deroghe relative ai pagamenti per debiti e spese gravanti sulle filiali di Bank Sepah, secondo quanto previsto dalle stesse Risoluzioni ONU.

Conseguentemente, insieme ad altri Stati europei, l'Italia ha chiesto al Comitato Sanzioni delle NU di poter consentire a Bank Sepah, sotto il controllo delle Autorità, alcuni pagamenti per far fronte ai costi di gestione e ai debiti derivanti da impegni contrattuali sottoscritti prime dell'entrata in vigore del congelamento. La deroga è stata concessa dalla NU in data 22.05.2007.

Peraltro, in vista della scadenza del termine di gestione provvisoria, la Banca d'Italia ha proposto il 22.05.2007 al Ministero dell'Economia l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB. Il provvedimento è stato emesso in data 26.05.2007 con scadenza 26.05.2008.

I due commissari insediati dalla Banca d'Italia sono attualmente impegnati nell'assicurare l'operatività corrente della banca.

⁴ Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista Bank Sepah - Iran, la filiazione londinese, Bank Sepah International - Londra, e tale Ahmad Derakhshandeh, Presidente di Bank Sepah - Iran.

3.3.2 L'azione di sensibilizzazione svolta dalla Banca d'Italia sulle manchevolezze segnalate dal GAFI riguardo all'Iran

A seguito del comunicato pubblicato dal GAFI l'11.10.2007 in cui si esprimevano dubbi sull'affidabilità del sistema iraniano di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la Banca d'Italia, in data 22.11.2007, ha diffuso alle banche e agli altri intermediari finanziari vigilati una comunicazione in cui si richiamano i rischi insiti in tutte le relazioni con controparti iraniane, raccomandando di porre in essere forme rafforzate di *customer due diligence*.

4. Aree di attività in attuazione del d.lgs. 231/2007

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2007, sono state messe in atto iniziative volte a dare attuazione alle nuove competenze attribuite alla Banca d'Italia sotto il profilo sia regolamentare sia dei controlli.

4.1 Attività regolamentare

Il d.lgs. 231/2007 prevede che le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanino disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni (art. 7, comma 2). Inoltre, è previsto che la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emani disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto e stabilisca modalità semplificate di registrazione per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b), c) ed e) (art. 37, comma 7 e 8).

Al fine di provvedere all'emanazione di queste disposizioni, sono stati creati tre gruppi di lavoro incaricati di predisporre testi normativi concernenti rispettivamente: a) l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica; b) la registrazione dei dati nell'archivio unico informatico; c) l'organizzazione, le procedure e i controlli interni degli intermediari.

Come prevede il decreto, i testi predisposti saranno emanati d'intesa con le altre Autorità di vigilanza al fine di addivenire a una piena condivisione delle scelte operate. Per tutte le materie per le quali il decreto non prevede un coinvolgimento formale della UIF²⁾ nell'emanazione delle norme, verrà comunque assicurata piena collaborazione con l'Unità. Inoltre, l'individuazione delle regole organizzative e procedurali avverrà in modo coerente con i principi delle istruzioni recentemente emanate in tema di prevenzione dei rischi operativi, legali e reputazionali e in materia di *compliance*.

²⁾ Cfr. sul punto la relazione presentata dall'Unità al Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 231/2007.

4.2 Attività ispettiva

La Banca d'Italia ha definito un programma di accertamenti di vigilanza dedicati alla prevenzione del riciclaggio. Il programma sarà strutturato su tre livelli di verifiche: accertamenti nell'ambito delle ordinarie ispezioni di vigilanza; ispezioni mirate presso le direzioni generali degli intermediari vigilati; verifiche presso singole dipendenze di banche o intermediari finanziari.

In vista degli accertamenti presso le dipendenze sono stati predisposti questionari guidati, finalizzati alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio; in tale quadro sono previsti criteri per la selezione di una serie di operazioni in relazione alle quali condurre accertamenti sul rispetto delle procedure di valutazione degli eventuali profili di sospetto, secondo le Istruzioni emanate dal nostro Istituto. Il questionario segue un approccio modulare e consente successivi confronti ed elaborazioni a livello di sistema e di singolo intermediario.

Il programma di verifiche presso le dipendenze coinvolgerà in una prima fase un campione rappresentativo di intermediari stabiliti in alcune zone del Paese a più alto rischio di riciclaggio. Successivamente, il programma di verifiche verrà esteso all'intero territorio nazionale. Coerentemente con quanto avviene per altre materie di vigilanza (ad es., trasparenza), la programmazione delle verifiche da effettuare verrà curata dalle filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle linee operative definite dall'A.C.

L'avvio del programma sarà accompagnato da apposite iniziative formative a favore degli elementi delle filiali della Banca d'Italia coinvolti.

PAGINA BIANCA

**ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
NEL 2007 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED USURA**

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Linee generali dell'attività svolta.....	
2. L'attività normativa	
2.1 L'attività normativa a livello nazionale	
2.2. L'attività normativa di rango internazionale e sovranazionale.....	
3. L'attività internazionale.....	
4. L'attività svolta in materia di operazioni sospette	
4.1 I flussi delle segnalazioni	
4.2 Gli intermediari segnalanti	
4.3 Caratterizzazione territoriale.....	
4.4 Operazioni segnalate.....	
4.5 Approfondimento delle SOS.....	
4.6 Scambio Informativo con FIU estere	
4.7 Esame tipologico delle SOS	
4.8 Casi di particolare rilievo.....	
4.9 Le segnalazioni degli operatori non finanziari.....	
4.10 Il contrasto finanziario al terrorismo	
5. L'attività in materia di analisi statistica antiriciclaggio e antiusura	
6. L'attività in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori.....	
6.1 Procedimenti relativi alle violazioni previste dalla legge 227/1990	
6.2 Altri procedimenti sanzionatori.....	
7. L'attività ispettiva	

PAGINA BIANCA

1. Linee generali dell'attività svolta

In qualità di FIU italiana, l'UIC ha ricevuto, analizzato ed approfondito le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), trasmettendole poi agli organi investigativi per il seguito di competenza. Tali segnalazioni pervengono sia da intermediari finanziari, sia da soggetti esercenti altre attività economiche, sia, infine, da liberi professionisti e costituiscono la principale manifestazione del principio di "collaborazione attiva".

L'attività della FIU nazionale è caratterizzata dallo scambio di informazioni con le omologhe autorità di altri Stati, sia dei paesi europei che di paesi terzi. In tale contesto, l'aspetto più rilevante è quello del contributo che tale scambio conferisce all'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. La collaborazione tra FIU avviene anche mediante la partecipazione ai lavori di organismi internazionali (Gruppo di azione finanziaria internazionale - GAFI, Gruppo Egmont, nonché Consiglio d'Europa e Fondo monetario internazionale limitatamente ai lavori in tema di antiriciclaggio) e comunitari ("Piattaforma" delle FIU comunitarie, Direzione generale mercato interno della Commissione europea). In tali contesti la FIU partecipa allo sviluppo di indicazioni di *policy* antiriciclaggio mediante l'elaborazione di "raccomandazioni" e alla valutazione dei sistemi antiriciclaggio di altri paesi.

L'esercizio della funzione antiriciclaggio comporta per sua natura un'intensa partecipazione all'attività normativa. L'attività svolta in tale campo dall'UIC nel 2007 è stata caratterizzata, in particolare, dai lavori per la predisposizione del decreto di recepimento della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio) e per la predisposizione del decreto recante misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

L'estensione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ad altri operatori, assai numerosi e diversificati quanto ad attività svolta e a strutture organizzative, ha richiesto un particolare impegno di divulgazione e interpretazione della normativa.

L'UIC si è avvalso degli strumenti di analisi utilizzati per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio anche per le finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo. Come FIU italiana, l'UIC ha partecipato ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria, per conto del quale ha diffuso, presso gli intermediari, le liste di soggetti predisposte dagli organismi investigativi e giudiziari che partecipano al medesimo Comitato; ha ricevuto, analizzato ed approfondito le operazioni sospette segnalate in relazione a possibili ipotesi di terrorismo; ha svolto attività di monitoraggio in merito ai soggetti colpiti dai provvedimenti di "congelamento" dei beni.

Nel complesso, nel 2007, l'UIC ha ricevuto 12.503 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 334 relative al finanziamento del terrorismo e 174 da parte delle nuove categorie di soggetti (operatori non finanziari ed altre figure professionali); il numero di operazioni segnalate è stato di 20.942 per un valore totale di 2.321,14 milioni di euro. L'UIC ha effettuato approfondimenti su 11.724 segnalazioni, di cui 211 connesse al fenomeno del terrorismo, e ne ha archiviate 941. Per quanto concerne i rapporti di collaborazione, l'Ufficio ha risposto a 54 richieste di informazioni dell'Autorità giudiziaria e a 448 richieste di informazioni da parte di Autorità estere.

L'attività di vigilanza ispettiva esperita nei confronti degli intermediari finanziari, finalizzata a verificare l'osservanza degli obblighi di legge in materia antiriciclaggio, consente di garantire che questi mantengano adeguati "quozienti reputazionali". L'attività ispettiva, nella prospettiva antiriciclaggio, consente inoltre di migliorare la qualità e quindi l'affidabilità dei dati che vengono trasmessi - in forma aggregata - dagli intermediari e sui quali è svolta l'attività di analisi.

Nel corso del 2007 sono state ispezionate 20 banche e 16 intermediari non bancari. Sono stati inoltre effettuati 5 interventi ispettivi nei confronti di società finanziarie ed ulteriori 9 accessi su richiesta della Banca d'Italia e dell'Autorità giudiziaria. Per le violazioni riscontrate sono state inoltrate 7 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria (in merito ad omesse registrazioni nell'Archivio unico informatico) e sono stati elevati 25 processi verbali di accertamento (in merito ad omesse segnalazioni di violazioni della normativa antiriciclaggio e di omesse segnalazioni di operazioni sospette).

In relazione allo sfruttamento dei dati aggregati segnalati mensilmente dagli intermediari, il principale impulso ha interessato approfondimenti sui flussi relativi a determinate aree geografiche che, a vario titolo, appaiono di specifica rilevanza nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria, anche al fine di arricchire con elementi di contesto l'attività di analisi finanziaria delle operazioni sospette. Sempre ai fini di un'analisi quantitativa dei dati aggregati, è stato sviluppato un prototipo di rapporto statistico-descrittivo che consente una rappresentazione periodica standardizzata dei dati segnalati.

È proseguita nel corso dell'anno l'attività di ricerca di nuovi strumenti e metodologie di esplorazione ed interpretazione dei dati aggregati, sviluppando contatti con centri di studio di rilevanza internazionale, segnatamente la London School of Economics e il Joint Research Centre della Commissione europea.

Inoltre, ai fini del contrasto all'usura, l'UIC ha svolto attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati inviati trimestralmente dalle società campionate per la rilevazione dei tassi, fornendo pareri di natura tecnica per il calcolo dei tassi effettivi ed effettuando gli approfondimenti necessari ai fini dell'aggiornamento della normativa.

Si è infine ulteriormente sviluppata l'attività relativa al contenzioso, in quanto la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha modificato le competenze dell'UIC in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle norme di cui al Titolo V del TUB, attribuendogli il potere di irrogare direttamente le eventuali sanzioni amministrative.

2. L'attività normativa

2.1 L'attività normativa a livello nazionale

Nel corso del 2007 è proseguito il contributo nella risoluzione delle problematiche applicative sollevate dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dall'UIC il 24 febbraio 2006 con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 56/2004 e relativi decreti ministeriali, rivolti a intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti.

Analogo contributo è stato fornito in relazione agli ulteriori profili di criticità emersi con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2007, del decreto ministeriale n. 60 del 10 aprile 2007, modificativo del decreto ministeriale n. 141 del 24 febbraio 2006, relativo all'estensione degli obblighi antiriciclaggio di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette a "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi".

L'attività normativa svolta nel 2007 è stata caratterizzata, inoltre, dai lavori per la predisposizione del decreto di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e per la predisposizione del decreto recante misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale¹. L'UIC ha collaborato nel corso dell'anno con il Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) e con la Banca d'Italia alla formulazione di commenti ed osservazioni sullo schema di recepimento predisposto dal suddetto Ministero e alla preparazione dei primi provvedimenti attuativi tra i quali la "Nota esplicativa" del MEF del 16/12/2007.

Analoga attività di collaborazione è stata svolta relativamente alla stesura della bozza di decreto del MEF sul contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'UIC ha preso parte a numerosi convegni e seminari organizzati da ordini professionali e associazioni di categoria sull'intero territorio nazionale fornendo pareri e chiarimenti interpretativi sulle disposizioni contenute nelle Istruzioni che hanno trovato periodica pubblicazione sul sito internet dell'UIC ed illustrando le novità apportate dal D.lgs. 231/2007.

2.2. L'attività normativa di rango internazionale e sovranazionale

E' proseguita l'attività di collaborazione internazionale sul piano normativo in seno all'OCSE, al Consiglio d'Europa e alle istituzioni comunitarie.

In sede OCSE, nell'ambito del gruppo di lavoro sulla corruzione, l'UIC ha fatto parte della rappresentanza italiana, occupandosi in particolare dell'attività relativa al *tax crimes and money laundering* e alle transazioni economiche internazionali.

Presso il Consiglio dell'Unione europea l'UIC ha partecipato ai gruppi di lavoro costituiti per l'elaborazione della direttiva cosiddetta di secondo livello recante misure di attuazione della terza direttiva antiriciclaggio, con specifico riferimento alla tematica relativa alla definizione di paesi terzi che applicano una disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo equivalente a quella prevista dalla direttiva dell'Unione europea, nonché agli

¹ Il primo decreto è stato emanato il 21 novembre 2007 con il numero 231 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14/12/2007, n. 290; il secondo è stato emanato il 22 giugno 2007, con il numero 109, in attuazione dell'articolo 22 della legge comunitaria per il 2005, ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2007.

approfondimenti sulla concreta attuazione delle sanzioni e sulla conformità alle Speciali Raccomandazioni GAFI VII e IX in materia di *wire transfers* e *cash couriers*.

Sempre in quest'ambito, è proseguita, a livello di Unione europea, l'attività della "Piattaforma delle Unità di Informazione Finanziaria", volta a coordinare e ad armonizzare l'azione delle strutture adottate per tali organismi nei diversi ordinamenti nazionali. Nell'ambito dei lavori della Piattaforma, è proseguita l'attività dei gruppi di lavoro, già costituiti in materia di cooperazione internazionale, *feedback* e confidenzialità dei dati. Sono in via di definizione i rapporti conclusivi redatti da ciascun gruppo, sulla base dei riscontri ottenuti dai questionari fatti precedentemente circolare tra le delegazioni dei paesi membri. I rapporti si propongono di esaminare le criticità attinenti a ciascun tema incontrate in ogni paese e suggerire alcune possibili soluzioni (soprattutto nella forma di *best practices*), in armonia con la nuova regolamentazione comunitaria.

3. L'attività internazionale

Nel corso del 2007 sono proseguiti i contatti con le FIU estere, sia per lo scambio di informazioni relative alla ricognizione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento a cambiavalute, professionisti e intermediari non finanziari, sia per la definizione di accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni su operazioni sospette.

Gli accordi sottoscritti con FIU estere sinora sono ventiquattro. Sono stati avviati ulteriori negoziati con le FIU dei seguenti paesi: Argentina, Svizzera, Liechtenstein, Giappone, Honduras, Tailandia, Venezuela, Malta, Cipro, Malesia, Slovacchia, Andorra, Estonia, Messico, Israele, Antille Olandesi.

E' proseguito, inoltre, l'intervento nei lavori del GAFI, nonché la partecipazione al gruppo Egmont. In ambito GAFI l'UIC ha fornito il proprio contributo al MEF per la predisposizione del *report* relativo al *follow-up* dell'Italia illustrato nella Plenaria di Parigi dell'ottobre del 2007, attestante i progressi compiuti dal nostro sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in conformità agli standard del GAFI. Inoltre ampio spazio è stato dedicato agli approfondimenti circa il possibile ruolo che l'organizzazione può assumere nel contrasto alle attività di supporto finanziario ai fenomeni di proliferazione di armi di distruzione di massa, sulla base delle misure elaborate nell'ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In relazione a ciò, nell'ambito della Plenaria del giugno del 2007, il GAFI ha emanato una *Guidance* che ha fissato un quadro generale nell'ambito del quale trova collocazione ogni iniziativa che darà implementazione alle varie Risoluzioni dell'ONU emanate in materia: in allegato alla stessa vengono previste sanzioni nei confronti delle istituzioni finanziarie designate dalla Risoluzione dell'ONU 1747 del 2007. Nel corso della Plenaria del successivo ottobre è stata approvata una seconda *Guidance* specificatamente rivolta all'implementazione delle misure da adottare verso i soggetti che pongono in essere attività di finanziamento in favore dell'IRAN contravvenendo ai divieti posti dalle Risoluzioni ONU 1737 e 1747, che invita altresì il sistema finanziario ad adottare ogni cautela e attenzione verso la clientela che, per le attività svolte, è più esposta a detto tipo di rischio.

Sotto il profilo delle tipologie in materia di riciclaggio sono state approfondite, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*, le seguenti tematiche: elaborazione di una metodologia che consenta di sviluppare strategie di analisi dei rischi di riciclaggio, tipologie di attività di supporto finanziario ai fenomeni di proliferazione di armi di distruzioni di massa, analisi dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo derivanti dal commercio *on line*, nonché elementi di vulnerabilità del settore dei casinò e del gioco d'azzardo. In fine di anno si è preso parte ai primi incontri internazionali con i quali si è avviato il dialogo tra GAFI e settore privato.

L'UIC ha preso parte, inoltre, alla *mutual evaluation* della Romania condotta dal GAFI alla fine del maggio scorso.

Nell'ambito del Gruppo Egmont si è definito il processo di trasformazione avviato per far fronte all'accresciuto numero di FIU aderenti ed alla questione del finanziamento dell'organismo, finalizzato a superare l'attuale stato informale, attraverso l'istituzionalizzazione dello stesso in organizzazione internazionale. Nella Plenaria di giugno sono state approvate, pertanto, la Carta e il futuro meccanismo di finanziamento dell'organizzazione. La sede del Segretariato Egmont è stata stabilita a Toronto, in Canada.

Infine, nell'ambito del Progetto Fiunet,² è da registrare che attualmente l'accesso al sistema è stato esteso a 16 paesi membri dell'Unione. A novembre 2007 è stata approvata l'estensione al futuro biennio del finanziamento del progetto da parte dell'Unione europea. È stata avviata la definizione di un protocollo operativo che regoli lo scambio informativo tra le FIU partecipanti e sono state realizzate numerose iniziative di aggiornamento del sistema e di formazione del personale dedicato, al fine di potenziare l'efficienza dello scambio informativo.

² Si tratta di una rete informatica che consente lo scambio di informazioni tra le FIU degli stati membri dell'Unione Europea (in prospettiva dovrebbero utilizzarla tutti gli stati membri). Il Progetto è in parte finanziato dalla Commissione dell'Unione Europea ed in parte dalle FIU partecipanti.

4. L'attività svolta in materia di operazioni sospette

La collaborazione prestata dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti cui si rivolge la normativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ha confermato, anche nel 2007, la tendenza in aumento fatta registrare negli ultimi anni.

Nell'anno appena trascorso sono complessivamente pervenute all'UIC 12.503 segnalazioni, con un aumento del 21 per cento rispetto al dato del 2006.


Tale incremento non sembra da ricollegare al mutato panorama dei soggetti obbligati, aumentati a seguito dell'entrata in vigore dei DD.MM. 141, 142 e 143 e dei successivi provvedimenti dell'UIC contenenti le relative istruzioni applicative. L'esame più approfondito dei dati numerici che verrà condotto nelle pagine seguenti evidenzia, infatti, che le segnalazioni provenienti dai nuovi soggetti obbligati rappresentano ancora una percentuale ridotta nell'ambito del totale delle operazioni segnalate e che tale percentuale ha subito una lieve contrazione tra il 2006 e il 2007. Le ragioni dell'aumento del numero di segnalazioni pervenute all'UIC andrebbero pertanto ricercate, più verosimilmente, nella sempre crescente sensibilità dimostrata, in materia, dalle categorie di intermediari da più tempo coinvolte nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tra questi, il ruolo più rilevante è stato svolto, anche nel 2007, dagli istituti di credito, che si confermano la categoria più attiva nel processo di collaborazione. Va registrato un incremento anche nelle segnalazioni ricevute da Poste Italiane spa.

Anche con riferimento alla distribuzione territoriale dei segnalanti non si registrano variazioni significative rispetto agli anni precedenti. La Lombardia resta la regione da cui è pervenuto il maggior numero di segnalazioni, seguita dal Lazio e dalla Campania.

4.1 I flussi delle segnalazioni

La gran parte delle segnalazioni pervenute all'UIC nell'arco del 2007 risulta ascrivibile a fenomeni di sospetto riciclaggio. Nell'ambito delle 12.503 operazioni complessivamente segnalate, infatti, solo 334 si riferiscono a casi di presunto finanziamento di organizzazioni terroristiche. Ad esse è dedicato un apposito paragrafo della presente relazione. Nella fig. 1 si riportano, in forma sintetica, i dati relativi al numero complessivo di segnalazioni ricevute dall'UIC dal 1997.

Con riferimento alla provenienza delle segnalazioni, come si è già osservato, il contributo offerto dalle nuove categorie di segnalanti non è stato, fino ad ora, particolarmente significativo in termini strettamente numerici. Le operazioni segnalate, nel corso del 2007, dagli operatori non finanziari e dalle altre figure professionali hanno infatti rappresentato solo l'1,4 per cento del totale, come meglio si illustrerà nella sezione specificamente dedicata a tali soggetti. Di seguito si forniscono alcuni dettagli sull'attività segnaletica posta in essere, nell'anno trascorso, dagli intermediari finanziari.

Figura 1: Segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'UIC

4.2 Gli intermediari segnalanti

Prima di avviare un esame più approfondito delle segnalazioni ricevute, appare opportuno fornire dati ulteriori sulla categoria di segnalanti storicamente più rilevante, quella degli intermediari finanziari. A tal fine, si riportano nella tav. 1 i dati relativi al numero di soggetti segnalanti divisi per tipologia.

Tavola 1: Numero di soggetti segnalanti per tipologia di intermediario

	2006	2007
Banche	371	400
Imprese ed enti assicurativi	37	34
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	24	25
Altri	22	17

L'unica categoria che ha fatto registrare un concreto aumento nel corso del biennio 2006-2007 è quella degli intermediari bancari, cresciuti di quasi trenta unità. Cresce anche la media di segnalazioni inviata da ogni singolo soggetto appartenente a tale categoria: 24 contro le 22 dell'anno precedente.

Restano invece modesti i valori relativi agli altri intermediari, in relazione ai quali, peraltro, non si riscontrano variazioni significative rispetto all'anno precedente. Scarsa anche la media di segnalazioni inviate da ogni soggetto nell'ambito di tali categorie, con l'unica eccezione delle società finanziarie iscritte agli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, che mantengono la stessa media di 36 segnalazioni pro-capite rilevata nel 2006.

Quanto alla ripartizione percentuale delle segnalazioni ricevute fra le sopraelencate categorie, non si riscontrano mutamenti sostanziali rispetto ai dati degli anni precedenti. Gli intermediari bancari hanno rappresentato, anche nel 2007, la categoria decisamente più attiva nel processo di segnalazione, come si evince dai valori riportati nella tav. 2.

Tavola 2: Ripartizione delle SOS per categoria di soggetti segnalanti
(valori percentuali)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80	82,8	81,5
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2,0
Poste Italiane spa.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Oltre l'80 per cento delle segnalazioni provenienti dagli intermediari è risultata, dunque, di origine bancaria, anche se va rilevata una lieve contrazione rispetto ai dati dell'anno precedente. Analogamente, un corrispondente calo si è registrato con riguardo alla quota di segnalazioni trasmesse dalle società finanziarie, mentre continua ad aumentare la quota di Poste Italiane spa, cresciuta di più di due punti percentuali rispetto al 2006.

Inoltre, nel 2007 è aumentato ulteriormente il grado di concentrazione delle segnalazioni tra gli intermediari più attivi. Alle prime 25 banche è riconducibile una quota superiore al 70 per cento delle segnalazioni ricevute dal sistema bancario. Per quanto riguarda le imprese assicurative, sono solo 7 operatori a detenere la stessa quota. Più elevato il grado di concentrazione tra le società finanziarie, dove oltre il 90 per cento delle segnalazioni è riconducibile ai primi 5 segnalanti.

Con riferimento agli esiti, infine, si rileva che per 17 segnalanti sono state archiviate oltre il 20 per cento delle segnalazioni trasmesse (in 5 casi l'archiviazione ha riguardato l'unica segnalazione prodotta dal segnalante).

4.3 Caratterizzazione territoriale

Per quanto riguarda la provenienza geografica delle segnalazioni, i dati del 2007 rispecchiano sostanzialmente una situazione già consolidata. Oltre la metà delle segnalazioni ricevute continua a provenire da tre regioni, la Lombardia, il Lazio e la Campania. Con riferimento alla Lombardia va tuttavia rilevato che, pur rimanendo la regione cui risulta imputabile il maggior numero di segnalazioni, si conferma anche nel 2007 la tendenza discendente degli ultimi quattro anni. Nella tav. 3 vengono riepilogate le quote di segnalazioni delle 20 regioni italiane nell'ultimo biennio.

Confrontando il numero di segnalazioni ricevute (con esclusivo riferimento a quelle

provenienti da intermediari creditizi) con quello dei conti correnti per sportello bancario presenti per regione, si è ottenuto l'indicatore riportato nella tav. 4.

Tavola 3: Ripartizione delle SOS per regione di provenienza
(valori percentuali)

	2006	2007
Abruzzo	1,3	1,7
Basilicata	0,4	0,4
Calabria	2,5	2
Campania	9,6	9,5
Emilia Romagna	6,3	6,4
Friuli Venezia Giulia	1,3	1,9
Lazio	16,9	15,6
Liguria	2	2,1
Lombardia	29,4	27,8
Marche	1,1	1,8
Molise	0,4	0,5
Piemonte	7,1	6,4
Puglia	3,9	3,9
Sardegna	0,6	1,0
Sicilia	3,8	4,1
Toscana	5,4	6,2
Trentino Alto Adige	0,9	0,8
Umbria	0,5	0,9
Valle d'Aosta	0,0	0,1
Veneto	6,6	6,9
<i>Totale</i>	100,0	100,0

Tavola 4: Rapporto tra SOS e numero di conti correnti per sportello bancario

	2005	2006	2007
Abruzzo	0,07	0,06	0,09
Basilicata	0,02	0,02	0,02
Calabria	0,16	0,12	0,07
Campania	0,39	0,37	0,33
Emilia Romagna	0,38	0,31	0,30
Friuli Venezia Giulia	0,08	0,07	0,09
Lazio	0,44	0,47	0,44
Liguria	0,08	0,07	0,08
Lombardia	1,00	1,00	1,00
Marche	0,07	0,05	0,10
Molise	0,02	0,03	0,03
Piemonte	0,30	0,27	0,25
Puglia	0,25	0,18	0,17
Sardegna	0,03	0,03	0,05
Sicilia	0,21	0,19	0,20
Toscana	0,25	0,21	0,26
Trentino Alto Adige	0,04	0,05	0,05
Umbria	0,03	0,02	0,04
Valle d'Aosta	0,01	0,00	0,00
Veneto	0,43	0,36	0,37

A seguito di una procedura di standardizzazione (i valori corrispondenti ad ogni regione sono stati rapportati al valore massimo osservato ogni anno), l'indicatore assume un valore che può variare fra 0 e 1.

4.4 Operazioni segnalate

La stima degli importi dei flussi finanziari relativi alle operazioni oggetto di segnalazione è illustrata nella tav. 5. Al fine di valutarne adeguatamente il significato, occorre considerare che:

- ⋄ Nella segnalazione, così come attualmente strutturata, il segnalante è in grado di indicare al massimo tre operazioni ritenute sospette, che spesso non esauriscono l'intera operatività anomala. Pertanto, i dati proposti nella tabella vanno considerati alla stregua di una stima di valore orientativo dei flussi finanziari anomali posti all'attenzione dell'UIC, eventualmente approssimato per difetto.
- ⋄ In alcuni casi, le operazioni segnalate non vengono eseguite dall'intermediario in ragione degli stessi motivi di sospetto che giustificano la segnalazione, ovvero per la mancanza dei fondi necessari a finalizzarle. Tali operazioni non sono state computate ai fini della stima dei flussi rappresentati.
- ⋄ Ugualmente, non sono comprese nelle stime dei flussi le operazioni segnalate in relazione a possibili ipotesi di terrorismo. In questo caso, le operazioni poste all'attenzione dell'UIC non assumono particolari connotazioni oggettive, correlate a un'accertata finalità di finanziamento dell'attività terroristica, ma vengono segnalate esclusivamente in base al profilo soggettivo di chi ha effettuato tali operazioni.
- ⋄ Nel computo si è comunque tenuto conto delle segnalazioni archiviate dall'UIC, in quanto queste sono comunque oggetto di accertamenti da parte degli organi investigativi, che, in alcuni casi, hanno ritenuto opportuno di dare un seguito d'indagine.
- ⋄ Per le operazioni in valuta, la conversione del valore in euro è avvenuta in base al tasso di cambio medio relativo all'anno di riferimento, così come definito dall'UIC.

Tavola 5: Operazioni segnalate

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Valore totale (milioni di euro)	471,34	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14
Numero di operazioni	6.307	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942
Valore medio (milioni di euro)	0,07	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11

L'aumento del numero di segnalazioni pervenute all'UIC nel corso del 2007 non trova riscontro in una corrispondente crescita del valore totale delle operazioni segnalate. A fronte di un importo complessivo leggermente inferiore rispetto a quello fatto registrare nel 2006, infatti, si riscontra un notevole incremento del numero delle operazioni che hanno costituito oggetto di segnalazione, aumentate di oltre 4.000 unità. Conseguentemente, si registra una riduzione dell'importo medio delle operazioni segnalate, sceso a 0,11 milioni di euro.

Quanto alle tipologie operative segnalate con maggiore frequenza, le movimentazioni di contante si confermano anche nel 2007 l'oggetto di segnalazione più ricorrente. I prelievi e versamenti di banconote costituiscono infatti, nel complesso, il 42,7 per cento delle operazioni segnalate, pari al 20,1 per cento dell'importo totale. Meno rilevanti numericamente, ma più significativi sotto il profilo delle cifre movimentate, sono invece risultati i bonifici nazionali ed esteri: essi rappresentano infatti il 16,7 per cento delle

operazioni segnalate, per un valore complessivo pari al 42,7 per cento dell'importo globale delle segnalazioni, come si evince dalla successiva tav. 6.

Tavola 6: Tipologia di operazioni segnalate

	2006			2007		
	numero di operazioni (quota percentuale)	valore delle operazioni (quota percentuale)	valore medio (milioni di euro)	numero di operazioni (quota percentuale)	valore delle operazioni (quota percentuale)	valore medio (milioni di euro)
Accrediti / addebiti vari	0,8	0,4	0,07	0,7	0,1	0,02
Acquisto / vendita divise estere	0,5	0,1	0,04	0,3	0,1	0,02
Addebito per estinzione assegno	6,8	3,5	0,07	7,0	3,5	0,06
Bonifico da / per estero	7,4	15,0	0,29	5,0	13,1	0,25
Change-over	0,2	0,1	0,02	0,2	0,1	0,07
Crediti insoluti, impagati o stornati	0,3	0,1	0,05	0,3	0,1	0,05
Deposito /prelevamento su libretto a risparmio	1,9	0,5	0,04	1,4	0,6	0,05
Disposizione / ricezione di bonifico	9,9	31,3	0,42	11,7	29,5	0,28
Emissione / negoziazione assegni circolari	5,8	6,3	0,15	6,4	7,3	0,12
Incasso / pagamento tramite pos	1,4	0,0	0,00	1,0	0,0	0,00
Operazioni collegate a finanziamenti	0,4	1,1	0,30	0,6	1,3	0,26
Operazioni con money transfer	5,0	0,4	0,01	6,1	0,3	0,01
Operazioni con titoli cambiari	1,1	0,2	0,03	0,8	0,3	0,04
Operazioni in contanti – prelevamento	21,7	10,1	0,07	23,3	11,8	0,06
Operazioni in contanti – versamento	19,5	7,7	0,06	19,4	8,2	0,05
Operazioni in strumenti finanziari	2,3	6,2	0,42	2,5	12,3	0,59
Spese e imposte	0,5	0,2	0,08	0,6	0,2	0,04
Versamento titoli di credito (con o senza contante)	13,8	16,7	0,16	12,0	11,0	0,08
Altro	0,7	0,1	0,02	0,7	0,2	0,03
<i>Totale</i>	100,0	100,0		100,0	100,0	

4.5 Approfondimento delle SOS

Le segnalazioni pervenute all'UIC sono state sottoposte alla consueta attività di approfondimento finanziario, eseguita ai sensi di quanto dispone l'articolo 3, comma 4 della L. 197/1991.

Per lo svolgimento di tale attività l'UIC si è avvalso³:

- ^ dei dati desunti dai propri archivi concernenti le segnalazioni ricevute, i movimenti transfrontalieri, le infrazioni amministrative doganali e gli intermediari finanziari;
- ^ delle informazioni supplementari richieste agli autori della segnalazione in corso di approfondimento o eventualmente ad altri soggetti obbligati che potrebbero aver rivestito un ruolo nell'operatività oggetto di segnalazione;
- ^ dello scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di settore, in presenza di casi che coinvolgano la loro competenza;

³ Il D.lgs. 231/2007 ha ora aggiunto a quelli indicati ulteriori strumenti di approfondimento. Innanzitutto, la UIF può consultare l'anagrafe tributaria e l'anagrafe dei conti e dei depositi, gestite dall'Agenzia delle entrate. Essa può disporre ispezioni ai fini dell'approfondimento delle operazioni segnalate e di quelle operazioni che non siano state segnalate.

- ^ della collaborazione offerta dalle omologhe Unità di Informazione Finanziaria di altri paesi;
- ^ dello scambio di informazioni con Amministrazioni pubbliche;
- ^ della collaborazione con le autorità inquirenti, ove prevista dalla legge;
- ^ di ogni fonte informativa pubblica e, in particolare, degli archivi *on line* delle Camere di Commercio e della rete internet.

Le operazioni segnalate prima della loro esecuzione sono state innanzitutto esaminate ai fini dell'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 3, comma 6 della L. 197/1991. Nel 2007, sentiti gli organi investigativi e l'Autorità giudiziaria, sono stati adottati 13 provvedimenti di sospensione, per un importo complessivo di 12,1 milioni di euro (contro i 7,3 milioni congelati a seguito di analoghi provvedimenti nel 2006). Nella tav. 7 viene fornito un quadro di sintesi in merito ai provvedimenti di sospensione sin qui adottati dall'UIC.


Tavola 7: Provvedimenti di sospensione collegati a SOS

	numero di provvedimenti	valore totale delle operazioni oggetto di sospensione (in milioni di euro)
1997	1	0,083
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
<i>Totale</i>	79	85,66

* comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza

Alla possibilità di archiviare le segnalazioni ricevute, a seguito del mancato riscontro di sufficienti motivi di sospetto, si è fatto ricorso, nel 2007, in 941 casi. Tale dato risulta inferiore a quello del 2006, anno in cui l'UIC ha provveduto ad archiviare 1.722 segnalazioni. La differenza si spiega con la circostanza che per il 2006 si era già provveduto alla definizione di nuovi criteri di archiviazione concordati con gli organi investigativi e con un netto miglioramento della qualità delle segnalazioni pervenute, a seguito del progressivo recepimento, da parte del sistema dei segnalanti, delle indicazioni fornite dall'UIC nella circolare del febbraio del 2006, tesa ad incrementare la completezza e l'omogeneità delle informazioni segnalate.

Complessivamente, nel corso del 2007 sono state inoltrate agli organi investigativi 11.724 segnalazioni (211 delle quali riferite a fenomeni di presunto finanziamento di organizzazioni terroristiche), per un totale complessivo di 62.958 segnalazioni trasmesse a partire dal 1997 (3.165 delle quali riferite al terrorismo), come illustrato nella fig. 2.

Figura 2: Segnalazioni di operazioni sospette esaminate e trasmesse dall'UIC

Con riferimento al *feedback* ricevuto dai predetti organi in merito agli esiti dati alle segnalazioni trasmesse dall'UIC nel 2007 si sono registrati 3.640 provvedimenti di archiviazione. In 56 casi le segnalazioni sono state prese in carico dalla Direzione Investigativa Antimafia, mentre per 300 fattispecie sono stati ravvisati elementi utili a giustificare la sottoposizione dei relativi casi all'Autorità giudiziaria. Nella tav. 8 vengono riepilogati i dati relativi agli esiti noti delle segnalazioni trasmesse dall'UIC agli organi investigativi a partire dal 1997.

Tavola 8: Esiti delle SOS

	Archivate dall'UIC	Prese in carico dalla DIA	Archivate dagli organi investigativi	All'attenzione dell'Autorità giudiziaria
1997		8	5	1
1998		138	161	42
1999		246	887	100
2000		157	350	144
2001	45	285	1086	298
2002	18	197	1660	357
2003	32	189	1344	215
2004	108	129	1508	126
2005	154	91	3072	131
2006	1.722	102	3092	307
2007	941	56	3640	300
<i>Totale</i>	3.020	1.598	16.805	2.021

Va segnalato, per una corretta interpretazione dei valori riportati nella tabella, che i dati relativi agli anni più recenti risultano in continuo aggiornamento, a causa dei tempi tecnici necessari agli organi investigativi per le relative lavorazioni e per la successiva trasmissione all'UIC del *feedback* inerente gli esiti delle segnalazioni. Tuttavia, considerando i riscontri sin qui forniti, al netto delle SOS archiviate dall'UIC, numerose segnalazioni, su cui l'UIC non ha ricevuto alcuna informativa, risulterebbero ancora all'esame degli organi investigativi.

È proseguita anche nel 2007 l'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria: è stato dato riscontro a 54 richieste di informazioni ricevute da parte della magistratura, riferite a 1.104 soggetti.

L'UIC ha mantenuto i consueti rapporti di collaborazione con le Autorità di vigilanza di settore, con cui è proseguito lo scambio di informazioni inerenti le materie di rispettiva competenza rilevate da ciascun ente nell'ambito dell'esercizio delle proprie attribuzioni.

4.6 Scambio Informativo con FIU estere

Le richieste di informazioni pervenute nel 2007 all'UIC da autorità omologhe di altri paesi sono state 448, riferite a 990 soggetti, come indicato nella sottostante tav. 9.

Tavola 9: Scambio Informativo con FIU estere

	<i>richieste</i>	<i>nominativi</i>
1997-1999	60	230
2000	88	424
2001	124	444
2002	236	765
2003	317	893
2004	393	960
2005	369	923
2006	452	899
2007	448	990
<i>Totale</i>	2.487	6.528

Come di consueto, tale scambio informativo si è svolto attraverso la rete Fiunet, con riferimento ai paesi dell'Unione europea che vi aderiscono (attualmente 16), e, per quanto riguarda gli altri, tramite il canale telematico riservato predisposto dal Gruppo Egmont.

L'attività di collaborazione con le FIU di altri paesi ha reso possibile, inoltre, l'adozione di 5 provvedimenti di congelamento (adottati dalle autorità straniere su indicazione dell'UIC), per l'importo complessivo di oltre 55 milioni di euro. La tav. 10 riassume i provvedimenti della specie assunti dal 2004.

Tavola 10: Provvedimenti di sospensione adottati in collaborazione con FIU estere

	<i>provvedimenti</i>	<i>importi bloccati (milioni di euro)</i>
2004	4	19,5
2005	7	132,3
2006	6	144,9
2007	5	55,3
<i>Totale</i>	22	352,0

4.7 Esame tipologico delle SOS

L'esperienza maturata negli anni nell'attività di approfondimento delle segnalazioni ricevute ha consentito di elaborare una casistica di comportamenti illeciti e di attività a rischio a cui risultano riconducibili, con maggiore frequenza, le operazioni segnalate.

Tra questi, va innanzitutto menzionata l'evasione fiscale, confermata, anche nel 2007, il fenomeno finanziario quantitativamente prevalente nell'ambito delle fattispecie che hanno costituito oggetto di segnalazione, sia con riferimento al numero delle operazioni segnalate che al loro importo complessivo. Va tuttavia rilevato che tale fenomeno, in costante crescita fino al 2006, ha subito un leggero ridimensionamento nel corso del 2007, come si evince dai dati riportati nella tav. 11.

I dati non danno conto di alcuni dei fenomeni già osservati negli anni passati, la cui rilevanza si è attenuata nell'anno di riferimento.

Due fattispecie operative hanno formato oggetto di segnalazione per la prima volta nel 2007. Si tratta di operazioni connesse a fenomeni di smaltimento rifiuti e di transazioni collegate all'improprio utilizzo di carte prepagate.

Con riferimento al primo caso, le operazioni segnalate si riferiscono tutte ad un fenomeno circoscritto.

Tavola 11: Tipologie segnalate

	2006		2007	
	numero sos	importo (milioni di euro)	numero sos	importo (milioni di euro)
Abusivismo finanziario	94	11,73	54	1,03
Illecita attività d'investimento finanziario	11	1,02	19	1,14
Utilizzo improprio di carte prepagate			160	0,52
Distrazione fondi	89	11,86	68	0,42
Evasione fiscale	1588	173,16	1517	128,98
Settore della lavorazione di materiali ferrosi	81	13,38	127	14,12
Evasione IVA intracomunitaria	200	50,58	133	29,46
False fatturazioni	109	20,58	122	11,05
Frodi informatiche (<i>phishing</i>)	376	1,23	413	1,14
Finanziamenti pubblici	77	16,66	34	1,38
Giri di fondi	173	69,26	191	41,65
Imprese Edili	188	16,96	218	14,57
Operazioni connesse ad indagini presso l'Autorità giudiziaria	824	329,85	840	327,74
Attività illecita posta in essere da cittadini cinesi	345	10,55	336	13,70
Improprio impiego di polizze assicurative	124	9,20	84	11,30
Improprio utilizzo di polizze pegno	63	0,21	46	0,22
Uso improprio di ricevute bancarie	48	2,21	48	2,48
Irregolarità nel trasferimento di rimesse di emigrati	205	3,52	301	3,20
Smaltimento rifiuti			12	3,08
Truffe	97	32,16	228	17,07
Usura	270	6,68	261	6,07
Ipotesi di riciclaggio non riconducibile a specifici schemi tipologici	204	373,07	105	197,10
<i>Totale</i>	5.166	1.153,87	5.317	827,42

Più numerose le segnalazioni di operazioni che sottendono un uso anomalo di carte prepagate, utilizzate come canale di trasferimento di fondi, anziché come strumento di pagamento. Le segnalazioni della specie, pur rilevanti nel numero, non hanno peraltro ad oggetto movimentazioni di danaro di volume particolarmente significativo, a causa dei limiti di importo che caratterizzano gli strumenti finanziari utilizzati.

4.8 Casi di particolare rilievo

Particolarmente significativi sono stati gli sviluppi investigativi di alcune segnalazioni di operazioni sospette approfondite dall'UIC che hanno manifestato aspetti o connessioni di rilevanza penale nonché, correlativamente, di approfondimenti investigativi che, sebbene non scaturiti da una SOS, hanno beneficiato del contributo informativo dell'analisi finanziaria svolta dall'UIC.

A tale riguardo, pur senza entrare - per ovvi motivi di riservatezza - nel dettaglio di vicende giudiziarie ed indagini ancora in corso, va senz'altro rilevata sul punto l'intensa e tempestiva collaborazione da parte del sistema dei segnalanti e delle banche in particolare, che utilizzano sempre più spesso lo strumento della segnalazione di operazioni sospette per porre all'attenzione dell'autorità antiriciclaggio singole operazioni ovvero operatività finanziarie complesse, le quali, a seguito dell'approfondimento svolto presso l'UIC, si sono rivelate di particolare rilievo ai fini delle indagini in corso. Ciò avviene ovviamente non solo in collegamento con le vicende finanziarie più note, ma anche con

riferimento a fatti caratterizzati da una dimensione territoriale o finanziaria più circoscritta, ma aventi comunque una rilevanza giudiziaria.

I principali casi della specie trattati nel corso del 2007 hanno riguardato:

- ▲ truffe e ricettazione tramite l'attività di credito su pegno svolta da una banca;
- ▲ frodi in connessione al percepimento di fondi comunitari;
- ▲ operatività bancaria in capo a società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
- ▲ *layering* di disponibilità sottratte alla *'ndrangheta*;
- ▲ sequestro di beni disposto da un ufficio locale della Direzione nazionale antimafia;
- ▲ segnalazioni attinenti a soggetti coinvolti nella vicenda *oil for food*;
- ▲ fittizi conferimenti a titolo di capitale in società beneficiarie di finanziamenti pubblici;
- ▲ corruzione di amministratori di aziende sanitarie locali;
- ▲ coinvolgimento di un promotore finanziario in un'organizzazione criminale calabrese;
- ▲ giro di usura a Roma;
- ▲ truffe connesse alla fittizia messa all'asta di beni confiscati alla mafia;
- ▲ coinvolgimento di società operanti nel settore delle telecomunicazioni collegate ad organizzazioni criminali.

In relazione ad alcune di tali fattispecie si è potuti pervenire al blocco di parte delle disponibilità sospette per un totale complessivo di alcune decine di milioni di euro.

4.9 Le segnalazioni degli operatori non finanziari

Per quanto concerne le categorie di operatori a cui la normativa antiriciclaggio è stata estesa solo dall'aprile 2006, il flusso segnaletico loro riferibile nell'anno di riferimento, peraltro inferiore a quello dell'anno precedente, appare modesto, soprattutto in rapporto all'ampio numero di soggetti.

L'UIC ad oggi ha provveduto ad esaminare e trasmettere agli organi investigativi circa 250 delle segnalazioni pervenute nell'anno in corso ed in quello precedente. Al riguardo, va rilevato un significativo decremento, in termini relativi, delle segnalazioni archiviate (da poco meno del 60 per cento delle segnalazioni ricevute a circa il 45 per cento), indice di un miglioramento nella qualità delle segnalazioni. A tale fine, infatti, l'UIC si è impegnato nel corso dell'anno in un lavoro di informazione e orientamento destinato alle diverse categorie dei segnalanti (in particolare quella dei notai, cui si deve il contributo segnaletico numericamente più significativo) tramite contatti ed incontri con gli ordini professionali e gli organismi di categoria.

Il numero delle archiviazioni si mantiene elevato a causa dell'inesperienza dei segnalanti in merito all'individuazione e valutazione delle operazioni sospette, che ha portato spesso all'evidenziazione nelle segnalazioni unicamente di violazioni relative all'articolo 1 della

L.197/91 (in particolare trasferimenti per contanti tra le parti, che devono invece essere segnalati al Ministero dell'Economia e delle finanze), ovvero di violazioni alla normativa fiscale non significative sotto il profilo del riciclaggio. Da questo punto di vista, possibili miglioramenti potranno conseguire all'elaborazione, da parte dell'UIF, di specifici indicatori di anomalia finalizzati a fornire ai segnalanti un supporto per la rilevazione delle operazioni sospette, ai sensi di quanto specificamente prevedono, in proposito, le disposizioni del D.lgs. 231/2007.

La distribuzione per categoria di segnalanti (tav. 12) appare caratterizzata da un'evidente sperequazione: sul totale dei due anni di riferimento circa il 67 per cento delle segnalazioni è pervenuta dalla sola categoria dei notai.

Tavola 12: Ripartizione per categoria di segnalanti
(numero di SOS)

	2006	2007
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	6
Avvocato	3	8
Commercio di cose antiche	0	1
Consulente del lavoro	4	1
Dottore commercialista	24	31
Fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane	2	0
Fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi	2	0
Mediazione creditizia	0	1
Notaio	170	105
Ragioniere o perito commerciale	15	16
Revisore contabile	2	3
Società di revisione	9	2
<i>Totale</i>	237	174

Con riferimento alla tipologia delle operazioni segnalate (tav. 13), è possibile osservare una dominante concentrazione (circa il 45 per cento del totale sui due anni di riferimento) delle segnalazioni trasmesse in collegamento con operazioni immobiliari. Tale indicatore può segnalare una difficoltà da parte dei segnalanti ad individuare fattori di anomalia in operatività più complesse ed articolate piuttosto che in specifiche transazioni a sé stanti.

Tavola 13: Attività da cui trae origine la segnalazione
(numero di SOS)

	2006	2007
Accertamenti, ispezioni e controlli	10	2
Adempimenti in materia di lavoro	3	2
Assistenza connessa alla concessione di finanziamenti	2	1
Assistenza di natura contabile	17	4
Consulenze	2	1
Attività relative alla costituzione, amministrazione e liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	21	20
Gestione strumenti finanziari	0	2
Gestione di altri beni	2	0
Operazioni in valori	4	1
Attività relative a transazioni immobiliari	118	69
Trasferimento di attività economiche	47	17
Altro	11	55

Circa le ipotesi di attività illecita (tav. 14) che hanno indotto al sospetto i segnalanti, si evidenzia una diminuzione delle fattispecie collegate ad una violazione del divieto di circolazione di contante. L'attività illecita a cui i segnalanti fanno più frequentemente riferimento per motivare i propri sospetti è, come nell'anno precedente, l'evasione fiscale – peraltro anch'essa in calo.

Tavola 14: Ipotesi di attività illecita
(numero di SOS)

	2006	2007
Distrazione fondi	4	0
Evasione fiscale	54	19
False fatturazioni	3	0
Operazioni connesse ad indagini presso l'autorità giudiziaria	6	7
Truffe	3	2
Usura	4	0
Violazione del divieto di circolazione di contante	40	5
Altro	1	1
<i>Per memoria:</i>		
Archivate dall'UIC	136	76

4.10 Il contrasto finanziario al terrorismo

L'estensione, introdotta nel 2001, dei compiti di collaborazione attiva degli intermediari alla segnalazione dei casi di sospetto finanziamento ad organizzazioni terroristiche è stata regolata nel corso del 2007 dal D.lgs. 109/2007, che ordina il sistema delle norme applicabili in materia, confermando il ruolo centrale dell'Unità di Informazione Finanziaria anche nella lotta al finanziamento del terrorismo.

In qualità di UIF italiana l'Ufficio ha partecipato ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria, per conto del quale distribuisce agli intermediari le liste di soggetti sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo internazionale e riceve dal sistema le relative comunicazioni richieste dalla normativa.

In prima analisi, gli intermediari comunicano le misure di congelamento, da loro direttamente applicabili ai sensi dei regolamenti comunitari emanati dal Consiglio e dalla Commissione dell'Unione europea, sulla base di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La disposizione contenuta all'articolo 4 del D.lgs. 109/2007, tuttavia, consente al Ministero dell'Economia e delle finanze di dare immediata attuazione, tramite proprio decreto, ai provvedimenti di congelamento contenuti nelle Risoluzioni dell'ONU.

Per effetto della revoca di alcune misure di congelamento disposta nel corso del 2007, i rapporti attualmente bloccati sono diminuiti a 29, riferibili a 27 soggetti, per un ammontare complessivo dei fondi congelati ridotto a 126,9 milioni di euro. Al riguardo, l'UIC ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio di soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

In merito alla normativa riguardante le risorse economiche riconducibili al precedente Governo dell'Iraq, in base alle istruzioni già emanate dall'UIC, gli intermediari segnalano le misure di congelamento applicate e trasferiscono gli importi congelati ad uno specifico Fondo per la ricostruzione dell'Iraq istituito dalle Nazioni Unite. L'ammontare dei fondi che risultano attualmente congelati presso banche italiane è aumentato rispetto all'anno precedente ed ammonta ad un totale di USD 87,8 milioni, € 23,8 milioni, GBP 45.882 e CHF 621,30. Di tali importi, USD 49,5 milioni e € 16,9 milioni sono stati trasferiti al suddetto Fondo.

Infine, oltre alle liste di nominativi contenute nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nei Regolamenti Comunitari, l'UIC ha diffuso, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.lgs. 109/2007, anche le liste di nominativi "sensibili" stilate da altri organismi, tra cui il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e l'Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense. L'UIC provvede anche alla diffusione in maniera riservata, presso il sistema degli intermediari, delle liste di soggetti indagati dall'Autorità giudiziaria italiana nell'ambito di indagini per fatti di terrorismo internazionale.

In tutti tali casi, la normativa richiede agli intermediari di segnalare, secondo la procedura prevista dalle disposizioni antiriciclaggio, le informazioni riconducibili ai soggetti inseriti nelle liste riservate. Nel dicembre del 2007 l'UIC ha diramato 40 liste di soggetti che, in base ad accertamenti svolti da autorità italiane ed estere, risultano coinvolti in attività di terrorismo.

Il D.lgs. 109/2007, inoltre, ha attribuito all'UIC il compito di controllare lo stato di attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e di curare la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati. Al riguardo, nel corso dell'anno il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha designato, nell'ambito delle liste di sospetti terroristi, un intermediario creditizio dell'Iran, mentre altri istituti di credito dello stesso paese sono stati inseriti in liste predisposte da altri organismi. Anche con riferimento a tali entità, dunque, è stato introdotto l'obbligo del congelamento ovvero della segnalazione, in base alla lista di appartenenza.

Per quanto concerne le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'UIC sulla base delle varie liste, nel 2007 è da rilevare un sensibile ridimensionamento di tale flusso, che è passato dalle circa 500 segnalazioni degli anni precedenti alle 334 ricevute nell'anno in riferimento. La distribuzione delle segnalazioni tra le varie classi di intermediari (tav. 15)

5. L'attività in materia di analisi statistica antiriciclaggio e antiusura

In materia di analisi statistica, proseguendo l'iniziativa intrapresa nel 2006, l'UIC ha sviluppato la realizzazione di un sistema di monitoraggio periodico di natura statistico-descrittiva dei dati aggregati ricevuti dagli intermediari finanziari. I risultati del monitoraggio sono stati raccolti in un rapporto statistico mensile, in cui i dati ricevuti sono elaborati per tipologia di intermediari e operatività, nonché sulla base di criteri temporali e geografici. Attenzione è stata dedicata alle procedure per l'approfondimento di specifici elementi di anomalia riscontrati.

Parallelamente, anche al fine di arricchire con elementi di contesto l'attività di analisi finanziaria delle operazioni sospette, sono stati effettuati approfondimenti sui flussi aggregati relativi a determinate aree geografiche nelle quali, a motivo anche delle evidenze disponibili presso l'UIC, si avesse ragione di ritenere che potessero essere transitati capitali di sospetta provenienza illecita o diretti al finanziamento del terrorismo.

È proseguita nel corso dell'anno l'attività di esplorazione di nuovi strumenti e canali di ricerca incentrati sullo studio di tecniche adattive di modellizzazione multidisciplinare, potenzialmente utili alla identificazione di comportamenti riconducibili a ipotesi di criminalità finanziaria.

In tale ambito rientra segnatamente "GATE" (*Next Generation of Anti-Terrorist Financing Methods*), un progetto di ricerca internazionale avviato sotto l'egida della UE che si prefigge di identificare, disegnare e sviluppare modelli sperimentali che possano catturare comportamenti complessi, aspetti multidisciplinari e profili di interazione fra diversi modelli, potenzialmente estensibili a nuovi comportamenti emergenti. I partner di GATE includono la LSE (London School of Economics and Political Science) e un gruppo di istituzioni bancarie e centri di ricerca di diverse nazioni. In tale contesto, l'UIC partecipa attraverso un "External Observer-Advisor", così da seguire dall'interno i lavori, cogliendone gli aspetti di proprio interesse e concorrere per quanto possibile ad orientare gli indirizzi del percorso di ricerca.

Sulla base dell'esperienza maturata con la partecipazione a questi progetti di ricerca, sono proseguiti i contatti con la Commissione Europea, in particolare con il Joint Research Centre di Ispra e con l'OLAF (European Anti-Fraud Office) per la ricognizione di modi e condizioni per la partecipazione alla fase di test di un progetto finalizzato all'approfondimento e all'affinamento di metodologie statistiche per l'individuazione di casi di frode e, in prospettiva, di riciclaggio, a partire da dati sul commercio internazionale (*Trade Based Money Laundering Project*).

La partecipazione ad iniziative del JRC, volte a diffondere tecniche consolidate per l'individuazione di anomalie nelle serie storiche di dati, ha consentito di aprire la strada a nuovi canali di collaborazione con lo stesso Centro di ricerche per lo scambio, ancorché ad un livello informale, di conoscenze metodologiche.

La Rete nazionale interbancaria si è confermata come canale collaudato e funzionale per l'invio e la ricezione di dati aggregati di provenienza bancaria. Lo stesso canale è stato attivato a fini di controllo sulla qualità dei dati trasmessi dalle banche, per sottoporre agli intermediari creditizi casi di anomalia statistica nei dati da essi segnalati.

La funzione di rilevazione dei tassi ai sensi della legge sull'usura è proseguita per tutto il 2007, fino al trasferimento delle relative competenze, per effetto del D.lgs 231/2007, alle strutture centrali della Banca d'Italia, con lo svolgimento delle consuete attività di raccolta,

controllo ed elaborazione dei dati inviati trimestralmente dalle società campionate. La fase di elaborazione è stata razionalizzata con l'implementazione di nuovi programmi.

Con riferimento all'attività antiusura, l'UIC ha fornito pareri di natura tecnica per il calcolo dei tassi effettivi praticati dagli intermediari operanti nel settore della concessione di finanziamenti ed effettuato gli approfondimenti necessari ai fini dell'aggiornamento della normativa.

Nel corso dell'anno 2007, con la consueta periodicità, è stato somministrato alle società finanziarie iscritte nell'elenco ex articolo 106 del TUB il questionario "AQUARIUS 2006", con la finalità di aggiornare, utilizzando le informazioni censuarie rilevate concernenti l'operatività degli intermediari finanziari, il campione della rilevazione trimestrale. In quest'ultima edizione di AQUARIUS è stata introdotta una indagine *ad hoc* circa i compensi riconosciuti ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria dalle società finanziarie e i compensi ricevuti dalle società finanziarie operanti nel settore della cessione del quinto dello stipendio quali mandatarie di banche o altri enti eroganti. L'elaborazione dei dati ha permesso il calcolo dei compensi medi ponderati per categoria di finanziamento, consentendo di avere una migliore conoscenza del mercato, in vista di eventuali successivi sviluppi in termini di utilizzo delle informazioni acquisite.

6. L'attività in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori

6.1 Procedimenti relativi alle violazioni previste dalla legge 227/1990

L'attività relativa alle violazioni previste dall'articolo 3 del DL 28 giugno 1990, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, contenente disposizioni sui trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, è svolta nell'ambito dei compiti di antiriciclaggio affidati all'UIC.

Nell'anno 2007, l'attività in materia ha riguardato:

- ▲ la trattazione di 1320 contesti, elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in considerazione (Dogane e Guardia di finanza). L'ammontare delle violazioni contestate, commisurate all'entità dei valori portati al seguito, è stato pari a € 968.443.134.
- ▲ la predisposizione della relazione tecnica prevista dall'articolo 31 del DPR 148/88. Le sanzioni comminate per n. 75 contesti instaurati nell'anno 2007 ammontano a € 2.673.897;
- ▲ la definizione in via breve dei contesti ex articolo 30 del DPR 148/88 che ha comportato l'adozione, da parte dell'UIC, dei relativi provvedimenti di estinzione degli illeciti per n. 1155 contesti. Nel complesso detti provvedimenti hanno prodotto, per l'Erario, un introito di cassa complessivo di € 2.379.860.

6.2 Altri procedimenti sanzionatori

L'UIC, in relazione all'indagine volta a rilevare la consistenza al 31/12/2005 degli investimenti di portafoglio italiani all'estero e degli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia, in adempimento di precisi impegni di *reporting* nei confronti del Fondo monetario internazionale, ha proceduto alla trattazione di 550 contesti, a carico dei soggetti che non avevano trasmesso le informazioni richieste. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche trasmesse ai sensi dell'articolo 31 del DPR 148/88, sono state sinora comminate sanzioni per 53 contesti, per un ammontare di € 58.580.

Infine, il D.lgs. 56/2004 ha previsto che, nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 3 della L. 197/1991, i verbali di contestazione siano trasmessi all'UIC, che deve fornire un parere al Ministero dell'Economia e delle finanze. Nel settembre del 2005 l'UIC ha proceduto alla formulazione di appositi criteri per la redazione dei pareri, che ha in seguito provveduto ad inoltrare al Ministero dell'Economia e delle finanze. Nel corso del 2007 sono pervenuti n. 42 verbali e sono stati trasmessi al Dicastero suddetto n. 21 pareri.

7. L'attività ispettiva⁴

L'attività del Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi nel corso del 2007 (conclusasi nel mese di ottobre, in ragione del vicino assorbimento) ha avuto ad oggetto gli assetti organizzativi ed i presidi di controllo adottati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari al fine di evitare il rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo internazionale. L'approccio preventivo, connotato da intenti di sensibilizzazione, non ha tuttavia trascurato una attenta verifica del rispetto degli obblighi di legge, con speciale riguardo alla identificazione dei soggetti, alla tracciabilità delle operazioni nonché al principio della collaborazione attiva.

Gli interventi ispettivi in materia, nel numero di 36 (45 nel 2006), hanno riguardato:

- ▲ n. 20 banche con Direzioni generali così distribuite: n. 5 in Lombardia, n. 3 in Emilia Romagna e Toscana, n. 1 in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;
- ▲ n. 16 altri intermediari, in particolare: n. 7 compagnie di assicurazione, n. 4 SIM, n. 3 fiduciarie "statiche" e n. 1 SGR (sedi: n. 7 in Lombardia, n. 4 in Liguria, n. 2 in Piemonte e Toscana) nonché un cambiavalute abilitato ad operare in contanti con sede a Campione d'Italia.

Gli ordinari criteri di selezione (tra gli altri: intermediario mai ispezionato; precedente verifica ante 5 anni; diversificazione geografica, etc.) hanno avuto incidenza alquanto contenuta per effetto della risposta a situazioni di criticità rappresentate dal Servizio Antiriciclaggio ma anche del Servizio Elaborazioni Statistiche in relazione all'altra concorrente competenza ispettiva.

Sui alcuni dei principali snodi organizzativi e procedurali sono emersi i giudizi indicati nella tav.1.

Permangono larghi ambiti di criticità, in particolare nel settore degli intermediari non bancari, sotto l'aspetto della conoscenza del cliente, impegno spesso apertamente demandato alla collegata banca che ha proposto il rapporto o trascurato nei casi di reti di vendita a distanza, con evidente distacco da quella responsabilità di valutazione del rischio che il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha reso ancor più essenziale. Parimenti si ravvedono fenomeni di deresponsabilizzazione nei controlli sulle registrazioni, specie allorché la gestione dell'archivio unico informatico è esternalizzata.

Gli accertamenti circa il rispetto degli obblighi di legge in ordine alle identificazioni ed alle registrazioni nonché i controlli circa l'adeguatezza delle procedure di rilevazione di operazioni anomale sono stati effettuati tramite ampie campionature di operatività scandagliate mediante lo strumento informatico Diana che il Servizio Ispettorato ha prodotto in proprio. La rilevazione di operazioni che appaiono anomale nelle componenti oggettive e la richiesta al vertice aziendale di vagliare se la componente soggettiva le renda o meno inquadrabili in contesti privi di rischio hanno comportato in n. 76 casi (n. 66 nel 2006) l'autonoma decisione di dar luogo a segnalazione di operazione sospetta.

⁴ La redazione di questa sezione è stato curato dal Servizio Ispettorato Vigilanza della Banca d'Italia.

Tavola 1: Giudizi emersi a seguito di interventi ispettivi

<u>Formazione del personale</u>		favorevole	parzialmente favorevole	sfavorevole
Banche	<i>numero</i>	2	10	8
	<i>quota percentuale</i>	10%	50%	40%
Altri intermediari	<i>numero</i>	2	9	5
	<i>quota percentuale</i>	12%	56%	32%
<u>Procedura di alimentazione dell'archivio unico informatico</u>				
Banche	<i>numero</i>	8	5	7
	<i>quota percentuale</i>	40%	25%	35%
Altri intermediari	<i>numero</i>	3	8	5
	<i>quota percentuale</i>	19%	50%	31%
<u>Procedura di rilevazione e valutazione delle operazioni sospette</u>				
Banche	<i>numero</i>	9	7	4
	<i>quota percentuale</i>	45%	35%	20%
Altri intermediari	<i>numero</i>	1	10	5
	<i>quota percentuale</i>	6%	63%	31%

In esito alle violazioni rilevate in sede di ispezioni ordinarie (incluse n. 11 dell'ultima parte del 2006), sono stati adottati nel 2007 i seguenti provvedimenti:

- ^ n. 6 segnalazioni all'Autorità giudiziaria per omesse registrazioni di rapporti ed operazioni negli archivi unici informatici aziendali;
- ^ n. 8 processi verbali di accertamento per omesse segnalazioni di operazioni sospette nei confronti di una fiduciaria statica di proprietà bancaria, in relazione ad operazioni ed attività patrimoniali del complessivo ammontare di circa 27 milioni di euro;
- ^ n. 11 processi verbali di accertamento per omessa segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di irregolarità in tema di circolazione di assegni, da parte di n. 4 banche;
- ^ una informativa al Servizio Antiriciclaggio per l'approfondimento di cospicui flussi monetari interessanti una banca estera e due società finanziarie.

Sono stati inoltre operati n. 8 interventi ispettivi finalizzati ad accertare l'eventuale sussistenza di comportamenti irregolari in tema di collaborazione attiva, su richiesta della Banca d'Italia ed in un caso dell'Autorità giudiziaria. Le verifiche si sono ovviamente estese a tutto il comparto, dagli strumenti di rilevazione delle operazioni anomale alla procedura interna di valutazione ai vari livelli, dal grado di conoscenza del cliente alla misura della sensibilizzazione al tema; a detti fini conoscitivi sono state anche campionate ulteriori operazioni.

I provvedimenti in esito a tali verifiche settoriali sono costituiti da:

- ^ n. 5 processi verbali di accertamento per omesse segnalazioni di operazioni sospette;
- ^ una segnalazione all'Autorità giudiziaria per omesse registrazioni nell'archivio unico informatico;

- ⋆ un processo verbale di accertamento per omessa segnalazione di infrazioni alle norme antiriciclaggio in materia di circolazione di assegni;
- ⋆ n. 3 informative al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza.

L'attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria si è espressa con incarichi di consulenza tecnica conferiti dalle Procure della Repubblica di Milano, Monza, Roma e Palermo, ciascuno avente ad oggetto la ricostruzione di complessi flussi finanziari, interessanti molteplici banche, attraverso la rielaborazione contestuale, con lo strumento informatico Diana, dei dati degli archivi unici informatici aziendali.

Il Servizio Ispettorato ha offerto, sul sito dell'Ufficio, un diagnostico informatico prodotto in proprio per la rilevazione delle incompletezze ed incongruità delle informazioni registrate negli archivi unici; le varie versioni lo adattano alle peculiarità delle registrazioni dovute dalle banche, da tutte le categorie di intermediari non bancari e dalle società finanziarie.

**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA****II REPARTO**Nr. 125/II/4^Div./4^Sett./ *Eg/1 prot. 12258/08*Roma, *31/03/08***OGGETTO:** Relazione annuale al Parlamento. Contributo DIA ex art. 5 e 48 D. lgs 231/2007.***AL SEGRETARIATO DEL COMITATO DI SICUREZZA
FINANZIARIA******R O M A***riferimento e-mail del 14 marzo 2008 della d.ssa ***Giovanna Perri***

In relazione a quanto richiesto con l'e-mail in riferimento, trasmetto la relazione contenente i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte da questa DIA nel corso del 2007, nell'ambito delle funzioni antiriciclaggio di competenza.

IL CAPO DEL II REPARTO*Dr Sergio LOI*

AFC

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

Il contrasto al riciclaggio di denaro d'illecita provenienza, ed in particolare l'aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti, è un “*target*” fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, segnatamente a quella mafiosa.

Il reimpiego del denaro proveniente da attività illecite, realizzato con sofisticate tecniche di riciclaggio, assicura, infatti, profitti enormi al crimine organizzato. Per il riciclo dei proventi illeciti, la criminalità utilizza tecniche e strumenti diversi e, senza trovare barriere nei confini nazionali, si serve di intermediari e società di comodo in Paesi con legislazione permissiva per meglio occultare le origini criminali del denaro.

L'esperienza operativa maturata negli anni pregressi dimostra che per perseguire tale obiettivo, è necessario utilizzare non solo strumenti normativi di carattere penale per interventi di tipo repressivo, ma anche e soprattutto strumenti normativi a carattere preventivo che consentano di contrastare sul nascere il riciclaggio o disincentivino qualsiasi tentativo di porlo in essere.

In questa direzione, il D.Lgs. 231/2007, che ha dato attuazione alla terza direttiva comunitaria antiriciclaggio (2005/60/CE del 26 ottobre 2005) ed alla direttiva comunitaria 2006/70/CE (recante le misure di esecuzione della succitata direttiva 2005/60/CE) rappresenta un sicuro passo avanti nella predisposizione di un sistema di contrasto più efficace, raffinato ed evoluto rispetto al precedente.

L'applicazione della normativa consente infatti, alle forze di polizia competenti, l'acquisizione di un flusso informativo utile per l'avvio di investigazioni giudiziarie o, ricorrendone i presupposti, per l'avvio di procedimenti di prevenzione in materia di contrasto dell'infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso nel sistema finanziario.

In tale quadro, questa Direzione svolge l'attività di competenza monitorando il flusso informativo costituito dalle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette provenienti dalla U.I.F., secondo un *modus operandi*, frutto ormai di una prassi consolidata, che si articola nei seguenti passaggi:

- analisi a livello centrale di tutte le segnalazioni pervenute dall'U.I.F. gestite con un programma informatico interno, denominato G.E.S.O.S. (Gestione Segnalazioni Operazioni Sospette), e processate con l'ausilio degli archivi e delle banche dati disponibili;
- individuazione delle segnalazioni che si ritiene siano attinenti alla criminalità organizzata, informando, in caso positivo, la D.N.A., l'U.I.F. e, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza,;
- ulteriore approfondimento investigativo delle segnalazioni individuate a livello centrale da parte dei Centri e delle Sezioni Operative, per l'eventuale avvio d'attività a livello preventivo e/o giudiziario.


Nei paragrafi seguenti viene illustrata l'attività svolta dalla D.I.A. nello specifico settore nel corso del 2007, suddividendo l'esposizione in due parti: la prima dedicata all'analisi dei dati statistici e la seconda agli esiti dell'attività operativa.

2. ANALISI DEI DATI STATISTICI

Nell'anno 2007 sono pervenute dall'U.I.C. (ora U.I.F.) **11.770** segnalazioni di operazioni sospette.

Ai fini di una migliore percezione dell'attività svolta, si riportano, di seguito, i dati statistici più significativi, elaborati in tabelle tramite G.E.S.O.S..


Con riferimento alla prima tabella, concernente la suddivisione del territorio nazionale in tre macroaree geografiche, viene evidenziata, in termini percentuali, la provenienza delle segnalazioni. Da essa si desume che la maggior parte delle segnalazioni proviene dalla macroarea relativa alle regioni settentrionali (53,79%), cui seguono quella relativa alle regioni centrali (25,86%) e quella relativa al Sud ed alle Isole (20,35%). Il dato conferma un *trend* ormai consolidato nel tempo.



Segnalazioni pervenute divise per area geografica		
Italia Settentrionale	6331	53,79%
Italia Centrale	3044	25,86%
Italia Sud e Isole	2395	20,35%
Totale	11770	

Le tabelle sottostanti evidenziano gli stessi dati disaggregati su base regionale. Da esse emerge che la Lombardia è la regione dalla quale proviene il maggior numero di segnalazioni.


REGIONE	Segnal. Pervenute	Incid. Percentuale
LOMBARDIA	3363	28,57%
LAZIO	1761	14,96%
CAMPANIA	1035	8,79%
PIEMONTE	825	7%
VENETO	808	6,86%
EMILIA ROMAGNA	775	6,58%
TOSCANA	727	6,17%
SICILIA	478	4,07%
PUGLIA	467	3,96%
LIGURIA	258	2,20%
CALABRIA	257	2,19%
ABRUZZO	209	1,78%
FRIULI VENEZIA GIULIA	204	1,73%
MARCHE	183	1,55%
SARDEGNA	116	0,98%
UMBRIA	109	0,93%
TRENTINO ALTO ADIGE	92	0,79%
MOLISE	55	0,47%
BASILICATA	42	0,36%
VALLE D' AOSTA	6	0,06%
TOTALE	11770	100%



Le 11.770 segnalazioni pervenute, sono state tutte analizzate al fine d'individuare quelle attinenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Tale attività ha comportato, complessivamente, l'esame delle posizioni di 18.008 persone fisiche, di cui 13.485 soggetti segnalati e 4.523 collegati, nonché di 6.575 persone giuridiche, di cui 1.983 segnalate e 4.592 collegate.

Al termine di tale processo sono state "trattenute" e, quindi, investigate 273 segnalazioni. Tali segnalazioni sono state inviate ai Centri ed alle Sezioni Operative per l'esecuzione d'ulteriori approfondimenti, volti all'eventuale avvio d'indagini di polizia giudiziaria o di procedimenti a carattere preventivo.

Con riferimento alla tabella sottostante, concernente la suddivisione del territorio nazionale nelle tre macroaree geografiche già citate in precedenza, viene evidenziata, in termini percentuali, la provenienza delle segnalazioni investigate. Da essa si desume che la maggior parte delle segnalazioni proviene dalla macroarea relativa alle regioni meridionali e insulari (151 S.O.S. pari al 55,31%), cui seguono quella relativa alle regioni settentrionali (78 S.O.S. pari al 28,57%) e quella relativa alle regioni centrali (44 S.O.S. pari al 16,12%). L'andamento, quasi di segno opposto rispetto al rapporto percentuale scaturito dall'analisi delle segnalazioni pervenute, è spiegabile con la capillare presenza delle organizzazioni di tipo mafioso nelle regioni considerate tradizionalmente a rischio a tale riguardo.



Segnalazioni investigate divise per area geografica		
Italia Settentrionale	78	28,57%
Italia Centrale	44	16,12%
Italia Sud e Isole	151	55,31%
Totale	273	

La tabella seguente espone i dati di specie disaggregati per regione, indicando per ciascuna di esse l'incidenza percentuale tra le segnalazioni pervenute e quelle trattenute.

Regione	Segnalazioni pervenute	Segnalazioni investigate	Incidenza percentuale
LOMBARDIA	3363	57	1,70%
LAZIO	1761	25	1,42%
CAMPANIA	1035	39	3,77%
PIEMONTE	825	9	1,10%
VENETO	808	4	0,50%
E. ROMAGNA	775	3	0,39%
TOSCANA	727	17	2,34%
SICILIA	478	35	7,32%
PUGLIA	467	49	10,50%
LIGURIA	258	2	0,77%
CALABRIA	257	25	9,72%
ABRUZZO	209	2	0,96%
FRIULI V. G.	204	3	1,47%
MARCHE	183	/	0
SARDEGNA	116	/	0
UMBRIA	109	/	0
TRENTINO A.A.	92	/	0
MOLISE	55	/	0
BASILICATA	42	3	7,14%
VALLE D'AOSTA	6	/	0
TOTALE	11770	273	2,32%

Da essa emerge che la Lombardia è in assoluto la regione che ha fornito il maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette (3363), a cui corrisponde parallelamente il numero più elevato, in assoluto, di segnalazioni trattenute per approfondimenti ai fini investigativi, pari a 57 (1,70%).

Significativo appare, invece, al riguardo il dato relativo alle regioni considerate tradizionalmente a rischio criminalità mafiosa, caratterizzate da

un rapporto tra segnalazioni investigate e pervenute percentualmente più alto, pari al 10,50% per la Puglia ed al 9,72% per la Calabria, seguite dalla Sicilia al 7,32% e dalla Basilicata al 7,14%.

Ciò evidenzia, per i profili di interesse della D.I.A., che nelle regioni a rischio, nonostante il dato percentuale sfavorevole di segnalazioni pervenute rispetto a quelle investigate, la qualità intrinseca delle segnalazioni effettuate risulta più significativa ai fini dell'azione di contrasto al riciclaggio.

La tabella seguente evidenzia il grado di *collaborazione attiva* dei soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni.

TIPO INTERMEDIARIO	Segnal.	%
ENTI CREDITIZI	9160	77,82%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1091	9,37%
INTERMEDIARI FINANZIARI	892	7,57%
NOTAIO	248	2,10%
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	153	1,30%
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	91	0,77%
DOTTORE COMMERCIALISTA	39	0,33%
RAGIONIERE O PERITO COMMERCIALE	21	0,18%
SOCIETA' FIDUCIARIE	20	0,17%
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE	10	0,08%
SOCIETA' DI REVISIONE	10	0,08%
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	9	0,07%
AVVOCATO	8	0,07%
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	7	0,06%
CONSULENTE DEL LAVORO	4	0,03%
REVISORE CONTABILE	3	0,05%
FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI IN QUALITA' DI IMPRESA ARTIGIANE	2	0,04%
FABBRICAZIONE, MEDIAZIONE E COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI	2	0,04%
TOTALE	11770	100%

In merito, non si registrano sostanziali differenze rispetto al passato, in quanto sono sempre gli enti creditizi, ad alimentare in maniera elevata e costante l'intero sistema, seguiti, a debita distanza, dagli enti della Pubblica Amministrazione con il 9,37% e dagli intermediari finanziari con il 7,57%.

Per quanto attiene alla ripartizione delle segnalazioni sospette per tipologia di operazione, la tabella seguente ne esprime il dato numerico sia con riferimento a quelle pervenute che a quelle trattenute nel 2007 (nel caso di segnalazioni comprensive di più operazioni finanziarie, è stata conteggiata solo la prima).

Descrizione	Pervenute	Trattenute
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	469	12
Addebito per estinzione assegno	373	22
Disposizione a favore di ...	350	8
Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	8	1
Effetti ritirati	46	2
Bonifico a favore di ordine e conto	574	23
Prelevamento con moduli di sportello	1124	27
Addebito per utilizzo credito doc. su Italia	1	1
Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	12	1
Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	4	1
Accensione riporto titoli	1	1
Incasso assegno circolare	111	1
Incasso proprio assegno	238	10
Cambio assegni di terzi	167	6
Bonifico estero	573	10
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	41	1
Disposizione di giro conto (stesso intermediario) – beneficiario	16	1
Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	11	1
Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	4	1
Conversione banconote in euro	22	2
Versamento di contante	1736	49
Versamento di titoli di credito	1029	33
Versamento assegno circolare	352	14
Assegni bancari insoluti o protestati	29	2
Effetti insoluti o protestati	5	1
Incasso tramite POS	74	1
Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass. (escluso ramo vita)	9	1
Commissioni	5	1
Cambio taglio biglietti	48	19
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1	578	1
Versamento contante <= 12.500 euro	255	7
Prelevamento contante <= 12.500 euro	240	4

(N.B: nel suddetto prospetto non sono confluite le causali delle operazioni relative a segnalazioni provenienti dalle categorie professionali, in quanto non indicate).

Le **273** segnalazioni, prese in esame nel decorso anno ai fini dell'esecuzione di approfondimenti investigativi, hanno avuto il seguente esito:

- investigate con esito negativo: **49;**
- segnalate all'A.G. perché correlate a procedimenti penali già in corso: **114;**
- in corso d'investigazione: **103;**
- investigate con esito positivo: **7.**

Con riferimento alla suddetta ripartizione si precisa che:

- per “segnalazioni investigate con esito negativo” si intendono quelle che non sono sfociate in attività di natura giudiziaria, o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti istituzionali della D.I.A., e sono state, pertanto, rimesse alla competenza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- le segnalazioni inoltrate “all'A.G. perché correlate a procedimenti penali già in corso” non sono state oggetto di ulteriori approfondite da parte della D.I.A.;
- per “segnalazioni investigate con esito positivo” si intendono quelle che hanno dato origine a procedimenti penali nel 2007. Nello specifico sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di n. 7 soggetti.

Al fine di fornire un quadro più completo del rapporto tra segnalazioni pervenute e segnalazioni investigate, sono state predisposte le seguenti tre tabelle che riepilogano i dati per ciascuna macroarea, ripartendoli per tipo d'intermediario e per regione.

**Riepilogo delle segnalazioni pervenute e investigate*,
ripartite per tipo d'intermediario e per area geografica**

ITALIA settentrionale

REGIONE 6331(78)	E. ROMA GNA 775(3)	FRIULI V.G. 204(3)	LIGU RIA 258(2)	LOMBAR DIA 3363(57)	PIEMON TE 825(9)	TRENTI NO A. A. 92	VALLE D'A. 6	VENE TO 808(4)
AGENZIA AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE		2		3	2			
AVVOCATO	2			1				1
AZIENDE DI CREDITO ESTERE				84				3
CONSULENTE DEL LAVORO	1		1	2				
DOTTORE COMMERCIALISTA	1	1		5	3	4		2
ENTI CREDITIZI	619(3)	162(2)	191(1)	2691(55)	652(9)	76	5	642(4)
FABBRIC. DI OGGETTI PREZIOSI IMPRESA ARTIG.					2			
FABBRIC. MEDIAZ. E COMMERCIO OGGETTI PREZIOSI					1			
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	16	2	6	57	9	1		23
INTERMEDIARI FINANZIARI	30	6	14	165(1)	47	4		39
NOTAIO	15	1	15	46	23			9
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	88	29(1)	29(1)	266(1)	80	7	1	87
RAGIONIERE O PERITO COMM.	3	1		8	2			1
REVISORE CONTABILE				1				
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI				7				
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE				4	4			1
SOCIETA' DI REVISIONE				10				
SOCIETA' FIDUCIARIE			2	13				

(*Le segnalazioni investigate sono indicate tra parentesi ed in grassetto)

**Riepilogo delle segnalazioni pervenute e investigate*,
ripartite per tipo d'intermediario e per area geografica**

ITALIA centrale

REGIONE 3044(44)	ABRUZZO 209(2)	LAZIO 1761(25)	MARCHE 183	MOLISE 55	TOSCANA 727(17)	UMBRIA 109
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE	1		1		1	
AVVOCATO		3			1	
AZIENDE DI CREDITO ESTERE		3				
CONSULENTE DEL LAVORO						
DOTTORE COMMERCIALISTA	1	5	1		3	5
ENTI CREDITIZI	168(2)	1196(20)	138	50	554(13)	65
FABBRIC. OGGETTI PREZIOSI IMPRESA ARTIGIANA						
FABBRIC. MEDIAZIONE E COMM. DI OGGETTI PREZIOSI					1	
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	2	5	6		6	3
INTERMEDIARI FINANZIARI	5	347	8	1	61(1)	5
NOTAIO	10	68(4)			20(1)	2
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22	128(1)	29	4	77(1)	29
RAGIONIERE O PERITO COMM.		1			1(1)	
REVISORE CONTABILE		2				
SOC_ DI GESTIONE FONDI COMUNI						
SOC_ DI INTERMEDIAZ_ MOBILIARE						
SOCIETA' DI REVISIONE						
SOCIETA' FIDUCIARIE		3			2	

(*Le segnalazioni investigate sono indicate tra parentesi ed in grassetto)

**Riepilogo delle segnalazioni pervenute e investigate*,
ripartite per tipo d'intermediario e per area geografica**

ITALIA meridionale ed insulare

REGIONE 2395(151)	BASILICATA 42(3)	CALABRIA 257(25)	CAMPANIA 1035(39)	PUGLIA 467(49)	SARDEGNA 116	SICILIA 478(35)
AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE						
AVVOCATO						
AZIENDE DI CREDITO ESTERE						1
CONSULENTE DEL LAVORO						
DOTTORE COMMERCIALISTA		1		1		6
ENTI CREDITIZI	29(2)	228(23)	798(38)	395(49)	98	403(35)
FABBRIC. OGGETTI PREZIOSI IMPRESA ARTIGIANA						
FABBRIC. MEDIAZIONE E COMM. DI OGGETTI PREZIOSI						
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	1	3	8	3	1	1
INTERMEDIARI FINANZIARI	1	9	127(I)	9	1	13
NOTAIO		2	16	11	1	9
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11(I)	12	85	48	15	44
RAGIONIERE O PERITO COMM.		2(2)	1			1
REVISORE CONTABILE						
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI						
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE						
SOCIETA' DI REVISIONE						
SOCIETA' FIDUCIARIE						

(*Le segnalazioni investigate sono indicate tra parentesi ed in grassetto)

In relazione agli sviluppi delle 273 segnalazioni investigate nel 2007, sono state elaborate ulteriori tre tabelle in cui i dati sono stati disaggregati per regione, per categoria d'intermediario segnalante e per tipologia d'operazione sospetta segnalata.

Esito delle segnalazioni investigate ripartito per Regione

Regione	In corso di investigazione	Correlate a proc. penali in corso	Investigate con esito negativo	Investigate con esito positivo
Lombardia	37	17	2	1
Campania	10	24	5	
Liguria	1	1		
Lazio	6	9	8	2
Veneto	1	1	1	1
Emilia Romagna	1	2		
Abruzzo		2		
Puglia	13	10	25	1
Toscana	4	11	1	1
Basilicata	1	1	1	
Sicilia	10	22	3	
Friuli Venezia Giulia	1	1		1
Calabria	14	8	3	
Piemonte	4	5		

Esito delle segnalazioni investigate ripartito per intermediario

Intermediario	In corso di investigazione	Correlate a proc. penali in corso	Investigate con esito negativo	Investigate con esito positivo
Banca	98	109	44	5
Notaio			4	1
P.A. (Poste Italiane)	4	2		
Intermediario finanziario	1		1	1
Ragioniere		3		

Esito delle segnalazioni investigate ripartito per operazione finanziaria

Operazione	In corso di investigazione	Correlate a proc. penali in corso	Investigate con esito negativo	Investigate con esito positivo
Bonifico a favore di ordine e conto	9	14		
Bonifico Estero	3	6		1
Prelevamento con moduli di sportello	10	15	2	
Prelevamento contante ≤ 12.500 euro	2	2		
Versamento di contante	20	26	1	2
Versamento contante ≤ 12.500 euro	5	2		
Versam. titoli di credito	12	17	3	1
Emiss. assegni circolari	7	2	2	1
Effetti ritirati	2			
Incasso assegni circolari		1		
Versam. assegni circolari	2	3	9	
Assegni bancari protestati	1	1		
Addeb. per estinz. assegno	12	7	3	
Accredito o incasso effetti presentati allo sconto		1		
Incasso proprio assegno	3	7		
Disposizione a favore di ...	3		5	
Cambio assegni di terzi	1	1	4	
Cambio taglio biglietti	7		12	
Convers. bancon. in euro			2	
Trasferimento denaro e titoli al portatore			1	
Prelievo o ritiro contante			1	
Disposizione di giro conto		2		
Effetti insoluti o protest.		1		
Ricavo effetti	1			
Incasso tramite POS	1			
Locazione e premi assic.				1
Addebito per utilizzo di carta di credito	1			
Commissioni	1			

Versam. contante a mezzo sport. aut. o cassa contin.		1		
Accensione riporto titoli		1		
Estinzione certificati di deposito e buoni fruttiferi		1		
Notaio			4	1
Ragioniere		3		

3. ESITI DELL'ATTIVITA' ANTIRICICLAGGIO

a. Segnalazioni di operazioni sospette

Relativamente alle 273 segnalazioni investigate nel 2007, è stata ravvisata la riconducibilità delle stesse alle seguenti organizzazioni criminali di stampo mafioso:

• mafia "cosa nostra":	49
• camorra:	60
• ndrangheta:	51
• criminalità pugliese:	48
• altre organizzazioni italiane:	59
• criminalità cinese:	3
• criminalità russa:	3

L'approfondimento investigativo di tali segnalazioni è per la gran parte ancora in corso ed i risultati operativi conseguiti nel decorso anno si riferiscono, sostanzialmente, ad indagini concluse nel 2007 ma sviluppate in relazione a segnalazioni di operazioni sospette pervenute, analizzate e approfondite negli anni precedenti.

Risultati ottenuti nel 2007 a seguito di attività scaturita dall'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette:

- sono state inoltrate n. 3 proposte per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di altrettanti soggetti, di cui n. 2 con provvedimenti a firma del Direttore della D.I.A. e n. 1 su richiesta dell'A.G..

A fronte di tali proposte, sono stati emessi provvedimenti di sequestro per un totale di euro 15.500.000;

- è stato eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore di 20 milioni di euro e di contanti per euro 500.000 nell'ambito di un'operazione di p.g., condotta nei confronti di un'organizzazione criminale di etnia cinese;
- è stato eseguito il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., di una polizza vita e di libretti di risparmio, per un valore di euro 150.000 nei confronti di un soggetto affiliato alla *camorra*. Da tale attività è poi scaturita una proposta di misure di prevenzione personale e patrimoniale inoltrata dalla competente A.G., sfociata, nel marzo del c.a., nel sequestro di beni per un valore di 150 milioni di euro;
- è stata inoltrata all'autorità giudiziaria informativa di reato nei confronti di 51 persone per vari reati tra cui associazione a delinquere, l'aggravante mafiosa ex art. 7 d.l. 152/91 ed usura. In particolare, per 12 di questi soggetti è stata richiesta l'emissione di ordinanza custodiale;
- è stata inoltrata all'autorità giudiziaria informativa di reato nei confronti di 20 persone indiziate dei reati di associazione mafiosa, usura, estorsione, infiltrazione negli appalti pubblici e riciclaggio ed è stata altresì proposta l'emissione di provvedimenti ablativi dei beni riconducibili ai predetti personaggi.

Nel 2007 sono proseguite, inoltre, attività di p.g., scaturite dall'approfondimento di pregresse segnalazioni di operazioni sospette, che hanno evidenziato le seguenti condotte metodologiche tipiche delle attività di riciclaggio poste in essere dalla criminalità organizzata:

- anomala movimentazione di un conto corrente personale, intestato a prestanome, caratterizzata da frequenti operazioni di versamento, per lo più effettuate con denaro contante, seguite da disposizioni di bonifico a favore di società riconducibili ad una cosca della 'ndrangheta;

- accertamenti contabili svolti nei confronti di società riconducibile alla stessa cosca della 'ndrangheta hanno consentito di rilevare come attraverso la pratica delle *anticipazioni in conto soci* si provvedesse a versare nella cassa dell'azienda, con cadenza periodica, consistenti somme di denaro che successivamente venivano riaccreditate agli aventi diritto sottoforma di restituzione del debito. Il sistema descritto, è notoriamente sfruttato dalle organizzazioni criminali per “lavare” il denaro sporco;
- reinvestimento di proventi di origine illecita nella realizzazione di un vasto complesso ricettivo-alberghiero;
- accreditamento di un conto corrente, intestato ad una società, con denaro di origine incerta o, comunque, non corrispondente agli incassi contabilizzati dalla stessa impresa.

b. Altre attività

Oltre alle investigazioni scaturite dall'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, questa Direzione, nel 2007, ha concluso numerose indagini, nell'ambito della propria attività istituzionale, che si sono esplicitate essenzialmente nell'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti, come si desume dalla seguente tabella (i valori espressi sono in euro):

Misure di prevenzione patrimoniali L. 575/65	Sequestri: 213.888.000 Confische: 102.559.000
Sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p.	387.878.000
Confische ex art. 12 sexies L. 356/92	96.121.000

*Per quanto riguarda l'attività di contrasto al riciclaggio scaturente da investigazioni **non correlate** a segnalazioni sospette*, questa Direzione ha conseguito nel corso del 2007 i seguenti risultati:

- è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare per il reato ex articolo 648 bis c.p. a carico di un soggetto collegato alla criminalità organizzata pugliese, per avere, in concorso con altri, posto in essere attività volte a sostituire un'ingente somma di provenienza illecita utilizzata per l'acquisto di *fiches* in un casinò nazionale. Le *fiches* venivano poi, in tempi successivi e con l'ausilio di soggetti adusi ad attività di cambio, interni al casinò, ripresentate alla cassa a giustificazione di vincite in realtà fittizie e monetizzate con assegni rilasciati dallo stesso casinò;
- sono state eseguite n. 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti indagati per i reati di cui agli articoli 648 bis e ter

c.p.; il sequestro preventivo *ex art.* 321 c.p.p. di n. 3 società e di beni pari a circa 10 milioni di euro. L'indagine esperita ha delineato l'esistenza di un'organizzazione criminale capeggiata da un soggetto pluripregiudicato che, attraverso la costituzione di società cooperative di trasporto formalmente intestate a prestanomi, reinvestiva denaro ed altre utilità di origine delittuosa;


- a seguito dell'attività istituzionale svolta per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, è stata inoltrata alla competente A.G. informativa di reato nei confronti di un soggetto, per le ipotesi delittuose *ex art.* 378 c.p. e *art.* 7 D.L. 152/91 (favoreggiamento personale al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa "cosa nostra") ed all'*art.* 648 bis c.p. (riciclaggio), con l'aggravante di cui all'*art.* 7 D.L. 152/91.

Dalle investigazioni giudiziarie eseguite nel decorso anno è stato possibile appurare che la criminalità organizzata non ha posto in essere nuove metodologie di riciclaggio, limitandosi ad utilizzare quelle tradizionalmente note e ricorrenti, quali:


- reimpiego di capitali effettuato attraverso l'interposizione di soggetti estranei all'organizzazione;
- intestazione fittizia di beni mobili ed immobili;
- reinvestimento, a mezzo di prestanomi, in attività economiche;
- acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'Economia



RISULTATI CONSEGUITI
DALLA GUARDIA DI FINANZA NEL 2007
A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI



PAGINA BIANCA



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia - 3^a Sezione

INDICE

1. Premessa	pag. 1
2. Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo	pag. 1
3. Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette	pag. 3
3.a. Flusso delle segnalazioni di operazioni sospette: linee di andamento.	pag. 3
3.b. Flusso di segnalazioni sospette nel 2007	pag. 4
3.c. Risultati conseguiti nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.	pag. 6
3.d. Esperienze investigative.	pag. 10
4. Ispezioni antiriciclaggio	pag. 11
4.a. Attività svolta e risultati conseguiti	pag. 11
4.b. Esperienze investigative	pag. 13
5. Attività di contrasto al finanziamento del terrorismo	pag. 14
5.a. Attività svolta e risultati conseguiti	pag. 14
5.b. Misurè di congelamento delle risorse economiche	pag. 16
6. Considerazioni e prospettive	pag. 17
7. Proposte legislative	pag. 17
8. Allegati	

PAGINA BIANCA



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia - 3^a sezione

OGGETTO: Decreto legislativo n. 231/2007: relazione annuale della Guardia di Finanza al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

1. Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 231 in data 21 novembre 2007, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), secondo cui *"la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di Finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno"* al Comitato di Sicurezza Finanziaria *"i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di controllo.*

*I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109."*¹

Nel prosieguo, gli argomenti d'interesse sono stati ordinati in sei capitoli concernenti:

- . il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo a seguito della riforma della legislazione di settore;
- . il flusso e gli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette;
- . le risultanze delle ispezioni antiriciclaggio svolte nei confronti degli intermediari finanziari e non finanziari sottoposti alla vigilanza del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- . l'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, con precipuo riferimento alle misure di congelamento delle risorse economiche;
- . considerazioni e prospettive di sviluppo dell'attività del Corpo nel sistema di prevenzione;
- . proposte legislative di ulteriore rafforzamento della disciplina di settore.

2. Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo.

La Guardia di Finanza esercita l'attività di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, nell'ambito delle linee guida delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti fissate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si avvale del massimo organo di coordinamento interministeriale, ossia del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

¹ Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto antiriciclaggio la relazione deve contenere, nell'ambito degli accertamenti effettuati sullo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette:

- . le tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente;
- . l'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologie delle operazioni e aree territoriali.

Infatti, fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia, la Guardia di Finanza riveste un ruolo di primo piano per il presidio della legalità e della correttezza dei movimenti di denaro, di titoli e di valori nel circuito economico nazionale, in virtù dei compiti istituzionali assegnati dalla legge.

Al riguardo, l'art. 1 della legge di ordinamento n. 189 del 23 aprile 1959 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 19 marzo 2001 attribuiscono al Corpo le funzioni esclusive di polizia economica e finanziaria preposta alla prevenzione, alla ricerca ed alla repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, nonché al contrasto delle illecite movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali ed esteri.

Coerentemente con queste previsioni, il Ministro dell'Interno ha emanato precise direttive di coordinamento in materia di compiti ed attività delle Forze di Polizia, prevedendo:

- con decreto del 22 gennaio 1992, che per quanto attiene ai fenomeni connessi al riciclaggio, pur mantenendo intatte le competenze e capacità operative delle Forze di Polizia nel perseguimento di specifici reati, dev'essere assicurata la più ampia valorizzazione della competenza specialistica della Guardia di Finanza, anche sul piano delle necessarie iniziative internazionali, per l'espletamento delle attività investigative dirette ad individuare i flussi illeciti di ricchezza provenienti dal crimine organizzato, con prioritario riferimento ad ipotesi di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti;
- con decreto del 28 aprile 2006, che per effetto del decreto legislativo n. 68 del 2001 la Guardia di Finanza ha assunto per legge un ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di pagamento, vedendo così valorizzata la sua funzione di contrasto al riciclaggio, alla falsificazione monetaria, alle frodi concernenti i mezzi ed i sistemi di pagamento diversi dal contante, all'usura e, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale.

In questo scenario, la riforma della legislazione antiriciclaggio ed antiterrorismo, intervenuta con i decreti legislativi nn. 109 e 231, rispettivamente in data 22 giugno e 21 novembre 2007, ha inteso consolidare e sviluppare ulteriormente le competenze specialistiche già esercitate dalla Guardia di Finanza fin dal 1991, assegnando al Nucleo Speciale Polizia Valutaria e, per delega, ai Nuclei di Polizia Tributaria ed ai Reparti territoriali, funzioni peculiari ben determinate in materia di:

- sviluppo investigativo delle segnalazioni per operazioni sospette;
- ispezioni presso gli intermediari, i professionisti ed altri operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo;
- attuazione delle sanzioni a carico dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- congelamento dei fondi e delle risorse economiche per finalità antiterrorismo;
- accertamenti a richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Pertanto, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed i Reparti del Corpo sub delegati si pongono come referenti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria, degli intermediari e degli organismi di vigilanza, ai fini dello svolgimento delle attività di polizia afferenti a tali specifici ambiti d'intervento.

Concludendo sul punto, preme evidenziare che nel 2007 l'impegno operativo dei Reparti della Guardia di Finanza per la tutela dei mercati finanziari si è tradotto complessivamente in :

- analisi ed approfondimento di 12.997 segnalazioni di operazioni sospette;
- 341 ispezioni antiriciclaggio e 1.225 controlli presso agenzie di *money transfer*;
- 362 indagini di p.g. per riciclaggio, con denunce di 912 persone (di cui 158 tratte in arresto) e sequestri di beni per 370 milioni di euro;
- 309 indagini di p.g. per usura, nei confronti di 662 persone denunciate all'A.G. (di cui 145 arrestate), con il sequestro di 60,7 milioni di euro;
- 4.335 denunce per reati bancari, finanziari, societari e fallimentari, con sequestri patrimoniali pari a 381,4 milioni di euro.

Per maggiori dettagli, è stato redatto il *report* in allegato 1.

3. Lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette.

a. Flusso delle segnalazioni di operazioni sospette: linee di andamento

La Guardia di Finanza effettua gli accertamenti sul piano investigativo e criminale delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse, senza indugio, dall'Unità di Informazioni Finanziaria ai sensi dell'art. 47 del decreto antiriciclaggio, all'esito delle analisi di propria competenza.

Il *trend* di segnalazioni pervenute nell'ultimo decennio, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997, evidenzia un flusso **tendenzialmente crescente**, soprattutto a partire dal 2004.

Tabella 1

Segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'UIF		
Numero d'ordine	Anno	Numero di Segnalazioni
1	1997	101
2	1998	2.523
3	1999	4.568
4	2000	2.373
5	2001	5.817
6	2002	6.947
7	2003	5.561
8	2004	7.125
9	2005	7.741
10	2006	11.451
11	2007	11.723
TOTALE		65.930

I fattori determinanti di questo processo incrementativo sono da collegare:

- **innanzitutto**, ad una maggiore sensibilità degli intermediari finanziari nel fornire collaborazione attiva alle Autorità competenti (U.I.F., Guardia di Finanza e DIA);
- **in minima parte**, all'avvenuta estensione, a partire dal 22 aprile 2006, della platea degli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, che ricomprende ora i professionisti giuridico-contabili e gli operatori non finanziari.

Con riferimento all'area geografica di provenienza ed alla tipologia di ente segnalante, la tabella seguente evidenzia come la gran parte delle segnalazioni sospette vengano effettuate dagli istituti di credito del Nord (circa 55%). A livello regionale, la quota maggiore di tali comunicazioni proviene dalla Lombardia (19.947), seguita dal Lazio (8.754) e dalla Toscana (5.426).

Tabella 2

Flusso delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute alla Guardia di Finanza nel periodo 1997/2007, distinte per area geografica ed ente segnalante

AREA	BANCHE	PUBB.CA AMM.NE	SIM	ALTRI	TOTALE
NORD	31.113	1.515	51	3.835	36.514
GENTRO	12.768	816	5	2.467	16.056
SUD	9.328	387	12	631	10.358
ISOLE	2.676	167	0	147	2.990
TOTALE	56.508	2.982	68	7.145	

b. Flusso di segnalazioni sospette nel 2007.

Con specifico riferimento all'anno 2007, viene fornito un riepilogo del numero di segnalazioni pervenute dall'UIF, ripartite per tipologia di segnalante e relativa area geografica, evidenziando in una distinta sezione quelle relative alle categorie di soggetti i cui obblighi antiriciclaggio sono diventati operativi dal 22 aprile 2006 per effetto dei Decreti Ministeriali nn.141 e 143 in data 3 febbraio 2006.

Tabella 3

Segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'UIF nel 2007

CATEGORIE	Area geografica				Totale	%
	Nord	Centro	Sud	Isole		
VECCHIE CATEGORIE					11410	97,33
ENTI CREDITIZI	4994	2151	1488	499	9132	77,90
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	587	288	162	60	1097	9,36
INTERMEDIARI FINANZIARI	314	425	145	16	900	7,68
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	114	22	15	2	153	1,31
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	83	3	0	0	87	0,74
SOCIETA' FIDUCIARIE	14	5	0	0	19	0,16
SOC. DI GESTIONE FONDI						
COMUNI	12	0	0	0	12	0,10
SOC. DI INTERMEDIAZ.						
MOBILIARE	9	0	0	0	9	0,08
CONSORZI O CENTRI SERVIZI		0	1	0	1	0,01
NUOVE CATEGORIE					313	2,67
NOTAI	96	84	28	10	218	1,86
COMMERCIALISTI	18	9	1	4	32	0,27
PERITI COMMERCIALI	9	1	3	1	14	0,12
AG. AFFARI. MEDIAZ.						
IMMOBIL.RE	8	3	0	0	11	0,09
RAGIONIERI	8	3	0	0	11	0,09

AVVOCATI	4	4	0	0	8	0,07
SOC. DI REVISIONE	7	0	0	0	7	0,06
REVISORI CONTABILI	3	2	0	0	5	0,04
ORAFI	3	1	0	0	4	0,03
CONSULENTI DEL LAVORO	3	0	0	0	3	0,03
Totale complessivo	6.286	3.001	1.843	592	11.723	100

Le segnalazioni dei nuovi soggetti corrispondono al **2,67% del totale**, con la netta prevalenza della categoria dei notai (1,86%), seguita da quella dei commercialisti (0,27%) e dei periti commerciali (0,12%).

In relazione, poi, alle tipologie di operazioni maggiormente segnalate, dalla **tabella 4** emerge, come in passato, la prevalenza delle operazioni effettuate in denaro contante o titoli assimilabili.

Tabella 4

Tipologia di operazioni sospette pervenute nel 2007

CAUSALE	%
Versamento di contante	15,06%
Prelevamento con moduli di sportello	13,16%
Versamento di titoli di credito	10,07%
Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	6,51%
Bonifico estero	6,28%
Addebito per estinzione assegno	6,23%
Bonifico a favore di ordine e conto	5,95%
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1	4,68%
Disposizione a favore di ...	4,43%
Versamento assegno circolare	3,58%
Incasso proprio assegno	2,70%
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari	2,69%
Prelevamento contante <=20 milioni	2,57%
Versamento contante <=20 milioni	2,32%
Cambio assegni di terzi	1,37%
Incasso assegno circolare	1,14%
Deposito su Libretti di risparmio	0,74%
Versamento titoli di credito e contante	0,66%
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	0,64%
Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)	0,61%
Rimborso su Libretti di risparmio	0,58%
Versamento titoli di credito con resto	0,56%
Effetti ritirati	0,41%
Cambio taglio biglietti	0,38%
Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	0,36%
Vendita banconote estere contro lire (euro)	0,29%
Disposizione di giro conto (stesso intermediario) – beneficiario	0,24%
Disposizione di giro conto (intermediari diversi)	0,24%
Estinzione polizze assicurative ramo vita	0,24%
Acquisto banconote estere contro lire (euro)	0,22%
Altre operazioni	5,09%
Totale complessivo	100%

Per completezza, si evidenzia che nel 2007 sono pervenute **841** trattazioni archiviate direttamente dall'U.I.F., ai sensi dell'art. 151 della legge n. 388/2000 (ora sostituito dall'art. 47 del decreto legislativo n. 231/2007), che rappresentano il **7,17%** dell'ammontare complessivo delle segnalazioni di operazioni sospette giunte lo scorso anno al Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Tabella 5

Segnalazioni archiviate dall'UIF in relazione al segnalante

	Segnalazioni archiviate	Segnalazioni pervenute	%
ENTI CREDITIZI	468	9132	5,12%
NOTAI	161	218	73,8%
INTERMEDIARI FINANZIARI	85	900	9,44%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	53	1097	4,83%
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	32	153	20,91%
COMMERCIALISTI	14	32	43,75%
AG. AFFARI. MEDIAZ. IMMOBIL.RE	6	11	54,54%
PERITI COMMERCIALI	6	14	42,86%
RAGIONIERI	4	11	36,36%
AVVOCATI	3	8	37,5%
ORAFI	3	4	75%
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	2	87	2,3%
CONSULENTI DEL LAVORO	1	3	33,33%
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	1	9	11,11%
SOC. DI REVISIONE	1	7	14,29%
SOCIETA' FIDUCIARIE	1	19	5,26%
Totale complessivo	841	11.723	7,17%

c. Risultati conseguiti nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

Nel 2007 si è proceduto all'accertamento investigativo di **12.997** segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento del **40%** rispetto alle trattazioni sviluppate nel 2005 e del **25%** rispetto a quelle esaminate nel 2006.

Tabella 6

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 2005 – 2007			
	2005	2006	2007
Segnalazioni pervenute dall'U.I.F.	7.739	11.404	11.723
Segnalazioni archiviate dall'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria	2.116	3.621	4.347
Segnalazioni delegate nell'anno ²	6.766	7.460	6.786
Segnalazioni approfondite dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dai Nuclei PT	5.709	6.153	8.650
Totale segnalazioni evase	7.825	9.774	12.997

Circa il **33% delle trattazioni** del 2007(4.347) sono state archiviate dall'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria al termine del lavoro di *screening* preinvestigativo, finalizzato ad esaminare sistematicamente ciascuna delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità d'Informazione Finanziaria mediante una metodologia standardizzata di monitoraggio e di analisi criminale, ancorata a parametri obiettivi tratti da esperienze pluridecennali.

Tabella 7

RISULTATI CONSEGUITI	2007
- Casi di riciclaggio e reimpiego di capitali	31
. Soggetti denunciati	76
. Riciclaggio accertato (in milioni di euro)	7,0
- Casi di usura	11
. Soggetti denunciati	12
. Valori (in milioni di euro)	0,2
- Casi di abusivismo finanziario	86
. Soggetti denunciati	54
. Valori (in milioni di euro)	9,1
- Altre violazioni al Codice Penale	98
- Violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio	1.413
- Violazioni penali alla normativa antiriciclaggio	480
di cui:	
. Casi di operazioni non registrate e/o di clienti non identificati (Art. 2 comma 1, della Legge n. 197/91)	411
. Casi di omessa istituzione dell'archivio unico informatico e/o registro cartaceo (Artt. 2, c. 1, p. 5 e 5, c. 4 Legge n. 197/91)	21
. Altre violazioni penali	48

² Si tratta delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti al termine dell'analisi preinvestigativa, e pertanto delegate con gli speciali poteri di polizia valutaria dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria ai Gruppi di Sezioni dipendenti ed ai Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia.

Come si evince dalla **tabella 7**, gli accertamenti svolti a seguito di segnalazioni di operazioni sospette hanno fatto emergere:

- **31 casi** di riciclaggio, con la denuncia di **76 persone**, in crescita del **50%** rispetto all'analogo dato del 2006;
- **1.413 violazioni amministrative** alla legge n. 197/1991, di cui **1.290 casi** riconducibili al trasferimento di oltre **319 milioni** euro di denaro contante o di libretti di deposito o titoli per importi superiori a 12.500 euro avvenuti senza avvalersi di intermediari abilitati, con un incremento di quasi il **40% rispetto al 2006**;
- **480 fattispecie penali** alla normativa antiriciclaggio, con un *trend* in crescita del **375%** rispetto al precedente esercizio temporale.

Tabella 8

Esito delle segnalazioni di operazioni sospette in relazione al segnalante

Tipo intermediario	Tipo esito	nr. s.o.s.	%
ENTI CREDITIZI	Negativo	4.796	66,74%
	Positivo riciclaggio ³	5	
	Positivo antiriciclaggio ⁴ /riciclaggio	7	
	Positivo riciclaggio/altri settori ⁵	44	
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	8	
	Subtotale	64	0,89%
	Positivo antiriciclaggio	675	9,39%
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	56	0,78%
	Positivo altri settori	339	4,72%
	Attività D.I.A. ⁶	86	1,2%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti ⁷	1.170	16,28%
ENTI CREDITIZI	Totale	7.186	100,00%
INTERMEDIARI FINANZIARI	Negativo	547	63,46%
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	6	0,7%
	Positivo antiriciclaggio	12	1,39%
	Positivo altri settori	5	0,58%
	Attività D.I.A.	2	0,23%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	290	33,64%
INTERMEDIARI FINANZIARI	Totale	862	100,00%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Negativo	253	72,29%
	Positivo riciclaggio/altri settori	9	2,57%
	Positivo antiriciclaggio	21	6%
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1	0,29%

³ Per "positivo riciclaggio" s'intende il contesto in cui sono emerse fattispecie di riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.).

⁴ Per "positivo antiriciclaggio/riciclaggio" s'intende il contesto in cui a seguito dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette sono state riscontrate tracce di reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. ed anche di violazioni alla legge n. 197 del 5 luglio 1991.

⁵ Per "altri settori" s'intendono le violazioni diverse da quelle di riciclaggio (artt. 648 bis e ter c.p.) o dall'antiriciclaggio (violazioni alla legge n. 197/1991).

⁶ Si tratta delle segnalazioni sospette sviluppate dalla Direzione Investigativa Antimafia.

⁷ Per "confluita in procedimenti penali esistenti" s'intende che la segnalazione non è stata acquisita dall'Autorità Giudiziaria ex art. 3 bis della legge n. 197/1991 (ora 45 D.Lgs. n. 231/2007) ma i suoi contenuti, nel rispetto della riservatezza del segnalante, sono stati comunicati alla magistratura nell'ambito di procedimenti penali già instaurati.

	Positivo altri settori	16	4,57%
	Attività D.I.A.	2	0,57%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	48	13,71%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Totale		350	100,00%
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI	Negativo	104	74,82%
	Positivo riciclaggio	1	0,72%
	Positivo antiriciclaggio	15	10,79%
	Attività D.I.A.	1	0,72%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	18	12,95%
IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI Totale		139	100,00%
AZIENDE DI CREDITO ESTERE	Negativo	25	89,29%
	Positivo antiriciclaggio	1	3,57%
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1	3,57%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1	3,57%
AZIENDE DI CREDITO ESTERE Totale		28	100,00%
NOTAI	Negativo	20	80%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	5	20%
NOTAI Totale		25	100,00%
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI	Negativo	14	66,67%
	Positivo antiriciclaggio	6	28,57%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1	4,76%
SOC. DI GESTIONE FONDI COMUNI Totale		21	100,00%
SOCIETA' FIDUCIARIE	Negativo	8	53,33%
	Positivo antiriciclaggio	1	6,67%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	6	40%
SOCIETA' FIDUCIARIE Totale		15	100,00%
COMMERCIALISTI	Negativo	8	80%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	2	20%
COMMERCIALISTI Totale		10	100,00%
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOBILIARE	Negativo	7	77,78%
	Positivo antiriciclaggio	1	11,11%
	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1	11,11%
SOC. DI INTERMEDIAZ. MOB. Totale		9	100,00%
REVISORI CONTABILI	Negativo	2	100,00%
REVISORI CONTABILI Totale		2	
CONSULENTI DEL LAVORO	Negativo	1	100,00%
CONSULENTI DEL LAVORO Totale		1	
AVVOCATI	Negativo	1	100,00%
AVVOCATI Totale		1	
RAGIONIERI	Segnalazione acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	1	100,00%
RAGIONIERI Totale		1	
Totale complessivo		8.650	

Dalla **tabella 8** emerge che:

- ben **1.541 segnalazioni di operazioni sospette sono state acquisite dall’Autorità Giudiziaria o sono confluite in procedimenti penali preesistenti**, e quindi utilizzate ai fini dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria in corso;
- le segnalazioni sospette più remunerative sono risultate quelle prodotte dagli enti creditizi e dagli intermediari finanziari, atteso che:
 - . **1.460** segnalazioni sono state acquisite dall’A.G. o sono confluite in procedimenti penali già esistenti;
 - . **764** trattazioni hanno fatto emergere violazioni amministrative e/o penali alla legge antiriciclaggio;
 - . l’approfondimento di **70** segnalazioni ha confermato i sospetti degli istituti di credito e/o di altri intermediari finanziari su fatti di riciclaggio.

Per un quadro più dettagliato in **allegato 2** sono riportati i dati relativi agli esiti delle segnalazioni ripartiti in base alla tipologia di operazione maggiormente segnalata.

d. Esperienze investigative.

Al fine di fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria, oltre ai dati statistici di consuntivo, anche informazioni più dettagliate circa i sistemi di frode e le tipologie di flussi finanziari illeciti scoperti a seguito degli accertamenti, si è ritenuto opportuno riepilogare nella scheda in **allegato 3** i tratti salienti delle indagini antiriciclaggio più interessanti sviluppate dai Reparti della Guardia di Finanza anche a seguito dell’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette, che hanno portato alla luce:

- nei confronti del gruppo societario del noto immobiliare romano Danilo Coppola, indizi di responsabilità per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta ed abuso d’informazioni privilegiate nei confronti di 10 persone, di cui 8 tratte in arresto, con sequestri patrimoniali di beni, titoli e disponibilità finanziarie per 128 milioni di euro;
- nell’ambito dell’operazione “*Coffee break*”, che ha interessato diverse località del centro Italia, l’esistenza di un’organizzazione criminale che rilasciava prestiti a tassi usurari ad imprese e soggetti in difficoltà economiche, per complessivi 16 milioni di euro, riciclando i proventi di tali attività in due società immobiliari;
- un’associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta ed al riciclaggio, per il tramite di società finanziarie di Reggio Calabria iscritte nell’elenco ex art. 106 del T.U.B. ed utilizzate per il rilascio di polizze fideiussorie ad enti pubblici e privati; tali società finanziarie venivano progressivamente svuotate del patrimonio e poste in liquidazione, mentre i premi riscossi venivano riciclati sui conti dei gestori in Italia ed in Svizzera;
- a seguito dell’operazione “*Eight wonder*”, una rete di società “*cartiere*” e prestanome utilizzati da un consulente fiscale milanese per architettare un giro di fatture per operazioni inesistenti in Italia ed all’estero per 1,5 miliardi di euro, ricorrendo anche a triangolazioni con Paesi a fiscalità privilegiata;
- un caso di riciclaggio di capitali illeciti in attività alberghiere della provincia di Udine, posto in essere in danno di un imprenditore in crisi di liquidità finanziaria, caso che è stato agevolato dal mancato rispetto della normativa di prevenzione da parte di alcuni funzionari bancari.

4. Ispezioni antiriciclaggio

Come noto, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza esercita le funzioni di autorità di controllo, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 231/2007, nei confronti di:

- società fiduciarie;
- mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e cambia valute;
- consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;
- soggetti non iscritti negli albi che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- prestatori di servizi relativi a società e trust;
- società di recupero crediti;
- società di custodia e trasporto denaro contante;
- case da gioco;
- operatori di giochi e scommesse via internet;
- agenzie di affari in mediazione immobiliare;
- esercenti il commercio di oro per finalità industriali o d'investimento, la fabbricazione ed il commercio di oggetti preziosi e di cose antiche;
- case d'asta e gallerie d'arte;
- uffici della Pubblica Amministrazione ;
- soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti ed in quello dei consulenti del lavoro;
- notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione delle operazioni riguardanti specifiche attività;
- soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Inoltre, previe intese con la Banca d'Italia, il predetto Nucleo Speciale può effettuare ispezioni nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 T.U.B..

In concreto, le attività ispettive possono essere sviluppate dal Nucleo Valutario sia direttamente, avvalendosi dei Gruppi di Sezioni dipendenti, sia delegando i Nuclei di polizia tributaria competenti per ogni provincia e, dal 2008 anche i Comandi territoriali.⁸

a. Attività svolta e risultati conseguiti.

Nel 2007, la Guardia di Finanza ha svolto **341** ispezioni antiriciclaggio, con un incremento del numero dei controlli del **13,5%** rispetto al 2006.

I risultati conseguiti sono di seguito indicati:

⁸ Come previsto dall'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 109/2007 e dall'art. 8, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 231/2007.

Tabella 9

		ANNO 2007
Ispezioni antiriciclaggio	n.	341
- Violazioni amministrative	n.	47
- Violazioni penali	n.	364
Denunciati	n.	618
Verbalizzati	n.	76

I soggetti destinatari sono stati selezionati sulla base di un'accurata analisi di "rischio", tenendo conto anche degli *input* esterni provenienti dai Referenti istituzionali del Nucleo Valutario, ossia principalmente dalle Autorità di vigilanza e dall'U.I.F..

La maggior parte degli interventi ha riguardato le categorie degli agenti in attività finanziaria e degli intermediari finanziari, che risultano connotate dal più alto indice di rischio d'irregolarità, come si evince dalla seguente tabella:

Tabella 10

Categoria	Ispezioni concluse	Violazioni
Agenzia attività finanziaria	251	259
Agenzia attività finanziaria - Mediatore creditizio	2	4
Agenzia di mediazione immobiliare	13	14
Antiquario	1	2
Attività di corrieri diversi dalle PP.TT.	2	2
Avvocato	2	2
Broker assicurazioni	2	2
Cambiavalute	1	3
Galleria d'arte e case d'asta	1	1
Intermediario finanziario ex art. 106	21	60
Intermediario finanziario ex art. 113	4	3
Mediatore creditizio	14	26
Notaio	10	14

Promotore e mediatore finanziario	3	3
Servizi contabili e fiscali	12	14
Intermediario finanziario ex art. 155 c. 4	1	
Consulente del lavoro	1	

TOTALE	341	409
--------	-----	-----

Rientra in tale quadro il piano operativo varato a livello nazionale nei confronti di 41 agenti in attività finanziaria per la gestione di *money transfer*, da parte di soggetti d'etnia cinese (progetto "*Chinese Transfer*"), che si è concluso con:

- l'accertamento d'irregolarità per **32 operatori** (pari al **78,05%** del totale);
- la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **66** soggetti;
- l'individuazione di 5 violazioni amministrative e **49 violazioni penali**, di cui:
 - . **16** per omessa iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999;
 - . **12** per violazioni agli obblighi d'identificazione e registrazione della clientela;
 - . **20** per omessa istituzione dell'archivio unico informatico.

b. Esperienze investigative.

In chiusura del tema, analogamente alla parte descrittiva delle esperienze più significative in materia di segnalazioni per operazioni sospette, preme in questa sede mettere a disposizione del Comitato di Sicurezza Finanziaria elementi informativi più dettagliati su tre filoni investigativi emersi dalle ispezioni antiriciclaggio del 2007, concernenti:

- un'indagine nei confronti di 3 società finanziarie ed 1 holding della provincia di Frosinone, che gestivano in via prevalente un'attività di rilascio di garanzie fideiussorie a terzi senza l'autorizzazione prevista dall'art. 107 T.U.B., utilizzando una rete di 92 mediatori creditizi che hanno perfezionato contratti per 2 miliardi di euro in regime di abusivismo finanziario;
- una società finanziaria di Pordenone iscritta nell'elenco ex art. 106 T.U.B., che aveva ommesso d'istituire l'archivio unico informatico, aveva concesso finanziamenti violando le limitazioni dell'uso di assegni trasferibili e – quel che è più grave – era riconducibile come soci ed amministratori a persone prive dei requisiti di onorabilità prescritti, in quanto condannate in via definitiva nel 2002 per usura ed abusiva attività finanziaria;
- il caso di un intermediario ex art. 106 T.U.B. di Benevento che in realtà svolgeva un'attività abusiva di raccolta del risparmio e rilasciava crediti a terzi senza ottemperare agli obblighi d'identificazione e registrazione antiriciclaggio.

Notizie più precise sono sintetizzate in **allegato 4**.

5. Attività di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Ai fini della lotta al terrorismo, il Corpo riveste un ruolo specialistico per il contrasto del fenomeno sotto il profilo finanziario.

In tale quadro, la Guardia di Finanza completa e rafforza l'apparato investigativo antiterrorismo, che gravita principalmente sulle due Forze di Polizia a competenza generale, affiancando all'azione repressiva tradizionale lo sviluppo d'indagini preventive e collaterali, mirate sui flussi finanziari che alimentano gli investimenti a sostegno dei gruppi criminali nazionali ed internazionali.

E' questo il contributo che il Corpo assicura in sede interforze, anche mediante la partecipazione al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), istituito dal Ministro dell'Interno, che svolge funzioni di supporto all'Unità di crisi prevista dall'art. 6 del D.L. n. 83/2002, convertito in legge n. 133/2002, espletando compiti di analisi e valutazione delle notizie di particolare rilievo sul terrorismo interno ed internazionale pervenute al Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Pertanto, si comprende l'importanza dell'avanzamento del sistema approvato dal legislatore con il decreto 109 che, nel confermare l'attribuzione al Corpo di specifiche funzioni e competenze, valorizza le peculiarità della Guardia di Finanza quale organo di polizia specializzato per lo sviluppo delle investigazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.

a. Attività svolta e risultati conseguiti.

Le strategie di contrasto al finanziamento del terrorismo muovono dalla considerazione che il fenomeno strutturalmente si può presentare sotto una duplice veste, a seconda che i fondi utilizzati per sostenere il compimento di atti eversivi abbiano a monte un'origine lecita o illecita.

Nel primo caso, i fondi sono costituiti dagli utili ricavati dall'esercizio di piccole e medie imprese regolarmente costituite ed operanti in vari settori economici, utilizzate quali fonti di reddito legittimo in tutto o in parte dichiarate al fisco; oppure, si può trattare di somme provenienti da piccole liberalità e donazioni versate da membri della comunità islamica ad enti caritatevoli od assistenziali (cd. charities).

Nel secondo caso, i capitali derivano dalla commissione di reati a monte, che spaziano dal traffico di sostanze stupefacenti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dai traffici di merci con marchi contraffatti allo sfruttamento del lavoro nero, dalla raccolta illegale di scommesse all'esercizio abusivo di attività finanziarie.

In questo scenario, la strategia operativa adottata dai Reparti del Corpo segue principalmente due direttrici:

- la prima passa attraverso la ricostruzione sistematica dei beni patrimoniali e dei flussi finanziari ricollegabili a tutte le persone e le società inserite nelle *black list* e/o indiziate di far parte di organizzazioni di stampo terroristico, senza trascurare di mettere a fuoco l'origine e la canalizzazione di eventuali introiti anche di piccolo importo, specialmente se ripetitivi;
- la seconda si traduce nell'effettuazione d'ispezioni mirate nei confronti delle agenzie di *money transfer*, allo scopo di fare luce sui cospicui movimenti di capitali da e verso l'estero veicolati tramite questi circuiti paralleli al mondo bancario, che sono ormai molto ramificati sul territorio e movimentano masse consistenti di denaro oltre frontiera, molte volte senza un adeguato filtro di prevenzione e di collaborazione attiva con la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati dell'attività operativa nello specifico settore, durante il 2007, nel corso delle ispezioni antiterrorismo (**tabella 11**) e nello svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria (**tabella 12**).

Tabella 11

		2007
Ispezioni nei confronti di "Money transfer"	n.	1.225 ⁹
Persone denunciate per abusiva attività finanziaria	n.	866

Tabella 12

		2007
Persone coinvolte/indagate (art. 270 bis-270 quinquies c.p.)	n.	78
Persone tratte in arresto	n.	14

L'analisi del *trend* storico risulta positiva, in quanto le ispezioni ai money transfer sono quasi raddoppiate rispetto al 2006 (n. 630), come pure le indagini di p.g. concluse con l'arresto di persone indagate per fatti di terrorismo (n. 6 nel 2006).

Più in particolare, merita un accenno l'esperienza operativa maturata con l'operazione "Easy Money" dal Nucleo Polizia Tributaria di Ancona e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, che ha consentito di pervenire alla scoperta di 410 sub agenzie abusive di servizi di pagamento ed alla denuncia di oltre 400 responsabili.

Nel corso dell'indagine, una volta acquisite presso le società mandatarie le registrazioni di tutte le movimentazioni di denaro eseguite presso le sub agenzie, è stata effettuata un'analisi particolareggiata, con un apposito software, di tutti i trasferimenti di denaro effettuati in un determinato arco temporale, con una mappa integrale dei dati anagrafici dei mittenti e dei destinatari delle somme.

Sono così emerse non solo numerose connessioni con fenomeni di evasione fiscale, ma anche tracce di rimesse a favore di soggetti affiliati ad organizzazioni terroristiche, inseriti nelle black list delle Nazioni Unite.

Degna di nota è altresì l'inchiesta sviluppata dal Gruppo Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Milano nei confronti di 30 soggetti algerini e tunisini affiliati al Gruppo Islamico Armato/Gruppo Salafita per la Predicazione ed il Combattimento.

⁹ Comprende:

- i 410 interventi di p.g. eseguiti nell'ambito dell'operazione "Easy Money";
- i 562 controlli preventivi svolti su attivazione del C.A.S.A.;
- le 253 ispezioni ex art. 5, comma 10, della Legge 197/1991, condotte nei confronti delle agenzie in attività finanziaria.

In quel caso, gli accertamenti avviati sotto la guida della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano hanno focalizzato l'attenzione su una rete di piccole e medie imprese di cittadini algerini, operanti prevalentemente nel settore della pelletteria o del commercio di capi di abbigliamento, che venivano però utilizzate anche per ospitare e far incontrare degli affiliati al G.I.A. con altri connazionali, nonché per procurare dei documenti falsi a volontari reclutati e trasferiti nei campi di addestramento all'estero. I redditi prodotti dalla gestione di tali attività d'impresa venivano successivamente destinati al sostegno di gruppi radicali algerini e ciò mentre l'ala armata del gruppo compiva attentati in quel Paese, quali quello di Biskra (il 3 gennaio 2005) e di Chlef (il 27 marzo 2005).

Le indagini finanziarie condotte in quel contesto nei confronti di alcune agenzie di *money transfer* hanno consentito di seguire le tracce di movimentazioni di denaro, dell'ordine di decine di migliaia di euro all'anno, canalizzate verso numerosi Paesi stranieri utilizzati quali stazioni di transito per convogliare il denaro verso l'Afghanistan ed altri Paesi "a rischio".

b. Misure di congelamento delle risorse economiche

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 109/2007 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria riveste una funzione peculiare d'interfaccia tra le Amministrazioni pubbliche e gli intermediari segnalanti, da un lato, e dall'altra parte l'Agenzia del Demanio, cui è affidato il compito di custodire, conservare e gestire le risorse economiche congelate.

Infatti, il predetto Nucleo ha il compito di:

- redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle risorse economiche oggetto di congelamento, una dettagliata relazione sulla situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni evidenziando l'eventuale esistenza di contratti in corso;
- trasmettere gli esiti al Comitato di Sicurezza Finanziaria, all'Agenzia del Demanio ed all'Unità d'Informazione Finanziaria;
- elaborare un estratto della relazione ed inviarla ai competenti uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di congelamento.

Contemporaneamente a tali adempimenti, il Nucleo Valutario deve comunicare ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, l'avvenuto congelamento delle risorse economiche, l'assunzione successiva dei beni da parte dell'Agenzia del Demanio, il divieto di disporre delle risorse e le sanzioni irrogabili in caso di violazione.

Più in concreto, nel corso del 2007, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha svolto un ruolo importante nel controllo della gestione dell'HOTEL NASCO di Milano che per effetto del Regolamento CE nr. 1264/2005, su indicazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria, era stato inserito tra le entità ubicate nel territorio italiano sottoposte a misure di congelamento.

Infatti, il Comitato di Sicurezza Finanziaria con delibera n. 122464 datata 11 novembre 2005, aveva autorizzato l'esercizio dell'attività alberghiera a particolari condizioni e con l'obbligo di rendicontazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

In tale contesto, il Nucleo Valutario su delega del C.S.F. ha proceduto periodicamente, con cadenza trimestrale, al controllo dell'andamento gestionale - mediante ispezione documentale della contabilità - finalizzato al riscontro del rispetto delle prescrizioni imposte dal Comitato con particolare riferimento al vincolo dell'esercizio della sola attività di gestione caratteristica.

L'ultimo controllo eseguito ha riguardato il periodo 01.08.2007 - 31.10.2007, a seguito dell'avvenuto "scongelo" disposto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, per effetto dell'avvenuta cancellazione dalle liste antiterrorismo dei soggetti interessati.

6. Considerazioni e prospettive.

L'esperienza operativa maturata dalla Guardia di Finanza fin dal 1991 induce a sottolineare che l'efficacia del nuovo sistema di prevenzione, delineatosi con il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, dipenderà soprattutto dal livello di collaborazione "attiva" assicurato dagli intermediari e dai professionisti mediante l'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che devono in questo senso diventare sempre più sistematiche, numerose, mirate ed obiettive, parametrate sui profili di "rischio" della clientela.

E' necessario perciò che tutti gli operatori economici, gli intermediari finanziari e gli Organismi di vigilanza e di controllo - tra cui il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed i Reparti del Corpo sub-delegati - cooperino sempre più strettamente per la ricerca, la selezione e l'approfondimento dei movimenti di capitali, titoli e valori sospettati per riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In questo senso, la Guardia di Finanza conferma e consolida il proprio impegno operativo nel settore, assumendo anche le nuove responsabilità che derivano dalla normativa di prevenzione.

Infatti, da un punto di vista organizzativo, si sta procedendo ad adeguare in maniera graduale il dispositivo di contrasto del Corpo, affiancando al Nucleo Speciale Polizia Valutaria non più soltanto i Nuclei di Polizia Tributaria istituiti in ogni provincia, ma anche gli altri Comandi territoriali.

Ciò consentirà di gestire con maggiori risorse umane e professionali la prevedibile crescita dei compiti di servizio in questo comparto, in conseguenza di un maggior afflusso di segnalazioni di operazioni sospette ed una maggiore presenza ispettiva presso gli intermediari.

Sotto il profilo operativo, invece, le procedure investigative saranno sempre di più supportate dall'innovazione tecnologica, mettendo a frutto le potenzialità offerte dall'"Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari", atteso che a breve le informazioni in esso immagazzinate potranno essere utilizzate, non solo per lo sviluppo delle verifiche fiscali, ma anche per l'espletamento di indagini preventive antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Particolare attenzione continuerà ad essere assicurata alla tutela della riservatezza del segnalante, apportando ogni necessaria "cautela" per evitare di intaccare in qualsiasi modo i nominativi dei soggetti che effettuano le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria.

7. Proposte legislative.

Dopo il recepimento della terza direttiva comunitaria, si ritiene che rimangano aperti ancora alcuni spazi al fine di completare il processo di evoluzione normativa necessario per porre in linea il nostro sistema antiriciclaggio con le raccomandazioni formulate dal Fondo Monetario Internazionale nel 2005 all'esito della "*mutual evaluation*" condotta sul campo.

In questo senso, rivestirebbe particolare importanza, ai fini dell'attività di repressione, l'introduzione nell'ordinamento penale della fattispecie di "autoriciclaggio", che renderebbe punibili le condotte di "*money laundering*" poste in essere dalle stesse

persone che abbiano commesso o abbiano concorso a commettere i reati presupposto.¹⁰

Questo consentirebbe di rendere ancora più efficace l'attività di contrasto, ampliando lo scenario operativo d'intervento ed evitando, in sede dibattimentale, di dover dimostrare, spesso con molta difficoltà, la terzietà del soggetto riciclatore rispetto alla commissione del reato presupposto.

Parimenti, per il numero di violazioni riscontrate e l'elevato livello di rischio nella circolazione dei capitali, sarebbe altrettanto importante una riforma della disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, attraverso la previsione di più stringenti parametri soggettivi ed oggettivi, così da estromettere dal mercato i soggetti privi di adeguati livelli di sicurezza per il cittadino.

In questa direzione, del resto, si muoveva già il disegno di legge governativo (A.C. n. 3015) presentato in Parlamento nel 2007 recante "*Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private*".

Da ultimo, preme accennare ad una proposta legislativa che sarebbe estremamente utile per velocizzare e rendere più efficaci gli accertamenti bancari e finanziari sviluppati dai Reparti della Guardia di Finanza per finalità antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Allo stato, le norme di settore¹¹ riconoscono al Nucleo Speciale Polizia Valutaria la possibilità di procedere ad indagini bancarie e finanziarie ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette e delle ispezioni presso gli intermediari, avvalendosi dei dati contenuti nella cosiddetta "anagrafe dei rapporti finanziari" di cui all'art. 7, commi 6 e 11, del DPR n. 605/1973.

L'accesso all'anagrafe dei conti è basilare per individuare con certezza e rapidità tutti i rapporti e le operazioni bancarie e finanziarie riconducibili ai soggetti indagati, senza più bisogno di attivare richieste "esplorative" da notificare a migliaia di intermediari. Pertanto, una semplificazione importante della prassi operativa è stata già realizzata.

Tuttavia, un ulteriore passo, altrettanto utile, andrebbe fatto con una norma di legge che, similmente a quanto già avviene in campo tributario,¹² potrebbe imporre l'obbligo di effettuare le successive richieste del Nucleo Valutario e le relative risposte degli intermediari finanziari esclusivamente per via telematica, eliminando così completamente le comunicazioni cartacee tra organi investigativi ed operatori, in entrambi i sensi.

Ciò consentirebbe di accelerare notevolmente la fase di acquisizione dei dati e delle notizie, senza appesantimenti di notifiche e trasmissioni di carteggi da e per varie parti del territorio nazionale, e permetterebbe altresì consistenti economie di risorse operative, in quanto i dati ottenuti per via informatica sono elaborabili più facilmente, con appositi strumenti applicativi utilizzati direttamente sui *files*.

Dal punto di vista organizzativo, i Reparti del Corpo sono già attrezzati per attuare l'innovazione proposta, essendo dotati, fino a livello periferico, del sistema di posta elettronica certificata realizzato per lo sviluppo delle indagini finanziarie ai fini fiscali.

¹⁰ Una proposta era stata inserita nel disegno di legge governativo, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*" (A.C. n. 3241). Al riguardo, il Governatore della Banca d'Italia nell'audizione del 14 luglio 2007 dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, non ha mancato di richiamare "*i risultati positivi ottenuti dagli ordinamenti che puniscono anche il cosiddetto autoriciclaggio*".

¹¹ Art. 8, commi 4 e 5, del D.Lgs n.231/2007; art. 37, comma 4, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006.

¹² Per effetto dell'art. 32, comma 3, del DPR n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 4, del DPR n. 633/1972.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

			2007
1	Indagini sviluppate	n.	362
	Persone denunciate (artt. 648 bis e ter C.P.)	n.	912
	- di cui trattate in arresto	n.	158
	- sequestri operati (in milioni di euro)	€	370,9 ¹
	- Importi o valori oggetto del reato di riciclaggio (in milioni di euro)	€	155
2	Persone verbalizzate per violazioni alla legge 197/1991	n.	4.075
	- di cui denunciate	n.	905
	- di cui trattate in arresto	n.	34
3	Controlli transfrontalieri di valuta (numero interventi)	n.	2.342
	- persone verbalizzate	n.	2.635
	- sequestri di titoli e disponibilità finanziarie (in milioni di euro)	€	373 ²

¹ + 151,1% rispetto al 2006.

² 13 volte superiore ai sequestri effettuati nel 2006.

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia

CONTRASTO ALL'USURA

	2007
Indagini sviluppate	309
Persone denunciate	662
- di cui tratte in arresto	145
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni di euro)	60,7 ¹

¹ Valore raddoppiato rispetto al 2006.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia

FALSO MONETARIO

	2007
Interventi	12.610
Soggetti verbalizzati	12.725
di cui:	
- in stato di arresto	67
Violazioni riscontrate	12.612
di cui:	
- delitti	12.584
- illeciti amministrativi	28

DETTAGLIO 2007

SEQUESTRI	NUMERO	VALORE FACCIALE
Banconote da 100 euro	15.890	1.589.000
Banconote da 10 euro false	528	5.280
Banconote da 200 euro false	2.191	438.200
Banconote da 20 euro false	295.218	5.904.360
Banconote da 500 euro false	101	50.500
Banconote da 50 euro false	40.654	2.032.700
Banconote da 5 euro false	310	1.550
Monete da 2 euro false	14	28
Monete da 1 euro false	70	70
Valori bollati falsi		162.939
Titoli esteri falsi		7.143.945
Dollari U.S.A. falsi		9.966



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia

TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI

	2007
Reati Societari	
Persone denunciate	462
- di cui tratte in arresto	19
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	9,5
Reati fallimentari	
Persone denunciate per bancarotta	1.483
- di cui tratte in arresto	138
Sequestri (in milioni)	110,6
Persone denunciate per altri reati fallimentari	579
- di cui tratte in arresto	38
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	21
Reati bancari	
Persone denunciate per abusivismo bancario e finanziario	1.761 ¹
- di cui tratte in arresto	32
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	17,1
Reati Finanziari	
Persone verbalizzate per Insider Trading e aggioaggio	50
- di cui denunciate	40
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	223,2 ²

¹ + 97,4% rispetto al 2006.

² Dato 31 volte superiore rispetto al 2006.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia - 3^a sezione

Esiti delle segnalazioni di operazioni sospette in relazione alle tipologie di operazioni maggiormente segnalate^(*)

Tipo operazione	Tipo esito	Nr. s.o.s.
Versamento di contante		1680
	Negativo	1.033
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	223
	Positivo antiriciclaggio	285
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio	6
	Positivo riciclaggio	1
	Positivo riciclaggio/altri settori	7
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	26
	Positivo antiriciclaggio./riciclaggio/altri settori	1
	Positivo altri settori	80
	Attività D.I.A.	18
Prelevamento con moduli di sportello		1262
	Negativo	845
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	187
	Positivo antiriciclaggio	139
	Positivo riciclaggio	3
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio	1
	Positivo riciclaggio/altri settori	16
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	10
	Positivo altri settori	39
	Attività D.I.A.	22
Versamento di titoli di credito		958
	Negativo	593
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	207
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio	1
	Positivo antiriciclaggio	87
	Positivo riciclaggio/altri settori	14
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	2
	Positivo altri settori	36
	Attività D.I.A.	18
Emissione assegni circolari e titoli simili vaglia		849
	Negativo	550
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	132
	Positivo antiriciclaggio	106
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio	1
	Positivo riciclaggio/altri settori	9
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	6

^(*) Ogni segnalazione è conteggiata tante volte quante sono le tipologie di operazioni in essa presenti.

	Positivo altri settori	32
	Attività D.I.A.	13
Bonifico estero		820
	Negativo	515
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	195
	Positivo antiriciclaggio	44
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio	4
	Positivo riciclaggio/altri settori	14
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	7
	Positivo riciclaggio	1
	Positivo altri settori	32
	Attività D.I.A.	8
Bonifico a favore di ordine e conto		690
	Negativo	430
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	163
	Positivo antiriciclaggio	44
	Positivo altri settori	23
	Attività D.I.A.	10
	Positivo riciclaggio/altri settori	10
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	6
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	3
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio	1
Addebito per estinzione assegno		677
	Negativo	452
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	134
	Positivo antiriciclaggio	39
	Positivo riciclaggio	1
	Attività D.I.A.	8
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	6
	Positivo riciclaggio/altri settori	4
	Positivo altri settori	33
Incasso proprio assegno		427
	Negativo	303
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	43
	Positivo antiriciclaggio	53
	Positivo altri settori	24
	Attività D.I.A.	3
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1
Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.1		376
	Negativo	296
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	55
	Positivo antiriciclaggio	10
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	6
	Positivo altri settori	6
	Attività D.I.A.	2
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1

Versamento assegno circolare		341
	Negativo	207
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	69
	Positivo antiriciclaggio	32
	Positivo altri settori	18
	Attività D.I.A.	9
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	4
	Positivo riciclaggio/altri settori	2
Versamento contante <=20 milioni		327
	Negativo	205
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	61
	Positivo riciclaggio/altri settori	2
	Positivo antiriciclaggio	31
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	5
	Positivo altri settori	19
	Attività D.I.A.	3
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	1
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari		289
	Confluente in proc. penali esistenti	190
	Negativo	98
	Positivo altri settori	1
Versamento di contante o valori assimilati		274
	Negativo	253
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	12
	Positivo riciclaggio/altri settori	3
	Positivo altri settori	2
	Positivo antiriciclaggio	2
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1
	Positivo riciclaggio	1
Prelevamento contante <=20 milioni		270
	Negativo	173
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	38
	Positivo antiriciclaggio	21
	Positivo altri settori	14
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	5
	Attività D.I.A.	4
	Positivo riciclaggio/altri settori	4
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	1
Disposizione a favore di ...		239
	Negativo	134
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	51
	Positivo antiriciclaggio	29
	Positivo riciclaggio/altri settori	11
	Positivo altri settori	8
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	3
	Attività D.I.A.	2
	Positivo riciclaggio	1

Cambio assegni di terzi		181
	Negativo	103
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	36
	Positivo antiriciclaggio	27
	Positivo riciclaggio/altri settori	4
	Positivo altri settori	4
	Attività D.I.A.	3
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	3
	Positivo riciclaggio	1
Deposito su Libretti di risparmio		168
	Negativo	110
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	26
	Positivo antiriciclaggio	23
	Positivo altri settori	6
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	2
	Positivo riciclaggio	1
Versamento titoli di credito e contante		140
	Negativo	89
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	26
	Positivo antiriciclaggio	18
	Positivo altri settori	5
	Positivo riciclaggio/altri settori	2
Incasso assegno circolare		132
	Negativo	88
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	24
	Positivo antiriciclaggio	14
	Positivo altri settori	5
	Attività D.I.A.	1
Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza		130
	Negativo	98
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	15
	Positivo riciclaggio/altri settori	4
	Positivo altri settori	3
	Positivo antiriciclaggio	1
	Positivo riciclaggio	1
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita		105
	Negativo	76
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	7
	Positivo antiriciclaggio	20
	Positivo riciclaggio/altri settori	1
	Positivo riciclaggio	1
Rimborso su Libretti di risparmio		91
	Negativo	56
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	19
	Positivo antiriciclaggio	10
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	2
	Positivo altri settori	2
	Positivo riciclaggio/altri settori	1
	Positivo riciclaggio	1

Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)		81
	Negativo	50
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	25
	Positivo altri settori	2
	Positivo antiriciclaggio	2
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	1
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1
Accrediti o incasso effetti al S.B.F.		72
	Negativo	56
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	10
	Positivo altri settori	3
	Positivo antiriciclaggio	2
	Positivo riciclaggio/altri settori	1
Vendita banconote estere contro lire (euro)		69
	Negativo	37
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	22
	Positivo antiriciclaggio	6
	Positivo altri settori	4
Versamento titoli di credito con resto		62
	Negativo	36
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	13
	Positivo altri settori	5
	Positivo antiriciclaggio	5
	Attività D.I.A.	3
Versamento di titoli di credito esigibili su piazza		60
	Negativo	55
	Positivo altri settori	3
	Confluente in procedimenti penali esistenti	2
Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni.		56
	Negativo	36
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	3
	Positivo antiriciclaggio	12
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	4
	Positivo altri settori	1
Effetti ritirati		52
	Negativo	42
	Acquisita dall'A.G.	3
	Positivo antiriciclaggio	3
	Attività D.I.A.	2
	Positivo altri settori	2
Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali		44
	Negativo	35
	Acquisita dall'A.G. o confluente in procedimenti penali esistenti	6
	Positivo altri settori	3
Operazioni residuali		42
	Negativo	39
	Positivo antiriciclaggio	2
	Confluente in procedimenti penali esistenti	1

Cambio taglio biglietti		41
	Negativo	29
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	4
	Positivo antiriciclaggio	7
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1
Emissione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi		40
	Negativo	30
	Positivo antiriciclaggio	5
	Positivo altri settori	2
	Acquisita dall'A.G.	1
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1
	Positivo riciclaggio/altri settori	1
Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)		39
	Negativo	18
	Positivo altri settori	10
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	9
	Positivo antiriciclaggio	2
Acquisto banconote estere contro lire (euro)		38
	Negativo	22
	Acquisita dall'A.G.	13
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	2
	Positivo antiriciclaggio	1
Vendita divise e/o banconote estere contro lire		37
	Negativo	31
	Acquisita dall'A.G.	3
	Positivo riciclaggio/altri settori	1
	Positivo altri settori	1
	Positivo antiriciclaggio	1
Conversione banconote in euro		36
	Negativo	25
	Positivo antiriciclaggio	7
	Acquisita dall'A.G.	2
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	1
	Positivo altri settori	1
Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi		28
	Negativo	24
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	3
	Positivo antiriciclaggio	1
Disposizione di giro conto(intermediari diversi)		27
	Negativo	19
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	6
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	1
	Positivo antiriciclaggio	1
Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.		25
	Negativo	20
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	3
	Attività D.I.A.	1
	Positivo antiriciclaggio	1

Acquisto d'oro e metalli preziosi		22
	Negativo	19
	Proc. Penali esistenti	3
Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - ordinante		21
	Negativo	12
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	8
	Positivo riciclaggio/altri settori	1
Altre tipologie di operazioni		648
	Negativo	351
	Positivo altri settori	127
	Acquisita dall'A.G. o confluita in procedimenti penali esistenti	107
	Positivo antiriciclaggio	41
	Attività D.I.A.	9
	Positivo riciclaggio/altri settori	8
	Positivo antiriciclaggio/altri settori	3
	Positivo antiriciclaggio/riciclaggio/altri settori	1
	Positivo riciclaggio	1



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia

Oggetto: Esperienze investigative in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

1. Vicenda “*Danilo Coppola*”.

Il primo contesto degno di nota è quello che riguarda il filone investigativo che ha visto coinvolto il noto immobiliare romano Danilo Coppola, indagato unitamente ad altre 9 persone per i reati di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, false comunicazioni sociali, insider trading e bancarotta fraudolenta.

Più in dettaglio, dagli accertamenti è stato possibile ricostruire il quadro dell'attività fraudolenta, finalizzata a lucrare ingenti risorse finanziarie in danno dell'erario, in base a fittizie transazioni immobiliari tra soggetti comunque riconducibili al noto imprenditore romano.

Le operazioni di compravendita servivano allo scopo di reperire risorse finanziarie grazie a finanziamenti ottenuti da istituti di credito.

Tali somme, non appena versate alle società cedenti compiacenti, sono state immediatamente trasferite senza causa a terzi soggetti (nella maggior parte dei casi a società lussemburghesi, riconducibili all'indagato principale o altre persone fisiche o giuridiche a lui collegate).

Per effetto delle descritte operazioni immobiliari:

- le società cedenti sono risultate fortemente indebitate verso l'erario e sono state poste in liquidazione, dichiarate fallite o, di fatto, abbandonate, il più delle volte con la nomina di amministratori fittizi anche stranieri o con il trasferimento all'estero della sede;
- quelle acquirenti hanno realizzato ingenti crediti iva artificialmente creati.

Attraverso il descritto sistema fraudolento, il Coppola e i correi hanno finanziato le società appartenenti al proprio gruppo, immettendo nelle stesse le ingenti liquidità provento dei delitti di appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta, utilizzate per acquisti immobiliari e mobiliari, nonché per l'acquisto di ingenti beni di lusso.

Con riferimento, poi, alle ipotesi di manipolazione del mercato, nel corso delle indagini sono state accertate ipotesi di false comunicazioni sociali, ostacolo agli organi di vigilanza ed agiotaggio, in relazione alla diffusione di notizie, sul conto della IPI s.p.a., società quotata in borsa, relative al conseguimento di utili societari con l'annuncio della conseguente distribuzione di dividendi.

In tale periodo, il titolo quotato ha registrato un incremento del 30%, comportando un aumento del volume delle azioni negoziate da 7.820, in data 15 marzo 2006, a 210.399, in data 27 marzo 2006.

All'esito dell'attività investigativa, conclusasi con l'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, sono stati posti sotto sequestro:

- denaro, quote societarie e titoli per un controvalore pari a 91 milioni di euro;
- un aereo del valore di circa 28 milioni di euro, nonché 2 immobili e 5 autovetture di lusso aventi un valore commerciale pari a 14 milioni di euro.

2. Operazione “*Coffe Break*”.

L'operazione, condotta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, mette in luce le profonde connessioni esistenti tra usura, abusivismo finanziario e riciclaggio, essendo le prime due fattispecie reato presupposto da cui originano gran parte dei capitali illeciti oggetto di riciclaggio e di reimpiego da parte delle organizzazioni criminali.

In questo caso, l'indagine è stata innescata proprio da tre segnalazioni sospette, riguardanti anomale movimentazioni bancarie poste in essere da un cittadino italiano sui propri conti correnti nell'arco di un triennio.

L'analisi della documentazione bancaria ha confermato, da subito, la sussistenza di tali anomalie, con riguardo sia al volume delle transazioni effettuate, decisamente sproporzionato rispetto alle capacità economico-reddituali del soggetto segnalato, sia alla natura ed alle modalità esecutive delle operazioni effettuate, che apparivano finalizzate al sostegno finanziario di soggetti terzi, afflitti da precarie condizioni economiche.

Lo sviluppo delle indagini ha consentito di risalire ad un sodalizio criminale dedito all'attività illecita di prestiti a tassi usurari, compresi tra un minimo di 42,39% ed un massimo di 1.393% su base annua, anche con modalità estorsive.

L'attività illecita veniva espletata principalmente mediante operazioni di “cambio assegni”, che prevedevano la consegna, da parte delle persone offese, di assegni bancari post datati o sprovvisti di data e la contestuale ricezione in cambio di denaro, per importi decurtati delle somme trattenute dagli associati a titolo d'interesse.

A conclusione dell'indagine, sono stati denunciati **15 soggetti all'Autorità Giudiziaria**, di cui 7 tratti in arresto, appurando operazioni di illecito finanziamento per oltre **16 milioni di euro**.

I proventi di tale attività venivano riciclati tramite 2 società di capitali in operazioni di compravendita immobiliare.

3. Operazione “*Default connection*”.

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stata sviluppata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria a seguito del dissesto finanziario che ha determinato il fallimento, in data 14 novembre 2005, della società “CENTRO ITALIA s.r.l.”, operante nel settore dell'intermediazione finanziaria.

In particolare, gli accertamenti patrimoniali e finanziari svolti, uniti all'esito dell'approfondimento di quattro segnalazioni di operazioni sospette, concernenti anomale operatività poste in essere da persone fisiche e giuridiche, hanno consentito di individuare un'ampia associazione a delinquere, facente capo a diversi soggetti che, avvalendosi di prestanome, entravano in possesso di società in stato di dissesto o costituivano nuovi operatori giuridici da convertire o avviare ad attività di intermediazione finanziaria ai fini del rilascio di garanzie sottoforma di fidejussioni.

Tali società, solo formalmente patrimonializzate e “risanate”, iniziavano la propria attività incassando cospicui premi per polizze fideiussorie rilasciate ad enti pubblici e privati per un periodo mai superiore a due anni.

In dettaglio:

- dopo la fase iniziale della capitalizzazione, finalizzata ad ottenere l'iscrizione nell'elenco degli intermediari ex art. 106 T.U.B., le società venivano progressivamente svuotate del patrimonio attraverso complessi artifici contabili e patrimoniali e successivamente messe in liquidazione o dichiarate fallite;
- le somme distratte venivano utilizzate per costituire o acquisire nuove realtà imprenditoriali ovvero fatte confluire sui conti correnti personali dei sodali, intrattenuti in Italia ed in Svizzera;
- l'organizzazione provvedeva a continui cambiamenti di sede, denominazione e amministrazione delle società, allo scopo di evitare di onorare le garanzie emesse ed eludere nel contempo l'assolvimento degli obblighi più stringenti previsti per l'iscrizione all'albo ex art. 107 T.U.B..

Si rappresenta che l'importo delle fideiussioni emesse **da una sola società utilizzata nella frode è stato quantificato in oltre 650 milioni di euro ed i premi riscossi in più di 12 milioni di euro**. La stessa società è stata depauperata dal patrimonio per oltre 15 milioni di euro.

In sintesi, le investigazioni hanno consentito di:

- segnalare all'Autorità Giudiziaria 12 soggetti per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio;
- sequestrare e confiscare beni immobili per un valore pari a circa 8 milioni di euro nonché il capitale sociale delle società coinvolte, per un valore di circa 3 milioni di euro.

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza emersi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria **ha emesso 8 ordinanze di custodia cautelare di cui 6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, eseguite in data 22 gennaio 2008 in diverse località del territorio nazionale**.

4. Operazione “*Eight Wonder*”.

Si tratta di un filone investigativo che ha avuto particolare sviluppo anche grazie all'analisi di 15 segnalazioni sospette concernenti ingenti movimentazioni finanziarie verso il Principato di Monaco, la Svizzera e la Repubblica di San Marino.

L'operazione, avviata nel luglio del 2005 su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, ha consentito di individuare un'organizzazione, strutturalmente e gerarchicamente ordinata e facente capo ad un consulente fiscale con studio in Milano, finalizzata a creare artificiosamente crediti IVA a favore di numerose società operanti nel territorio nazionale, attraverso il ricorso a tecniche di pianificazione fiscale internazionale ed all'emissione ed all'utilizzo di fatture false.

Tale organizzazione avrebbe gestito una serie di operatori economici ubicati negli Stati Uniti ed in Inghilterra (parte dei quali con rappresentanza fiscale in Italia presso lo studio del consulente fiscale), nonché 27 società italiane amministrate da personaggi di fiducia e risultate “cartiere”, ossia società prive di una sostanziale organizzazione operativa e decisionale, utilizzate con il solo scopo di creare crediti d'imposta a favore di società nazionale realmente esistenti ed operanti.

A conclusione dell'attività, è stata riscontrata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,5 miliardi di euro, con la sottrazione all'Erario di imposte per oltre 200 milioni di euro.

5. Operazione del Nucleo pt di Udine.

Si tratta di un'indagine di p.g. condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Udine ed innescata da segnalazioni sospette riguardanti anomale operazioni in contanti poste in essere da un noto imprenditore titolare di una struttura alberghiera, in grave situazione patrimoniale.

L'attività investigativa ha appurato la riconducibilità di tali movimentazioni ad un'operazione di acquisizione dell'albergo da parte di un pluripregiudicato, che l'ha successivamente utilizzata per effettuare movimentazioni finanziarie caratterizzate da impiego di capitali di dubbia provenienza, in seguito "ripuliti" mediante altre operazioni di finanziamento, effettuate anche all'estero con ulteriori aziende e persone fisiche.

In questo caso, è stato appurato il coinvolgimento di funzionari di istituti di credito che agevolavano l'attività criminale, senza provvedere, tra l'altro, agli adempimenti anticiclaggio di registrazione dei dati e delle informazioni.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela dell'Economia

Oggetto: Esperienze investigative in materia di ispezioni antiriciclaggio

1. Operazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria

L'attività è scaturita dall'esecuzione di una serie di ispezioni antiriciclaggio eseguite dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nei confronti di quattro operatori economici, riconducibili ad un unico Gruppo d'impresе, di cui tre autorizzati ad esercitare attività finanziaria nella forma del rilascio di garanzie in via non prevalente ai sensi dell'art. 106 T.U.B. ed il quarto (società *holding*), quale intermediario finanziario autorizzato ad operare non nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 113 T.U.B..

Le ispezioni antiriciclaggio hanno interessato il biennio 2005 - 2007 e sono state condotte allo scopo di riscontrare l'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione antiriciclaggio nonché per verificare il possesso e la permanenza nel tempo dei requisiti di carattere economico-patrimoniale obbligatori per il legittimo esercizio di attività di intermediazione finanziaria.

Nel corso degli accertamenti è stato constatato che:

- le tre società ispezionate operanti nei confronti del pubblico, pur contemplando nei rispettivi oggetti sociali una vasta gamma di attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, **hanno, di fatto, esercitato con carattere di prevalenza attività finanziaria nella forma del "rilascio di garanzie" attraverso l'emissione, anche in favore di enti pubblici, di fidejussioni finalizzate a garantire contratti, appalti, urbanizzazioni, pagamenti di imposte nonché di attestazioni di capacità finanziaria.**

In particolare:

- due società, sebbene iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.L.B., hanno esercitato, in assenza della prescritta iscrizione nell'elenco speciale prevista dall'articolo 107 T.U.L.B., attività finanziaria nella forma del rilascio di garanzie con carattere di prevalenza;
- un'altra società ha continuato ad esercitare attività finanziaria pur cancellata dall'elenco generale degli intermediari finanziari prevista dall'articolo 106 T.U.L.B.;
- per il procacciamento della clientela, **le società si sono avvalse di 92 collaboratori esterni che hanno esercitato in maniera continuativa e professionale attività di mediazione creditizia ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 in regime di abusivismo**, in quanto non iscritti nell'albo gestito dall'U.I.C. (ora dalla Banca d'Italia) ai sensi dell'art. 16 della citata Legge 108/1996 e dell'art. 3 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 28 luglio 2000 nr. 287.

Inoltre, il successivo riscontro dei dati rilevati, comparati con gli elementi riportati nella documentazione contabile di dettaglio, ha permesso di appurare che tali collaboratori, in forza di un "contratto di collaborazione" (quando stipulato) o, in alcuni casi, in assenza di qualsivoglia tipologia di mandato, gestivano gli incassi relativi ai corrispettivi sugli atti fideiussori rilasciati dalle società ispezionate, ponendo in essere una vera e propria attività di "prestazione di servizi di pagamento" resa nella forma di "incasso e trasferimento fondi" (attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 T.U.L.B. e preclusa ai mediatori creditizi dal D.P.R. 28 luglio 2000 n. 287).

Le attività ispettive hanno consentito di:

- accertare il perfezionamento, in regime di abusivismo, di operazioni finanziarie per un ammontare complessivo pari a **circa 2 miliardi di euro, di cui 1,7 milioni di euro sottostanti operazioni riservate ad intermediari iscritti nell'elenco generale e/o speciale di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario** ed € 236 mila euro inerenti operazioni riservate a mediatori creditizi iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 16 della Legge 108/1996;
- segnalare alla Procura della Repubblica **124 soggetti per abusivismo finanziario, esercizio abusiva dell'attività di agente in attività finanziaria e/o di mediatore creditizio**

2. Operazione del Nucleo pt di Pordenone

Il Nucleo pt di Pordenone ha condotto una ispezione antiriciclaggio nei confronti di un intermediario finanziario ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, operante nel settore del rilascio di finanziamenti e prestiti.

Al termine dell'attività è stato riscontrato che la società ispezionata, con sede in Pordenone, aveva concesso ed erogato 58 finanziamenti per complessivi 1,56 milioni di euro, mediante trasferimento in un'unica soluzione di assegni bancari e/o circolari di importo complessivamente superiore a 12.500 euro, senza l'indicazione della clausola di non trasferibilità.

Per tale motivo sono stati verbalizzati 34 soggetti per violazione dell'art. 1, della legge antiriciclaggio.

Inoltre, venivano denunciati alla competente Autorità Giudiziaria gli amministratori unici pro-tempore della stessa società per l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico, in violazione dell'art. 2, comma 1, della Legge 197/1991, nonché i sindaci della stessa, per aver omesso gli adempimenti previsti dall'art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 in relazione alla perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soci e amministratori della medesima società, in quanto condannati nel 2002 con sentenza definitiva da parte del Tribunale di Pordenone, per i reati di usura ed abusiva attività finanziaria.

3. Operazione del Nucleo pt di Benevento

Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio svolta nei confronti di un intermediario finanziario ex art. 106 D.Lgs 385/1993, è stato accertato che la società ispezionata ha indebitamente esercitato l'attività bancaria nella duplice accezione dell'esercizio del credito e della raccolta del risparmio presso il pubblico, utilizzando strumenti finanziari "a vista", del tipo "libretti di deposito a risparmio liberi".

Il meccanismo fraudolento è stato posto in essere mediante rapporti nominativi formalmente intestati ai soci, nonché attraverso una serie di ulteriori posizioni riferibili a soggetti totalmente estranei alla società, gestiti con contabilità elettronica parallela.

Sostanzialmente, le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito effettuate nei confronti del pubblico venivano fatte confluire nei libretti ufficiali intestati ai soci, senza identificare i soggetti terzi nell'archivio unico informatico.

Per tali fattispecie sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria 8 soggetti per violazione degli artt. 131 del D.Lgs. n. 385/1993 (abusiva raccolta del risparmio) e 2, comma 1, della Legge n. 197/1991 (obblighi di identificazione e registrazione).

Inoltre, per la gravità ed il numero delle irregolarità riscontrate l'A.G. ha emesso ordinanze di sequestro preventivo della struttura aziendale, dei conti correnti e di tutti gli altri beni materiali ed immateriali di proprietà della società finanziaria.

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO
ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 51 comma 3 quater c.p.p)**

**PROCEDIMENTI CONTRO NOTI PENDENTI E DEFINITI PRESSO
GLI UFFICI GIUDICANTI**

ANNO 2006

NOTA: il comma 3 quater (procedimenti di terrorismo) dell'art. 51 c.p.p. è in vigore dal 19/10/01

AVVERTENZA: I DATI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

PAGINA BIANCA

LEGENDA DELITTI

Delitti propri del terrorismo	
270 c.p. = associazioni sovversive	
270 bis c.p. (*) = associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	
270 ter c.p. (*) = assistenza agli associati	
280 c.p. (***) = attentato per finalità terroristiche o di eversione	
280 bis c.p. (***) = atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	
283 c.p. = attentato contro la costituzione dello Stato	
284 c.p. = insurrezione armata contro i poteri dello Stato	
285 c.p. = devastazione, saccheggio e strage	
286 c.p. = guerra civile	
289 bis c.p. = sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	
306 c.p. = cospirazione politica mediante associazione	
306 c.p. = banda armata: formazione e partecipazione	
NOTA* = il D.L. 374/01, in vigore dal 19/10/01, ha istituito l'art. 51 comma 3 quater c.p.p. e l'art. 270 ter, ha inoltre modificato l'articolo 270 bis NOTA** = la L. 34/03, in vigore dal 12/3/03, ha istituito l'art. 280 bis c.p. e modificato l'art. 280 c.p.	
Altri delitti eventualmente connessi	
422 c.p. = strage	629 c.p. = estorsione
476 c.p. = falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	648 c.p. = ricettazione
575 c.p. = omicidio	648 bis c.p. = riciclaggio
624 - 624 bis c.p. = furto - furto in abitazione e furto con strappo	DPR n° 309/90 = T.U. sugli stupefacenti
628 c.p. = rapina	Legge Armi = leggi sulle armi (ad es. L. 895/67, L. 497/74, L. 110/75, L. 36/90)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

CEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c. contro **NOTI** presso gli **Uffici giudicanti**)

Pendenti al 31/12/06

NUMERO DI PROCEDIMENTI PENDENTI PER TIPO DI UFFICIO GIUDICANTE E NUMERO DI PERSONE PER NAZIONALITA'

DISTRETTI	Num. proc. pendenti	UFFICI PER I MAGGIORENNI (num. procedimen)						UFF. PER I MIN. (num. proc.)			pers. nei proc. pendenti	STATO NASCITA (num. pers.)		
		IPT	TRI	ASS	CAP	AAP	IPM	TRM	CAM	Italia		Altro	non rilevato	
NORD														
TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILANO	11	6	1	2	0	2	0	0	0	42	3	32	7	
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRESCIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	0	
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENEZIA	8	7	0	1	0	0	0	0	0	67	65	2	0	
TRIESTE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLOGNA	9	6	2	0	1	0	0	0	0	22	14	7	1	
TOTALE	31	22	3	3	1	2	0	0	0	139	89	42	8	
CENTRO														
FIRENZE	2	0	1	1	0	0	0	0	0	8	1	7	0	
PERUGIA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2	0	
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.O.M.A.	9	3	1	2	0	3	0	0	0	53	47	2	4	
TOTALE	16	8	2	3	0	3	0	0	0	69	54	11	4	
SUD														
L'AQUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAPOLI	4	1	2	1	0	0	0	0	0	65	21	19	25	
SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	
LECCE	7	5	1	1	0	0	0	0	0	29	25	4	0	
POTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANZARO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	0	0	
REGGIO CAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	14	8	3	3	0	0	0	0	0	112	64	23	25	
ISOLE														
PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MESSINA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	
CALTANIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANIA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	
CAGLIARI	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
SASSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	5	2	3	0	0	0	0	0	0	7	6	0	1	
RIEPILOGO														
NORD	31	22	3	3	1	2	0	0	0	139	89	42	8	
CENTRO	16	8	2	3	0	3	0	0	0	69	54	11	4	
SUD	14	8	3	3	0	0	0	0	0	112	64	23	25	
ISOLE	5	2	3	0	0	0	0	0	0	7	6	0	1	
TOT. NAZ.	66	40	11	9	1	5	0	0	0	327	213	76	38	
Val. %	100,0%	60,6%	16,7%	13,6%	1,5%	7,6%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	65,1%	23,2%	11,6%	

LEGENDA

IPT = UFFICIO GIP c/o TRIBUNALE	IPM = UFFICIO GIP e GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRI = TRIBUNALE	TRM = TRIBUNALE MINORENNI
ASS = CORTE DI ASSISE	CAM = CORTE DI APPELLO - SEZ. MIN.
CAP = CORTE DI APPELLO - SEZ. PENALI	
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI** presso gli **Uffici giudicanti**

Pendenti al 31/12/06

NUMERO DI PERSONE PER QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO NEI PROCEDIMENTI PENDENTI (num. persone cui sono stati contestati i reati in esame)

DISTRETTI	Numero proced. pendenti	Numero persone nei proced. pendenti	Delitti propri del terrorismo (numero di persone)											Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)												
			270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	306 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Armi		
NORD																										
TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILANO	11	42	0	29	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	4	5		
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	8	67	12	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIESTE	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLOGNA	9	22	5	11	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	5		
TOTALE	31	139	17	51	1	2	3	5	0	1	0	0	3	1	0	0	1	3	0	9	0	4	17			
CENTRO																										
FIRENZE	2	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PERUGIA	5	8	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.M.A.	9	53	18	48	0	4	7	1	1	2	0	0	0	16	1	1	1	5	0	0	1	0	1	16		
TOTALE	16	69	18	56	4	4	7	1	1	2	0	0	0	16	1	1	1	5	0	0	2	1	1	17		
SUD																										
L'AQUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAPOLI	4	65	28	5	0	13	0	0	1	0	0	0	28	0	16	2	0	0	6	0	0	0	42			
SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI	2	5	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LECCE	7	29	4	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
POTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANZARO	1	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
REGGIO CAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	14	112	46	28	0	13	0	0	0	5	0	0	13	28	0	16	2	2	0	6	1	1	42			
ISOLE																										
PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MESSINA	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALTANIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAGLIARI	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
SASSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	5	7	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
RIEPILOGO																										
NORD	31	139	17	51	1	2	3	5	0	1	0	0	3	1	0	0	1	3	0	9	0	4	17			
CENTRO	16	69	18	56	4	4	7	1	1	2	0	0	16	1	1	1	5	0	0	2	1	1	17			
SUD	14	112	46	28	0	13	0	0	0	5	0	0	13	28	0	16	2	2	0	6	1	1	42			
ISOLE	5	7	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
TOT. NAZ.	66	327	81	138	5	19	13	6	2	8	0	0	16	45	1	17	3	8	3	0	17	2	6	77		
Val. % su tot. persone :			24,8%	42,2%	1,5%	5,8%	4,0%	1,8%	0,6%	2,4%	0,0%	0,0%	4,9%	13,8%	0,3%	5,2%	0,9%	2,4%	0,9%	0,0%	5,2%	0,6%	1,8%	23,5%		

LEGENDA (le norme penali in grassetto sono i delitti propri del terrorismo):

270 c.p. = associazioni sovversive	422 c.p. = strage
270 bis c.p. (*) = associazioni con finalità di terrorismo anche internaz. o di evers. dell'ordine dem.	423 c.p. = incendio
270 ter c.p. (*) = assistenza agli associati	432 c.p. = attentati alla sicurezza dei trasporti
280 c.p. = attentato per finalità terroristiche o di eversione	575 c.p. = omicidio
283 c.p. = attentato contro la costituzione dello Stato	582 c.p. = lesione personale
284 c.p. = insurrezione armata contro i poteri dello Stato	606 c.p. = sequestro di persona
285 c.p. = devastazione, saccheggio e strage	624 c.p. = furto
286 c.p. = guerra civile	628 c.p. = rapina
289 bis c.p. = sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	629 c.p. = estorsione
306 c.p. = cospirazione politica mediante associazione	630 c.p. = sequestro di persona a scopo di estorsione
306 c.p. = banda armata: formazione e partecipazione	635 c.p. = danneggiamento
307 c.p. = assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	648 c.p. = ricettazione
420 c.p. = attentato a impianti di pubblica utilità	Legge Armi = leggi sulle armi (ad es. L. 497/74 e L.110/75)

NOTA* = il D.L. 374/01, in vigore dal 19/10/01, ha sostituito l'art. 51 comma 3 quater c.p.p. e l'art. 270 ter, ha inoltre modificato l'articolo 270 bis

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCR. (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI** presso gli Uffici giudicanti

Definiti (*) nel 2006

NUMERO DI PROCEDIMENTI DEFINITI PER TIPO DI UFFICIO GIUDICANTE E MODALITA' DEFINITORIE (per numero di persone)

DISTRETTI	Tot. proc. definiti	UFFICI PER I MAGGIORENNI (num. procedimen)					UFF. PER I MIN. (num. proc.)			Tot. pers. nei proc. definiti	NUM. PERS. 'DEFINITE' CON:		
		IPT	TRI	ASS	CAP	AAP	IPM	TRM	CAM		Decreto Archiv.	Assoluzione	Condanna
NORD													
TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILANO	9	6	0	3	0	0	0	0	0	88	75	1	12
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	6	5	0	1	0	0	0	0	0	18	12	3	3
TRENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
VENEZIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0
TRIESTE	8	8	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0
GENOVA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
BOLOGNA	3	1	0	0	0	2	0	0	0	7	1	0	6
TOTALE	30	24	0	4	0	2	0	0	0	208	137	50	21
CENTRO													
FIRENZE	2	0	0	2	0	0	0	0	0	11	0	5	6
PERUGIA	7	6	0	1	0	0	0	0	0	12	9	1	2
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.O.M.A.	14	10	1	0	0	3	0	0	0	57	36	8	13
TOTALE	23	16	1	3	0	3	0	0	0	80	45	14	21
SUD													
L'AQUILA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
CAMPOB.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
NAPOLI	11	10	1	0	0	0	0	0	0	20	17	0	3
SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LECCE	5	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
POTENZA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
CATANZARO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
REGGIO CAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	22	21	1	0	0	0	0	0	0	58	55	0	3
ISOLE													
PALERMO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
MESSINA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0
CALTANIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
CAGLIARI	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9	8	0	1
SASSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	8	7	1	0	0	0	0	0	0	31	30	0	1
RIEPILOGO													
NORD	30	24	0	4	0	2	0	0	0	208	137	50	21
CENTRO	23	16	1	3	0	3	0	0	0	80	45	14	21
SUD	22	21	1	0	0	0	0	0	0	58	55	0	3
ISOLE	8	7	1	0	0	0	0	0	0	31	30	0	1
TOT. NAZ.	83	68	3	7	0	5	0	0	0	377	267	64	46
Val. %	100,0%	81,9%	3,6%	8,4%	0,0%	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	70,8%	17,0%	12,2%

(*) = in questa tabella è riportato solo il numero dei procedimenti definiti con le modalità definitorie indicate (decr. arch., assoluzione e condanna); sono i procedimenti definiti con altre modalità definitorie, quali ad es. il decreto che dispone il giudizio, le riunioni o il trasferimento per competenza ad altro ufficio

LEGENDA	
IPT = UFFICIO GIP c/o TRIBUNALE	IPM = UFFICIO GIP e GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRI = TRIBUNALE	TRM = TRIBUNALE MINORENNI
ASS = CORTE DI ASSISE	CAM = CORTE DI APPELLO - SEZ. MIN.
CAP = CORTE DI APPELLO - SEZ. PENALI	
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO	

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 51 CO. 3 QUATER C.P.P.): ANNO 2006										
Procedimenti contro noti e ignoti iscritti presso le Procure nell'anno 2006		Personae nei procedimenti iscritti contro noti presso le Procure nell'anno 2006 e loro stato di nascita (%)				Personae destinatarie nell'anno 2006 di decreto di archiviazione, assoluzione o condanna				
Tot. proc. iscritti c./noti e ignoti	Proc. iscritti contro ignoti	Proc. iscritti contro noti	personae nei proc. iscritti c./noti		Personae destinatarie di decr. arch., ass. e cond.		personae con decreto di archiviazione (%)		personae assolte (%)	personae condannate (%)
239	102	137	Italia	Altro	non rilevato	377	70,8%	17,0%	12,2%	
			50,9%	41,5%	7,6%					

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCED. PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 51 CO. 3 QUATER C.P.P.)
ANNO 2006

Procedimenti penali iscritti presso le Procure nell'anno 2006												
Procedimenti contro noti e ignoti iscritti presso le Procure					Stato di nascita delle pers. nei proc. iscritti c./noti							
Tot. proc. iscritti c./noti e ignoti	Proc. iscritti contro ignoti	Proc. iscritti contro noti	persone nei proc. iscritti c./noti	Num. medio pers. per proc.	Persone nei proc. iscritti c./noti	Italia	Altro	non rilevato				
239	102	137	540	3,9	540	275	224	41				
					100%	50,9%	41,5%	7,6%				
Qualificazione giuridica del fatto nei procedimenti iscritti presso le Procure (numero di persone cui è stato contestato il delitto in questione sul totale delle persone; es. a 83 persone su 100 è stato contestato l'art. 270 bis c.p.)												
Persone nei proc. iscritti c./noti	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	283 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	624 c.p.	628 c.p.	648 c.p.	Legge Armi
540	4,6%	78,9%	2,6%	2,2%	0,4%	0,2%	0,6%	4,8%	1,1%	0,7%	4,8%	9,8%

Procedimenti penali pendenti contro noti presso le Procure e gli Uffici giudicanti al 31/12/06												
Totale procedimenti contro noti pendenti presso le Procure e gli Uffici giudicanti												
Tot. proc. pendenti c./noti	persone nei proc. pendenti c./noti	num. medio pers. per proc.										
341	2.351	6,9										
Procedimenti contro noti pendenti presso le Procure			Procedimenti contro noti pendenti presso gli Uffici giudicanti									
Proc. pendenti contro noti	persone nei proc. pendenti c./noti	Num. medio pers. per proc.	Proc. pendenti contro noti	persone nei proc. pendenti c./noti	Num. medio pers. per proc.							
275	2.024	7,4	66	327	5,0							
Qualificazione giuridica del fatto nei procedimenti contro noti pendenti presso gli Uffici giudicanti (numero di persone cui è stato contestato il delitto in questione sul totale delle persone; es. a 45 persone su 100 è stato contestato l'art. 270 bis c.p.)												
Persone nei proc. pendenti c./noti	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	283 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	624 c.p.	628 c.p.	648 c.p.	Legge Armi
327	24,8%	42,2%	1,5%	5,8%	1,8%	13,8%	0,3%	5,2%	2,4%	0,9%	5,2%	23,5%

Procedimenti penali definiti presso gli Uffici giudicanti nell'anno 2006				
Procedimenti definiti presso gli Uffici giudicanti con decreto di archiviazione, assoluzione e condanna				
Proc. definiti con decr. arch., ass. e cond.	persone destinate di decr. arch., ass. e cond.	decr. arch.	assoluz. irrev. e non	condanna irrev. e non
83	377	267	64	46
		100,0%	70,8%	12,2%

LEGENDA DELITTI

Delitti propri del terrorismo

- 270 c.p. = associazioni sovversive
 270 bis c.p. (*) = associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
 270 ter c.p. (*) = assistenza agli associati
 280 c.p. (**) = attentato per finalità terroristiche o di eversione
 280 bis c.p. (**) = atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
 283 c.p. = attentato contro la costituzione dello Stato
 284 c.p. = insurrezione armata contro i poteri dello Stato
 285 c.p. = devastazione, saccheggio e strage
 286 c.p. = guerra civile
 289 bis c.p. = sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
 305 c.p. = cospirazione politica mediante associazione
 306 c.p. = banda armata: formazione e partecipazione

NOTA * = il D.L. 374/01, in vigore dal 19/10/01, ha istituito l'art. 51 comma 3 quater c.p.p. e l'art. 270 ter; ha inoltre modificato l'articolo 270 bis

NOTA ** = la L. 34/03, in vigore dal 12/3/03, ha istituito l'art. 280 bis c.p. e modificato l'art. 280 c.p.

Altri delitti eventualmente connessi

- 422 c.p. = strage
 476 c.p. = falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
 575 c.p. = omicidio
 624 - 624 bis c.p. = furto - furto in abitazione e furto con strappo
 628 c.p. = rapina
 629 c.p. = estorsione
 648 c.p. = ricettazione
 648 bis c.p. = riciclaggio
 DPR n° 309/90 = T.U. sugli stupefacenti
 Legge Armi = leggi sulle armi (ad es. L. 895/67, L. 497/74, L. 110/75, L. 36/90)

PAGINA BIANCA

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO
ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 51 comma 3 quater c.p.p)**

**PROCEDIMENTI CONTRO NOTI E IGNOTI ISCRITTI E PENDENTI PRESSO
LE PROCURE DISTRETTUALI E
LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI**

ANNO 2006

NOTA: il comma 3 quater (procedimenti di terrorismo) dell'art. 51 c.p.p. è in vigore dal 19/10/01

AVVERTENZA: I DATI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONI ED AGGIORNAMENTI
(PER GLI UFFICI CHE NON HANNO RISPOSTO, E' STATA LASCIATA IN BIANCO LA RELATIVA RIGA)

PAGINA BIANCA

LEGENDA DELITTI

Delitti propri del terrorismo

- 270 c.p. = associazioni sovversive
 270 bis c.p. (*) = associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
 270 ter c.p. (*) = assistenza agli associati
 280 c.p. (***) = attentato per finalità terroristiche o di eversione
 280 bis c.p. (***) = atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
 283 c.p. = attentato contro la costituzione dello Stato
 284 c.p. = insurrezione armata contro i poteri dello Stato
 285 c.p. = devastazione, saccheggio e strage
 286 c.p. = guerra civile
 289 bis c.p. = sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
 306 c.p. = cospirazione politica mediante associazione
 306 c.p. = banda armata: formazione e partecipazione

NOTA* = il D.L. 374/01, in vigore dal 19/10/01, ha istituito l'art. 51 comma 3 quater c.p.p. e l'art. 270 ter, ha inoltre modificato l'articolo 270 bis

NOTA** = la L.34/03, in vigore dal 12/3/03, ha istituito l'art. 280 bis c.p. e modificato l'art. 280 c.p.

Altri delitti eventualmente connessi

- 422 c.p. = strage
 476 c.p. = falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
 575 c.p. = omicidio
 624 - 624 bis c.p. = furto - furto in abitazione e furto con strappo
 628 c.p. = rapina
 629 c.p. = estorsione
 648 c.p. = ricettazione
 648 bis c.p. = riciclaggio
 DPR n° 309/90 = T.U. sugli stupefacenti
 Legge Armi = leggi sulle armi (ad es. L.895/67, L.497/74, L.110/75, L.36/90)

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali
 PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
 contro NOTI e IGNOTI, presso le PROCURE DISTRETTUALI

pendenti (*) al 31/12/06

DISTRETTI	Num. proc. pend. contro ignoti		Num. pers. nel proc. pend. contro noti		Stato nascita (num. pers.)		Delitti propri del terrorismo (numero di persone)							Altri delitti eventualmente commessi (numero di persone)																	
	Num. proc. pend. contro ignoti	Num. pers. nel proc. pend. contro noti	Italia	Altro	non rileva-to	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	305 c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Anni				
NORD																															
TORINO	9	18	14	4		18		1																							
MILANO	13	33	215	70	108	37	171	10																							
BOLZANO (**)																															
BRESCIA	21	40	131	33	85	13	1	95	2	1		26																			
TRENTO	5	6	56	22	33	1	1	49																							
VENEZIA	5	17	38	4	26	8	5	26	2	3																					
TRIESTE	5	14	75	18	42	15	5	42	7	2																					
GENOVA	20	11	127	22	91	14	32	94	7																						
BOLOGNA	36	29	169	82	71	16	20	93	2	24																					
TOTALE	114	155	829	265	460	104	101	588	18	42	3	0	31	0	0	22	8	0	43	4	11	3	0	45	3	15	109				
CENTRO																															
FIRENZE	4	7	54	39	10	5		49																							
PERUGIA	13	13	28	8	12	8		17	6																						
ARCONA	0	1	1		1																										
ROMA	31	12	40	11	27	2		25	7	1																					
TOTALE	48	33	123	58	50	15	0	91	7	7	1	0	0	0	3	0	6	0	2	0	1	0	0	17	0	0	34				
SUD																															
L'AQUILA	1	2	8	6	2			8																							
CAMPORASSO	0	0	0																												
NAPOLI	17	50	449	72	39	10	118	4	19																						
SALERNO	0	2	4	1	3			3																							
BARI	0	2	39	7	17	15		39																							
LECCE	2	2	7	2	1	4		7	6																						
POTENZA	0	1	8		8			8																							
CATANZARO	3	1	11		11			7																							
REGGIO CAL.	3	4	8	1	6	1		7																							
TARANTO (**)																															
TOTALE	21	31	645	116	61	18	196	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	28	0	0	0	71	11	336	23				
ISOLE																															
PALERMO	2	10	76	20	48			23																							
MESSINA	0	1	1		1			1																							
CALTANISS.	1	2	3		2			3																							
CATANIA	2	1	7	6	1			6																							
CAGLIARI	57	42	340	332	6	2	15	315	2	3																					
SASSARI (**)																															
TOTALE	62	56	427	360	56	11	15	348	13	2	3	0	0	2	0	0	0	1	16	0	0	0	0	2	6	1	41				
RIEPILOGO																															
NORD	114	155	829	265	460	104	101	588	18	42	3	0	31	0	22	8	0	43	4	11	3	0	45	3	15	109					
CENTRO	48	33	123	58	50	15	0	91	7	7	1	0	0	0	3	0	6	0	2	0	1	0	0	17	0	0	34				
SUD	21	31	645	116	61	18	196	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	41	28	0	0	0	71	11	336	23					
ISOLE	62	56	427	360	56	11	15	348	13	2	3	0	2	0	0	0	0	1	16	0	0	0	2	6	1	41					
TOT. NAZ.	245	275	2.024	1.151	682	191	134	1.223	42	70	7	1	0	33	22	14	0	102	32	12	3	0	135	20	352	207					
Val. % su tot. persone:	100,0%	56,9%	33,7%	9,4%	6,6%	60,4%	2,1%	3,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	1,1%	0,7%	0,0%	5,0%	1,6%	0,6%	0,1%	0,0%	6,7%	1,0%	17,4%	10,2%					

(*) I procedimenti pendenti sono tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitivo (rich. arch. - rich. rinv. a giud. ...) o non abbia deciso altra disposizione definitiva (incompetenza, riunione, passa
 (***) Procura distrettuale non presente, in quanto per Bolzano, Taranto e Sassari la fase delle indagini preliminari per i maggiorenni è svolta, rispettivamente, dalla Procura distrettuale di Trento, Lecce e Cagliari

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE — UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51, comma 3 quater c.p.p.)
contro **NOTI e IGNOTI** presso le Procure dist. I minorenni:

iscritti (*) nell'anno 2006

DISTRETTI	Num. proc. iscritti contro ignoti	Num. pers. nel proc. iscritti contro noti	Stato nascita (num. pers.)		Delitti propri del terrorismo (numero di persone)										Altri delitti eventualmente connessi (numero di persone)											
			Italia	Altro	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	306 c.p.	472 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 bis c.p.	628 c.p.	639 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DRR n° 309/90	Legge Armi		
NORD																										
TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MILANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOLOGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRO																										
PERENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERUGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANCONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD																										
LAQUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPORBASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LECCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGGIO CAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ISOLE																										
PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MESSINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALTANISS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAGLIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SASSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIEPILOGO																										
NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. NAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Val. % su tot. persone :	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###

(*) i procedimenti iscritti (o 'sopravvenuti') sono i nuovi procedimenti originatisi nel periodo in esame

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali
 PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
 contro NOTI e IGNOTI presso le Procure Distrettuali e le Procure per i minorenni:
 iscritti (*) nell'anno 2006

DISTRETTI	Num. proc. iscritti contro ignoti		Num. pers. nei proc. iscritti contro noti		Stato nascita (num. pers.)		Delitti propri del terrorismo (numero di persone)										Altri delitti eventualmente commessi (numero di persone)											
	Num. proc. iscritti contro ignoti	Num. pers. nei proc. iscritti contro noti	Italia	Altro	non rileva-to	270 c.p.	270 bis c.p.	270 ter c.p.	280 c.p.	280 bis c.p.	283 c.p.	284 c.p.	285 c.p.	286 c.p.	289 bis c.p.	306 c.p.	422 c.p.	476 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	629 c.p.	648 c.p.	648 bis c.p.	DPR n° 309/90	Legge Armi			
NORD																												
TORINO	7	3	16	13	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
MILANO	16	15	74	16	50	8	11	41	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	2	4	0	0	5	0	0	7	10	
BOLOGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRESCIA	6	9	60	22	35	3	1	36	0	0	0	0	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
TRENTO	2	3	14	1	12	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
VENEZIA	5	8	19	8	11	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIESTE	1	7	49	37	4	8	0	47	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
GENOVA	5	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLOGNA	5	11	23	10	10	3	0	18	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
TOTALE	37	58	257	107	127	23	13	185	0	3	4	1	0	23	0	9	1	0	1	0	4	0	5	0	0	7	28	
CENTRO																												
FIRENZE	4	4	5	3	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PERUGIA	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANCONA	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROMA	16	8	23	9	12	2	0	12	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	20	14	31	12	17	2	0	19	0	7	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
SUD																												
L'AQUILA	1	2	8	0	6	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAMPORBASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAPOLI	12	15	65	15	42	8	2	60	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALERNO	0	1	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARI	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LECCE	1	3	8	3	1	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POTENZA	0	1	8	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANZARO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REGGIO CAL.	2	2	5	0	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TARANTO (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	20	25	98	26	57	15	10	91	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ISOLE																												
PALERMO	2	3	17	0	16	1	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
MESSINA	0	2	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANISS.	1	2	4	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATANIA	2	2	4	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAGLIARI	20	31	125	123	2	0	117	0	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SASSARI (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	25	40	154	130	23	1	2	131	13	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
RIEPILOGO																												
NORD	37	58	257	107	127	23	13	185	0	3	4	1	0	23	0	9	1	0	1	0	3	4	0	5	0	0	7	28
CENTRO	20	14	31	12	17	2	0	19	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SUD	20	25	98	26	57	15	10	91	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOLE	25	40	154	130	23	1	2	131	13	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOT. NAZ.	102	137	540	275	224	41	25	426	14	12	9	2	25	0	9	1	3	26	1	6	4	0	26	1	7	53		
Val. % su tot. persone :	100,0%	50,9%	41,5%	7,6%	4,6%	78,9%	2,6%	2,2%	1,7%	0,4%	0,4%	4,6%	0,0%	0,0%	1,7%	0,6%	4,8%	0,2%	1,1%	0,7%	0,0%	4,8%	0,2%	1,3%	9,8%			

(*) i procedimenti iscritti (o "sopravvenuti") sono i nuovi procedimenti originatisi nel periodo in esame
 (***) qui è presente solo la Procura per i minorenni e non anche la Procura Distrettuale, in quanto per Boiano, Taranto e Sassari la fase delle indagini preliminari per i maggiorenni è svolta, rispettivamente, dalla Proc. Distr. di Trento, Lecce e Caglia



URGENTE

IL PRESIDENTE

Roma, 13 giugno 2008

Gent.mo
Dr Giuseppe Maresca
Responsabile Segretariato
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX settembre, 97
ROMA

Fax n. 06.4761.3031

Mi riferisco alla relazione che il Comitato di Sicurezza Finanziaria presenta annualmente al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2007 e a quanto ho comunicato in proposito nel corso della riunione del Comitato del 10 giugno scorso per ciò che concerne il punto 1 dell'ordine del giorno, relativo alla bozza della relazione suddetta.

In particolare ho formulato riserva, per quanto riguarda il punto 4.1.2, pag. 24 di detta bozza di relazione, di indicare gli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Consob nel 2007.

Atteso quanto sopra, comunico che la Consob nel corso del 2007 ha svolto 12 verifiche ispettive di cui 4 nei confronti di banche, 5 nei confronti di società di intermediazione mobiliare (SIM) e 3 nei confronti di società di gestione del risparmio (SGR). Le 4 verifiche ispettive nei confronti di SIM hanno comportato specifici accertamenti in materia di antiriciclaggio, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa Consob-UIC.

Prego pertanto di integrare le informazioni contenute nella citata relazione (punto 4.1.2, pag. 24), relative alle attività ispettive svolte dalla Consob nel corso del 2007, con quanto sopra indicato.

Con i migliori saluti

(Lamberto Cardia)



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A MANO
RISERVATA

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 28 MAR. 2008

Prot. n. 21-08-000412

Al
c/o

Comitato di Sicurezza Finanziaria
Ministero dell'Economia e delle
Finanze

All. ti n.

Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio
ed Antiusura – Uff. IV

c.a.

dott. Federico Luchetti
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2007.
Relazione ex art. 5, d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 231/2007, si fornisce un resoconto sull'attività svolta da questo Istituto, nell'anno 2007, in materia di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nel settore assicurativo.

Nel corso del 2007, sono stati effettuati 19 accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento; detti accertamenti hanno riguardato sia le direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi delle sottoindicate società vita o danni:

Direzioni generali

- Vittoria Assicurazioni s.p.a.;
- L.A. Vita s.p.a.;
- Società Cattolica di Assicurazioni s.c.r.l.;
- Duomo Previdenza s.p.a.;
- Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.;
- C.I.R.A. Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a.;
- Persona Life s.p.a.;
- ABC Assicura s.p.a..

Intermediari assicurativi

- 4 agenzie della Vittoria Assicurazioni s.p.a.:
 - o Colatei Assicurazioni S.a.s. di Colatei Mario e C., Roma;
 - o A.Gen.Spe.Co. S.a.s. di Mauro Emilio e Luzi Laura & C., Roma;
 - o Lambertini Assicurazioni S.a.s. di Massimo, Marco e Mara Lambertini e C., Bologna;
 - o Nardoni Claudio e Latini Agostino & C. S.a.s. Assicurazioni, Todi (PG).
- 4 agenzie della Società Cattolica di Assicurazioni s.c.r.l.:
 - o Iaquina Aldo, impresa individuale, Roma;
 - o Angelucci Alberto, impresa individuale, Foligno (PG);
 - o Pirrera Michele, impresa individuale, Palermo;

- Frascella Pio Giuseppe, impresa individuale, Roma;
- 3 agenzie di società del gruppo della Società Cattolica di Assicurazioni s.c.r.l.:
 - Roberto Prospero, impresa individuale, Roma;
 - Centro FAS e C.s.a.s., Milano;
 - Fabbri Assicura s.r.l., Cesena.

Le verifiche presso le direzioni generali hanno posto in evidenza – seppur nell'ambito di un generale livello di affidabilità delle procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio – carenze del sistema dei controlli interni. In particolare:

- presso una delle direzioni generali sono state riscontrate carenze organizzative e procedurali dovute, principalmente, all'obsolescenza del sistema informatico; carenze che hanno comportato la necessità di ricorrere a processi manuali ed il relativo, conseguente rischio di ritardi od omissioni nell'alimentazione dell'AUI;
- la mancata implementazione e messa in opera delle procedure e dei processi finalizzati all'assolvimento degli obblighi di registrazione "semplificata" di operazioni di importo superiore a € 12.500,00, eseguite a mezzo bonifico bancario ha determinato un rilevante numero di operazioni non registrate nell'AUI, ovvero di ritardate registrazioni nel medesimo archivio. Tale carenza è stata riscontrata presso diverse direzioni generali;
- per quanto concerne la segnalazione delle operazioni sospette, è stata rilevata – presso diverse direzioni generali – una valutazione limitata alle sole operazioni effettuate in contanti. Ciò a causa della mancata attivazione di sistemi informatici che consentissero un'automatica individuazione di operazioni sospette attraverso gli indici di anomalia indicati dalla Banca d'Italia;
- sono state, inoltre, accertate carenze sia nell'attività di formazione della rete di vendita, sia nell'attività ispettiva interna.

Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso le reti distributive, è stato riscontrato un ritardo pressoché generalizzato nella trasmissione dei dati alla compagnia; detto ritardo è stato provocato, in molti casi, dal sistema di raccolta dei dati, effettuato, ancora, con l'utilizzo di schede cartacee. Inoltre, un non corretto utilizzo dell'applicativo informatico fornito dalla Compagnia ha causato la mancata rilevazione di operazioni multiple e frazionate. Ulteriori carenze sono emerse sotto il profilo della formazione dei collaboratori e della corretta applicazione delle indicazioni operative impartite dalla società mandante.

Presso una delle agenzie sono state, altresì, rilevate problematiche in ordine alla corretta individuazione delle modalità di pagamento nell'ipotesi di incassi effettuati dai subagenti. Ciò in quanto è stato preso in considerazione, ai fini della compilazione delle schede di raccolta dati antiriciclaggio, il mezzo di pagamento con il quale i subagenti hanno rimesso il premio all'agenzia, anziché quello utilizzato dal cliente.

L'Autorità, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, ha provveduto a formulare puntuali rilievi alle imprese, sollecitando l'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità il loro operato, nonché quello dei loro intermediari assicurativi.

Distinti saluti.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

